



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Approvato il
17 aprile 2009

Aggiornato il
15 novembre 2013
16 Marzo 2018

INDICE

PARTE GENERALE

	Pag.
DEFINIZIONI	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	7
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni	7
1.2 Sanzioni	17
1.3 Delitti tentati e delitti commessi all'estero	19
1.4 Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice	20
1.5 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	21
1.6 Linee Guida di Confindustria	22
2. ADOZIONE DEL MODELLO	25
2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	25
2.2 Modello di <i>Governance</i>	26
2.3 Funzione del Modello	28
2.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di Reato	29
2.5 Criteri per l'adozione del Modello nell'ambito delle Società del Gruppo	31
2.6 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito delle Società del Gruppo	32
2.7 Modifiche e integrazioni del Modello	33
2.8 Applicazione del Modello da parte delle singole Società del Gruppo ed attuazione da parte delle stesse dei controlli nelle Aree a Rischio	34
2.9 Coordinamento sui sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello	34
3. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	36
3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	36
3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	38

3.3	Reporting nei confronti degli organi societari	39
3.4	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	40
3.4.1	Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	40
3.4.2	Obblighi di informativa relativa ad atti ufficiali	41
3.4.3	Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'Organismo di Vigilanza	42
4.	SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA	43
4.1	Selezione del personale	43
4.2	Formazione del personale	43
4.3	Selezione dei Collaboratori Esterni	43
4.4	Informativa ai Collaboratori Esterni	43
4.5	Obblighi di vigilanza	44
5.	SISTEMA DISCIPLINARE	45
5.1	Principi generali	45
5.2	Sanzioni per i Dipendenti	45
5.3	Misure nei confronti dei dirigenti	47
6.	ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	48
6.1	Misure nei confronti degli Amministratori	48
6.2	Misure nei confronti dei Sindaci	48
6.3	Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni	48
6.4	Misure nei confronti dei componenti dell'OdV	49
7.	VERIFICHE PERIODICHE	50

INDICE

PARTI SPECIALI

1. PARTE SPECIALE A - REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	51
2. PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI	75
3. PARTE SPECIALE C – MARKET ABUSE	106
4. PARTE SPECIALE D - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	134
5. PARTE SPECIALE E - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	153
6. PARTE SPECIALE F - REATI INFORMATICI E DEI REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	185
7. PARTE SPECIALE G – REATO DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA	208
8. PARTE SPECIALE H - REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO	221
9. PARTE SPECIALE I - REATI AMBIENTALI	234
10. PARTE SPECIALE L - REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI	264
11. PARTE SPECIALE M – REATO DI CORRUZIONE PRIVATA	272

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

Aree a Rischio: le aree di attività del Gruppo nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.

Capogruppo: Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., con sede legale in Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa 22/A.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner e i Fornitori.

Comitato per il controllo interno: il comitato per il controllo interno istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società giusta delibera del 26 aprile 2005.

Comitato per la remunerazione: il comitato per la remunerazione istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società giusta delibera del 26 aprile 2005.

Consob: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto del Gruppo in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni.

Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari: l'Esponente Aziendale di cui all'art. 154-*bis* del TUF (introdotto dall'art. 14 della Legge 262 del 28 dicembre 2005).

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il Gruppo, ivi compresi i dirigenti.

D. Lgs. 231/2001 o il Decreto: il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Enti: società ed associazioni con o senza personalità giuridica.

Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti del Gruppo.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali del Gruppo che non rientrano nella definizione di Partner.

Gruppo: Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. e le altre società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Illeciti: gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del D. Lgs. 231/2001.

Modello o Modelli: il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro componenti.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

P.A.: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai Reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Partner: le controparti contrattuali con le quali il Gruppo addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con il Gruppo nell'ambito delle Aree a Rischio.

Reato o Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Regolamento Emittenti: Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni.

Regolamento Mercati: Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati, adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Società: Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. e le diverse Società del Gruppo considerate singolarmente.

TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231 (il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni Reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni Reati gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del fatto. La responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a Reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di Reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo

originario, si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio per un atto d'ufficio (artt. 318 - 320 c.p.);
- corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 - 320 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, primo comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-*bis* c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-*bis*, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 125/2016, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo" e precisamente:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Successivamente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche nei confronti dei c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002 e, più di recente, anche dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. Legge sulla Tutela del Risparmio). Tali reati societari così come configurati dall'art. 3 del citato D.Lgs. 61/2002 e dall'art. 31 della citata Legge 262/2005 sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173-*bis* TUF);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-*bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In seguito, l'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l'art. 25-*quater*, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, precisamente:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-*bis* c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqües* c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
 - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
 - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
 - Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
 - Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
 - (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
 - (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.
- Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.
- Commette altresì un reato chiunque:
- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;

(b) organizzzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Successivamente, l'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, in tema di misure contro la tratta delle persone, aggiunge al Decreto l'articolo 25-*quinquies* che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli Enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale e, precisamente:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis*, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

La Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n. 62) ha poi inserito nel Decreto il nuovo art. 25-*sexies* che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli articoli 184 e 185 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e ha inserito, altresì, nel D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 il nuovo art. 187-*quinquies*, che prevede una autonoma responsabilità amministrativa degli enti per i nuovi illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del TUF, come modificati relativamente alle sanzioni dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005.

In seguito, la Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha introdotto nell'art. 25-*quater* la nuova fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.). La norma – evidentemente diretta a scoraggiare pratiche di mutilazione poste in essere, anche nel nostro Paese, per motivi di carattere culturale o religioso – sanziona il fatto di chiunque, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, cagiona, in assenza di

esigenze terapeutiche, una mutilazione degli organi sessuali femminili o, comunque, una lesione agli stessi.

Successivamente, con Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), come da ultimo modificato dalla L. n. 199 del 2016;
- Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 terzo comma, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286),
- Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-*bis* - 648-*ter* c.p.).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in

materia" è stato, poi, introdotto nel Decreto l'art. 25-*septies* che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.);

commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Decreto Legislativo 231/2007, e successive modificazioni apportate dal D.L. 112/2008, di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, l' art. 25-*octies*, così come successivamente integrato dalla Legge 15 Dicembre 2014, no. 186 in tema di autoriciclaggio che estende l'elenco dei reati-presupposto alle seguenti fattispecie:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e autoriciclaggio (art.648-ter cod.pen.);;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

Si rileva che i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (ex art. 10 L. 146/06).

A seguito dell'introduzione dell'art. 25-*octies*, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.

Inoltre, per effetto dell'entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato introdotto nel Decreto l'art. 24-*bis*, così come successivamente integrato dal D.Lgs. no. 7 del 2016, che estende l'elenco dei Reati ai "delitti informatici e trattamento abusivo dei dati" e, precisamente:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Successivamente, la Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24-ter sui Reati di Criminalità Organizzata.

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 cod.pen. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 bis cod.pen. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416 ter cod.pen. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 cod.pen. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha esteso l'applicazione della normativa del D. Lgs. 231/01 all'ambito dei Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1.), configurabili ogni qualvolta venga commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente una delle seguenti fattispecie di reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto, altresì, all'interno dei Reati di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" di cui all'art. 25-bis del Decreto le fattispecie di "contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" (di seguito, i "delitti di contraffazione") e di "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi", previste rispettivamente dagli art. 473 c.p. e art. 474 c.p..

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha, inoltre, esteso la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto ai "delitti in materia di violazione del diritto d'autore" (art. 25-novies) configurabili ogni qualvolta venga commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente i reati previsti dagli articolo 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della Legge sul Diritto d'Autore.

Successivamente, il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-undecies sui Reati Ambientali. Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.);
- scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle

- autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.);
- gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
 - bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
 - falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 Cod. Amb.);
 - traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
 - indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6 Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260 bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);
 - violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 Cod. Amb.)
 - reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992);
 - violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
 - inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 16 luglio 2012 no. 109 che ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE, e ha introdotto norme minime relative a sanzione e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La norma ha introdotto nel Decreto il nuovo articolo 25-*duodecies*, ribricato "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*",

che ha esteso la responsabilità dell'ente anche al delitto previsto dall'articolo 22, comma 12-*bis* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "**Legge Anticorruzione**") è stato introdotto nel corpus del Decreto, l'art. 25-ter, comma 1, lett. s)-bis relativo al reato di "corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 c.c.. La Legge Anticorruzione ha disposto, a decorrere dal 28 novembre 2012, l'integrale sostituzione dell'art. 2635 c.c. "*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*" con una nuova disposizione, oggi rubricata "*Corruzione tra privati*", successivamente modificata ed integrata ad opera del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38 ("Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"), in vigore dal 14 aprile 2017.

Infine, il Legislatore, con L. n. 199 del 2016, entrata in vigore in data 4 novembre 2016, ha introdotto l'art. 603 bis c.p. ("*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*") conseguentemente incidente sull'art. 25-*quinquies* del Decreto e con L. 236/2016, entrata in vigore il 7 gennaio 2017, ha introdotto l'art. 601 bis ("*Traffico di organi prelevato da persona vivente*") a cui è stata quindi estesa la disciplina dell'articolo 416, comma 6, c.p. ("Associazione per delinquere") (articolo 24-*ter* del Decreto).

1.2 Sanzioni

All'accertamento della responsabilità "amministrativa" a carico dell'Ente può far seguito l'applicazione di un regime sanzionatorio. Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da Reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Il Decreto prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività della Società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che

sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi,
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità ed il Reato è stato commesso:
 - da soggetti in posizione apicale, ovvero
 - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del Reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del Reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45).

Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 516,44 ed un massimo di Euro 3.098,74 (così come modificate dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005).

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3 Delitti tentati e delitti commessi all'estero

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da Reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei Reati indicati nel Capo I del Decreto (artt. 24 a 25-*quinquies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p..

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a Reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita

di sanzione una condotta criminosa di frequente verificaione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per Reati commessi all'estero sono:

- a) il Reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da Reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del Reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del Reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del Reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui Modelli adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello a prevenire i Reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio

sostanzialmente *ex ante*, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

1.5 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Gli articoli 6 e 7 del Decreto, in relazione al suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevedono, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il Reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei Reati - il Modello di cui alla lettera a), debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria,

comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

É infine previsto che negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

1.6 Linee Guida di Confindustria

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria¹.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle Aree a Rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia astrattamente configurabile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Tale attività è supportata dall'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal *management* e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

Per reati dolosi:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Per reati colposi:

¹ Si fa riferimento alle Linee Guida elaborate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, approvate dal Ministero della Giustizia, in prima stesura, in data 7 marzo 2002. Successivamente integrate da un'appendice contenente indicazioni specifiche sui reati societari, tali Linee Guida sono state oggetto di ulteriore modifica in considerazione dell'introduzione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* e 25-*octies* del D. Lgs. 231/01. La relativa procedura ministeriale di valutazione d'idoneità si è definitivamente conclusa in data 7 aprile 2008 con l'approvazione della versione aggiornata delle stesse.

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- formazione e addestramento;
- comunicazione e coinvolgimento;
- gestione operativa;
- sistema di monitoraggio e sicurezza.

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un O.d.V. i cui principali requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'O.d.V., per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- possibilità di attuare in seno al gruppo soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del gruppo stesso a condizione che:
 - in ogni controllata sia istituito l'O.d.V.;
 - sia possibile per l'O.d.V. della controllata avvalersi delle risorse operative della capogruppo dedicate alla vigilanza sulla base di un predefinito rapporto contrattuale;
 - i soggetti di cui si avvale l'O.d.V. della capogruppo per lo svolgimento dei controlli, nell'effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'O.d.V. di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità della specifica struttura organizzativa di ciascuna società, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

2. ADOZIONE DEL MODELLO

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. - società per azioni quotata sul mercato regolamentato di Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR - è uno dei principali gruppi italiani attivi nella produzione e commercializzazione di materiale ceramico per pavimenti e rivestimenti ed è posizionato nella fascia alta e lusso del mercato di riferimento.

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. è una realtà di dimensioni internazionali, presente in Italia, in Portogallo, negli Stati Uniti e nei principali paesi del mondo, attraverso una capillare rete commerciale e di vendita.

La Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri Dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto del Gruppo, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati contemplati nel Decreto.

Il presente Modello adottato dalla Società è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. con delibera del 17 aprile 2009 e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 novembre 2013.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle dimensioni e della struttura organizzativa della Società, ha affidato ad un organismo collegiale (composto da soggetti in possesso dei requisiti descritti al successivo paragrafo 3.1) l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2 Modello di *Governance*

La *corporate governance* adottata dalla Società, è stata elaborata sulla base dei principi fissati dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa italiana nel marzo 2006 nonché dalla *best practice* internazionale; si fonda sul ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione, che dirige l'azienda e persegue l'obiettivo primario della creazione del valore per l'azionista, operando attivamente per la definizione delle strategie industriali e intervenendo direttamente in tutte le decisioni relative alle materie anche gestionali più rilevanti, riservate alla sua esclusiva competenza.

La *corporate governance* della Società basata sul modello tradizionale, è conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di emittenti quotati ed è così articolata:

- Assemblea degli azionisti, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto;
- Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo statuto – all'Assemblea. Ai sensi dello statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri. Attualmente, il Consiglio della Società è composto da undici membri, di cui otto Amministratori esecutivi e tre Amministratori non esecutivi, questi ultimi qualificabili come indipendenti. La presenza degli Amministratori non esecutivi e indipendenti all'interno del Consiglio di Amministrazione è preordinata a garantire il confronto e la dialettica tra tutti gli Amministratori nell'assunzione delle decisioni consiliari, contribuendo ad assicurare la conformità delle stesse all'interesse sociale e consentendo, al Consiglio stesso di trattare con sufficiente indipendenza tematiche legate a fonti di potenziali conflitti di interesse. Con riferimento all'assetto organizzativo dell'attività aziendale, in considerazione del fatto che la stessa è articolata in tante divisioni quanti sono i marchi della Società - e, precisamente, in quattro divisioni per ciascuno dei seguenti marchi: "Panaria", "Lea", "Cotto d'Este" e "Fiordo" - a capo di ogni divisione è stato nominato un amministratore delegato, fornito dei poteri necessari per la gestione in autonomia, nell'ambito delle deleghe ricevute e dei budget di spesa assegnati dal Consiglio alla specifica divisione, dell'attività della divisione stessa; ad essi, si aggiunge un quinto amministratore

delegato, munito dei necessari poteri per l'ordinaria gestione dell'attività industriale e dei servizi della Società.

- Collegio Sindacale, cui spetta il compito di vigilare:
 - a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 - c) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle Società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione;
- Società di Revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, all'uopo incaricata dall'Assemblea degli azionisti, sentito il Collegio Sindacale, la quale - come previsto dalla vigente normativa - esercita l'attività di controllo contabile sulla Società.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione sono stati istituiti:

- il Comitato per il controllo interno, con il compito di analizzare le problematiche ed istruire le pratiche rilevanti per il controllo delle attività aziendali. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato per il controllo interno, *inter alia*, assiste il Consiglio di Amministrazione nel fissare le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e nel verificarne periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, monitorando l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti e la salvaguardia dei beni aziendali;
- il Comitato per la remunerazione, con il compito di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, in assenza dei diretti interessati, per la remunerazione e per gli eventuali piani di *stock option* o assegnazione di azioni, degli Amministratori Delegati e di quelli che rivestono particolare cariche, nonché, se richiesto dagli Amministratori Delegati, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione della Società. Al Comitato per la remunerazione è riconosciuta la facoltà, nel formulare le proprie proposte, di prevedere che una delle parti dei compensi complessivi degli Amministratori Delegati sia legata ai risultati economici conseguiti dalla Società ed, eventualmente, al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, adottato specifici principi di comportamento per le Operazioni con Parti Correlate ed ha varato un Codice di Comportamento in materia di *Internal Dealing*, volto a disciplinare gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari poste in essere dalle persone definite "rilevanti" dal Codice stesso, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 114, settimo comma, del TUF ed agli artt. 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti.

2.3 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei Reati.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

- ⇒ la mappa delle Aree a Rischio dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati;
- ⇒ la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire;
- ⇒ la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- ⇒ l'individuazione - anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate dalla Società - di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- ⇒ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- ⇒ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ⇒ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- ⇒ l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- ⇒ l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

2.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di Reato

Il presente Modello è composto, nella sua versione attuale, da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di Reato il cui rischio di commissione è stato considerato possibile per la Società, contemplate nel Decreto.

La prima Parte Speciale - denominata Parte Speciale "A" - trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per i Reati realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione.

La seconda parte – denominata Parte Speciale “B” – trova applicazione per le tipologie di Reati indicati all’art. 25-*ter* del Decreto, ossia per i “Reati Societari”.

La terza parte – denominata Parte Parte Speciale “C” – riguarda le tipologie di Reati di cui agli artt. 25-*sexies* del Decreto e 187-*quinquies* del TUF, ossia i Reati e gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

La quarta parte – denominata Parte Speciale “D” – riguarda i Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi sia a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario.

La quinta parte – denominata Parte Speciale “E” – riguarda i Reati di omicidio colposo, lesioni gravi e gravissime, previsti ai sensi dell’art. 25-*septies* del Decreto, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

La sesta parte – denominata Parte Speciale “F” – trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati indicati all’art. 24-*bis* del Decreto, ossia per i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati, posti in essere da soggetti facenti parte dell’organizzazione della Società per arrecare un vantaggio alla stessa nonché, a seguito delle integrazioni disposte con delibera del 15 novembre 2013, anche per le tipologie specifiche di Reati indicati all’art. 25-*nonies* del Decreto, ossia per i delitti in materia di violazione del diritto d’autore.

E’ demandato al Consiglio di Amministrazione della Società di integrare il presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con eventuali ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di Reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto e che presentino un rischio di essere potenzialmente commesse nell’esercizio dell’attività della Società, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.6.

A seguito della delibera del 15 novembre 2013, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di integrare il presente Modello con le seguenti ulteriori Parti Speciali:

La settima parte – denominata Parte Speciale “G” – trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati indicati all’art. 24-*ter*, ossia per i Reati di Criminalità Organizzata.

L’ottava parte – denominata Parte Speciale “H” – trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati indicati all’art. 25-*bis* 1, ossia per i Reati contro l’Industria e il Commercio.

La nona parte – denominata Parte Speciale “I” – trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati indicati all'art. 25-*undecies*, ossia per i Reati Ambientali.

La decima parte – denominata Parte Speciale “L” – trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati indicati all'art. 25-*duodecies*, ossia per il Reato di Impiego di Cittadini Irregolari.

L'undicesima ed ultima parte – denominata Parte Speciale “M” – trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati indicati all'art. l'art. 25-*ter*, comma 1, lett. s)-*bis*, ossia per i Reati di Corruzione Privata.

Con la delibera del [15 novembre 2017], il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di integrare il presente Modello come segue:

La quarta parte speciale – denominata Parte Speciale “D” – è stata integrata al fine di prendere in considerazione l'introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio.

La settima parte speciale – denominata Parte Speciale “G” – è stata integrata al fine di prendere in considerazione l'introduzione del nuovo reato di traffico di organi prelevato da persona vivente.

La undicesima parte speciale – denominata Parte Speciale “M” – è stata integrata al fine di prendere in considerazione la modifica al già esistente reato di corruzione privata.

2.5 Criteri per l'adozione del Modello nell'ambito delle Società del Gruppo

L'adozione del Modello nell'ambito delle Società del Gruppo è attuata secondo i seguenti criteri:

a) Adozione ed aggiornamento del Modello

E' rimesso alla Capogruppo di predisporre gli aggiornamenti al Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

Il recepimento da parte delle Società del Gruppo sarà valutato in relazione alle situazioni di rischio ed alla legislazione dei paesi in cui le stesse svolgono la loro attività.

b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

E' rimessa alla responsabilità della Capogruppo e delle Società del Gruppo l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere.

c) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello

E' affidato all'OdV della Capogruppo il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale le attività di controllo sull'applicazione del Modello stesso all'interno della propria struttura organizzativa e nell'ambito delle Società del Gruppo, per assicurare al Modello stesso una corretta ed omogenea attuazione, nonché di effettuare specifiche azioni di controllo sulle singole Società del Gruppo.

In conformità ai criteri sopra indicati il Modello trova attuazione come segue.

2.6 Approvazione del Modello e adozione del Modello nell'ambito delle Società del Gruppo

E' demandato ai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo, sulla base anche di criteri e direttive che potranno essere emanati in tal senso da parte del Presidente o dagli Amministratori Delegati della Capogruppo, di provvedere mediante apposita delibera, all'adozione, sulla base del Modello della Capogruppo, di un proprio Modello organizzativo nonché delle singole parti speciali, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalle Società stesse.

Nell'adottare il Modello, i Consigli di Amministrazione delle singole Società del Gruppo procederanno contestualmente anche alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza, incaricato di svolgere nell'ambito delle società di appartenenza i compiti di controllo sull'applicazione del Modello medesimo e delle procedure in esso descritte, sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto.

Con riferimento alle Società del Gruppo di diritto italiano, le stesse promuoveranno, quindi, la trasmissione alla Capogruppo del Modello adottato, sulla base delle prescrizioni del Decreto, delle Linee Guida di Confindustria e dei principi del presente Modello.

Le Società del Gruppo di diritto non italiano controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo adotteranno tutti quei provvedimenti organizzativi e strutturali che consentano di recepire correttamente e tempestivamente le disposizioni contenute nelle normative locali di recepimento delle Convenzioni internazionali richiamate nel precedente paragrafo 1.1. In ogni caso, tutte le Società del Gruppo di diritto non italiano armonizzeranno per quanto possibile i propri comportamenti ai principi di carattere generale contenuti nel presente Modello.

2.7 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. I lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

E' peraltro riconosciuta al Presidente, d'intesa con gli Amministratori Delegati della Società, la possibilità di effettuare eventuali integrazioni delle Aree a Rischio, nonché agli Amministratori Delegati posti a capo di ciascuna divisione della Società la facoltà di apportare al Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale quali ad esempio aggiornamenti normativi, denominazioni di società o funzioni o cambiamento di ruoli di funzioni.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall'OdV della Società ai suddetti organi sociali, sentite le competenti funzioni aziendali.

Le suddette variazioni, ferma la loro immediata efficacia, dovranno essere sottoposte con periodicità almeno annuale al Consiglio di Amministrazione.

Tutte le modifiche e integrazioni di cui sopra, sono prontamente recepite dalle Società del Gruppo controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo che abbiano adottato il Modello, in quanto compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali delle Società stesse.

La Capogruppo comunicherà tempestivamente alle altre Società del Gruppo ogni modifica apportata al Modello.

2.8 Applicazione del Modello da parte delle singole Società del Gruppo ed attuazione da parte delle stesse dei controlli nelle Aree a Rischio

E' attribuita alla responsabilità delle singole Società del Gruppo l'attuazione del Modello nel proprio ambito, in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere nelle Aree a Rischio.

A tal fine, è riconosciuta ai rispettivi Presidenti e/o Amministratori Delegati nonché ai rispettivi OdV di apportare, previo benestare dell'OdV della Capogruppo, eventuali integrazioni al Modello nelle parti specifiche o di emanare istruzioni apposite, riguardo ai punti per i quali è espressamente prevista nei loro riguardi tale possibilità.

Resta compito primario dei rispettivi OdV esercitare i controlli sulle attività delle singole Società del Gruppo nelle Aree a Rischio secondo le procedure di seguito descritte.

2.9 Coordinamento sui sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello

All'OdV della Capogruppo è attribuito il compito di dare impulso e di coordinare l'applicazione del Modello nell'ambito della Capogruppo medesima e di tutte le Società del Gruppo, per assicurarne una corretta ed omogenea attuazione, con la possibilità di effettuare direttamente specifiche azioni di controllo sulle singole Direzioni, Funzioni, Aree Territoriali, Società del Gruppo (ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo alle singole Società riguardo all'attuazione del Modello e ai singoli OdV riguardo ai controlli).

In particolare, sono riconosciuti all'OdV della Capogruppo, nel rispetto dell'autonomia delle diverse Società del Gruppo e dei limiti imposti da disposizioni di legge (ad esempio, per quanto concerne la segretezza aziendale, la tutela della *privacy*, ecc.), i seguenti poteri nei confronti delle controllate:

- potere di dare impulso e di svolgere funzioni di coordinamento riguardo alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;

- potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;
- potere di effettuare azioni di controllo sulle singole Direzioni, Funzioni, Aree Territoriali della Società e di poter effettuare singolarmente o congiuntamente con l'OdV della controllata interessata, particolari azioni di controllo sulle singole Società del Gruppo nelle Aree a Rischio, con possibilità di accedere alla documentazione rilevante di tutte le Società del Gruppo, senza alcuna forma di intermediazione.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO (OdV)

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale, all'art. 6, lett. b, pone, come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento - e considerando le dimensioni della Società, è stato deciso che l'organismo destinato ad assumere detto compito e quindi di svolgere (secondo la terminologia usata nel presente Modello) le funzioni di Organismo di Vigilanza abbia una struttura collegiale. I soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV e la durata in carica del suddetto organismo saranno individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV attualmente in carica ha una composizione mista ed è formato da due soggetti interni alla Società ed un professionista esterno, in possesso dei necessari requisiti richiesti, ai quali sono stati conferiti tutti gli opportuni poteri di iniziativa e controllo previsti dalla normativa e dal Modello. Ciascuno dei componenti dell'OdV eserciterà la propria funzione per una durata di 1 anno.

La cessazione dell'incarico dell'OdV per scadenza del termine avrà effetto dal momento in cui l'OdV sarà stato ricostituito.

I componenti dell'OdV dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

A tal riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'OdV non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono, altresì, godere di una posizione organizzativa

adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi;

- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

Con riguardo a tali requisiti, nel corso del Consiglio di Amministrazione saranno forniti al momento della nomina dell'OdV adeguati chiarimenti ed informazioni relativamente alla professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* verrà distribuito ai presenti insieme con la documentazione di cui al Consiglio stesso.

Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei Reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, salvi gli effetti della riabilitazione. Costituiscono, altresì, motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'OdV l'essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., o in Società controllate o collegate, tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza, nonché l'essere titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio.

È, pertanto, rimesso al suddetto collegio, il compito di svolgere - come OdV - le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV della Società è supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici e prescelto di norma nell'ambito delle risorse presenti all'interno della funzione di Internal Audit), oltre ad avvalersi del supporto delle altre funzioni di direzione che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

Mediante apposite procedure organizzative interne, elaborate di volta in volta dalle funzioni di supporto interessate, verranno stabiliti i criteri di

funzionamento del suddetto staff dedicato, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche dello stesso.

Analogamente, anche nelle altre Società del Gruppo gli OdV si avvarranno di elementi di supporto nell'ambito dei propri staff secondo criteri adeguati alle realtà delle diverse Società.

L'OdV, nella sua composizione collegiale, potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento).

3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di Reati contemplate dal Decreto ed astrattamente ipotizzabili in capo alla Società;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati di cui al Decreto la cui commissione è astrattamente ipotizzabile;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su un piano più operativo, è affidato all'OdV della Società e, sotto il suo coordinamento, agli OdV delle altre Società del Gruppo il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale, a conferma dell'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di Reati; aggiornare, inoltre, la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV o, comunque, tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere, inoltre, segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di Reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di Reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento di tali elementi;
- coordinarsi con i responsabili delle diverse funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

3.3 Reporting nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'OdV della Società due linee di *reporting*:

- a) la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente e con gli Amministratori Delegati della Società;
- b) la seconda, su base periodica, nei confronti del Comitato di controllo interno, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale con gli organismi di vertice costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV della Società potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV della Società trasmette al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Comitato per il controllo interno, un *report* scritto sull'attuazione del Modello presso la Capogruppo, nonché sull'attuazione delle relative disposizioni presso le altre Società del Gruppo.

Analogamente, anche gli OdV delle altre Società del Gruppo saranno tenuti a riferire, oltre che su base continuativa ai rispettivi Amministratori Delegati, anche su base periodica ai rispettivi Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali, in merito all'attuazione del Modello nell'ambito della Società di appartenenza.

3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

3.4.1 Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi

Ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. d) del Decreto nel Modello devono essere previsti specifici obblighi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è, infatti, concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei Reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie per l'Organismo di Vigilanza nel corso delle sue verifiche.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle attività delle Aree a Rischio.

L'obbligo di informazione nei confronti dell'OdV avrà, dunque, per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di Reati o il compimento di atti diretti alla realizzazione degli stessi;

- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di Reati.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative da assumere al riguardo, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni all'OdV dovranno essere presentate in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è istituito un "canale informativo dedicato", mediante un apposito sistema di posta elettronica, che sarà comunicato a tutti i Destinatari del presente Modello.

I consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda l'attività svolta con la Società, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV della Società secondo quanto contrattualmente definito.

3.4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV della Società le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati e/o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti per taluno dei Reati previsti dal Decreto;

- i rapporti o le segnalazioni effettuati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e delle disposizioni del presente Modello;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- copia delle comunicazioni trasmesse alla Consob, attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e la Società oggetto di certificazione;
- copia delle segnalazioni operazioni sospette fatte in riferimento agli adempimenti di legge in materia di antiriciclaggio ai sensi del disposto al D. Lgs.231/2007 e sue successive modifiche e integrazioni introdotte con il D.M. 141/2006 (ed attuate con il D.M. 60/2007);
- l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengono sullo stesso;
- la struttura organizzativa della Società ed eventuali modifiche che intervengono sulla stessa.

3.4.3 Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'Organismo di Vigilanza

Ogni informazione, segnalazione e *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, il cui accesso è consentito nei termini riportati nel Regolamento dell'OdV.

4. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

4.1 Selezione del personale

L'OdV della Società, in coordinamento con il Responsabile della funzione Personale e Risorse Umane, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

4.2 Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile della funzione Personale e Risorse Umane in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata mediante l'effettuazione delle seguenti attività: seminario iniziale, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento annuale; e-mail periodiche di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; formazione nell'ambito del corso d'ingresso in azienda.

In aggiunta a tali attività, con cadenza almeno annuale, il Responsabile della funzione Personale e Risorse Umane, ove lo reputi opportuno, può proporre all'OdV ulteriori piani di formazione per il personale, che prevedono interventi diversamente dettagliati a seconda della collocazione degli Esponenti Aziendali e dei Dipendenti, nonché delle specifiche Aree a Rischio nelle quali essi operano; ai fini dell'attuazione di tali piani di formazione, l'OdV procederà, di volta in volta, alla verifica della qualità dei contenuti.

4.3 Selezione di Collaboratori Esterni

Su proposta dell'OdV potranno essere istituiti nell'ambito della Società, con decisione del Presidente e/o degli Amministratori Delegati, appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni.

4.4 Informativa ai Collaboratori Esterni

Potranno essere, altresì, forniti ai Collaboratori Esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

4.5 Obblighi di vigilanza

Tutti gli Esponenti Aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste nel precedente paragrafo 3.4.1, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Aziendali con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all'interno della Società, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6.1.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile della funzione Personale e Risorse Umane.

5.2 Sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono qualificati come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle misure sanzionatorie nei riguardi dei Dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 ("Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, i provvedimenti disciplinari azionabili nei confronti dei Dipendenti, contemplati nel presente Modello in relazione alle categorie di fatti sanzionabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ("CCNL") applicati da Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (in particolare, gli artt. 50 e ss. del CCNL per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari vigente), e precisamente:

- i) richiamo verbale;
- ii) rimprovero scritto;
- iii) multa fino all'importo di tre ore di retribuzione di fatto, indicate nel CCNL di riferimento, calcolata sul minimo tabellare;
- iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nei limiti stabiliti nel CCNL di riferimento;
- v) licenziamento, per le cause previste nel CCNL applicato.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni del CCNL di riferimento vigente, relative alla procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Con riferimento alle disposizioni del Modello, fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- violazione, da parte del Dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Aree a Rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Aree a Rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Aree a Rischio di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati, anche se poi non effettivamente commessi;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Aree a Rischio di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del Responsabile della funzione Personale e Risorse Umane.

5.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Società, delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti degli autori della condotta le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei dirigenti applicato dalla Società.

Inoltre, in relazione alla gravità del comportamento commesso, oltre al licenziamento, potrà essere decisa, a titolo ulteriormente sanzionatorio, una riduzione della parte di compenso variabile eventualmente spettante al dirigente.

6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, sulla base della valutazione della gravità della violazione, la convocazione dell'Assemblea degli azionisti, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge (a titolo esemplificativo, proporre la revoca per giusta causa del consigliere che ha violato il Modello).

In ogni caso, i Sindaci, valutata la gravità della violazione, potranno comunicare alla Consob le irregolarità verificatesi. L'Organismo di Vigilanza informa, altresì, il Comitato per il controllo interno.

Resta salva, in ogni caso, la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti posti in essere dagli Amministratori in violazione del presente Modello.

6.2 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea degli azionisti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

L'Organismo di Vigilanza informa altresì il Comitato per il Controllo Interno.

6.3 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di taluno dei Reati contemplati dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora dal comportamento del Collaboratore Esterno derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6.4 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informerà immediatamente il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico al componente dell'OdV che ha violato le prescrizioni del Modello e la conseguente nomina di un nuovo membro in sostituzione del primo, ovvero la revoca dell'incarico all'intero organismo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

7. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- (i) verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree a Rischio;
- (ii) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri organi interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di Reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Come esito delle attività di verifica, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzierà le possibili inosservanze e suggerisca le azioni da intraprendere.

Per quanto concerne le altre Società del Gruppo, tale verifica verrà effettuata dagli organismi delle stesse sotto la supervisione dell'OdV della Capogruppo, secondo modalità che verranno definite da quest'ultimo; per quanto concerne la Capogruppo, la verifica verrà effettuata sotto la supervisione del Comitato per il controllo interno, secondo modalità che verranno determinate da quest'ultimo.



PARTE SPECIALE "A"

REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INDICE
PARTE SPECIALE "A"

	Pag.
A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P. A. (artt. 24 e 25 del Decreto)	54
A.2 AREE A RISCHIO	62
A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	64
A.3.1 Sistema di deleghe e procure	68
A.4 SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	70
A. 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV	72

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "A".

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale A, si provvede, qui di seguito, a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, cod. pen.)*

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad altro ente Pubblico o all'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi qualora, ad esempio, la Società trasmetta all'amministrazione finanziaria documentazione contenente false informazioni, al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto, ovvero, sempre a titolo esemplificativo, vengano inviate ad enti previdenziali o ad amministrazioni locali comunicazioni contenenti dati falsi, ai fini dell'ottenimento di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della Società.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea.

Quanto all'oggetto materiale del Reato, si precisa che (i) i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; (ii) i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; (iii) i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro con caratteristiche vantaggiose rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

La fattispecie di Reato in oggetto può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, finalizzati alla ricerca o a sostenere l'occupazione, o ancora alla realizzazione di progetti di rilevanza pubblica.

- *Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi, comunque denominati, da parte dello Stato italiano, di un ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del Reato coincide con la fase esecutiva, tale fattispecie può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi in cui sia stato richiesto ed ottenuto un finanziamento pubblico in vista dell'assunzione presso la Società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali e, una volta conseguito l'importo erogato dalla P.A. a titolo di finanziamento, lo stesso non venga destinato alle suddette finalità.

- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di Reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito alla fattispecie precedente (art. 316-bis cod. pen.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati dalla P.A., poiché il Reato

si consuma al momento del loro - indebito - ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di Reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-*bis* cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e, conseguentemente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del Reato più grave di cui a quest'ultima disposizione.

A titolo esemplificativo, può considerarsi l'ipotesi in cui, a sostegno di una richiesta di contributi statali per l'acquisto di determinati macchinari industriali utili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, la Società alleggi fatture recanti l'indicazione di importi superiori al prezzo effettivo di ciascun macchinario.

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento può avvenire sulla memoria di un elaboratore, sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del Reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

A titolo esemplificativo, integra la fattispecie di Reato in esame la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico (qualora, ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico dell'ente erogante al fine di inserire un importo relativo al finanziamento stesso superiore a quello legittimamente ottenuto), ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A..

- *Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio (artt. 357-358 e 322-bis cod. pen.)*

Preliminare all'analisi delle fattispecie dei Reati di concussione e corruzione è la delimitazione delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, soggetti attivi di detti Reati.

Ai sensi dell'art. 357 cod. pen., "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Inoltre, ai sensi dell'art. 358 cod. pen. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Rientrano, pertanto, nell'ambito della definizione di *pubblico ufficiale* ovvero di *incaricato di un pubblico servizio*:

1. i soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
2. i soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di

certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);

3. i soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sovranazionali, di Stati esteri e di enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgono funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali, ad esempio, componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle sovrintendenze, ecc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio, funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, funzionari e dipendenti della Consob, ovvero della Banca d'Italia e altre Autorità di Vigilanza, funzionari e dipendenti degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio, notai, enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono, tuttavia, nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, vale a dire tutte quelle attività di prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità, ovvero che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica (ad esempio, l'operatore ecologico, il dipendente comunale addetto alla sepoltura di salme ecc.).

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono, infatti, individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, bensì con riferimento alla natura

dell'attività - rispettivamente, una pubblica funzione ovvero un pubblico servizio - svolta in concreto dal soggetto.

Anche un soggetto estraneo alla P.A. può, dunque, rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, qualora eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 cod. pen. (si considerino, a titolo esemplificativo, i dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", ecc.).

Inoltre, l'art. 322-*bis* cod. pen. estende la punibilità dei Reati di corruzione e di concussione e di altri Reati contro la P.A. anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- un membro della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- un funzionario operante presso le Comunità europee o un soggetto che svolga funzioni equivalenti;
- un soggetto che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolge funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e/o degli incaricati di pubblico servizio;
- un soggetto che esercita funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e/o dell'incaricato di pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea o nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali.

- *Concussione (art. 317 cod. pen.)*

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, come sopra definiti, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa o induca taluno a procurare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità non dovute.

Tale forma di Reato appare solo astrattamente configurabile in capo alla Società, in quanto la stessa non svolge attività qualificabili come attività di pubblico servizio.

Tuttavia, la fattispecie potrebbe ravvisarsi nella forma del concorso nel Reato: si consideri, a titolo esemplificativo, la condotta di un Dipendente che concorra consapevolmente alla realizzazione del Reato commesso da un pubblico ufficiale, accettando la richiesta di quest'ultimo di assumere presso la Società un suo familiare, quale contropartita a fronte della promessa della possibilità per la Società medesima di conoscere anticipatamente, per il tramite dello stesso pubblico ufficiale ed in

ragione della sua funzione, i tempi di esecuzione dei controlli in azienda da parte dell'ispettorato del lavoro e di poterli condizionare.

- *Corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen. in combinato disposto con l'art. 320 cod. pen.)*

Tale fattispecie di Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, ovvero un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, si faccia dare o promettere, per sé o per altri, una retribuzione in denaro o altra utilità che non gli è dovuta, per compiere un atto del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

Inoltre, ai sensi dell'art. 321 cod. pen. le pene previste a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio si applicano anche al soggetto che dà o promette la retribuzione in denaro o altra utilità.

La fattispecie in esame si configura, ad esempio, nel caso in cui, nel corso di un'ispezione tributaria, un Dipendente della Società concordi con il pubblico ufficiale un corrispettivo affinché quest'ultimo svolga il proprio compito in modo rapido e poco approfondito.

Tale ipotesi di Reato si differenzia dal Reato di concussione di cui sopra, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- *Corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio per per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen. in combinato disposto con l'art. 320 cod. pen.)*

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale ovvero un incaricato di un pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, una retribuzione in denaro o altra utilità che non gli è dovuta, per omettere o ritardare atti del suo ufficio, o per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

Ai sensi dell'art. 321 cod. pen., le pene previste a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio si applicano anche al soggetto che dà o promette la retribuzione in denaro o altra utilità.

Inoltre, ai sensi dell'art. 319-*bis* cod. pen., è previsto un aumento della pena qualora la fattispecie di Reato in esame abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, ovvero la stipulazione di contratti, nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Tale fattispecie si configura, ad esempio, nel caso in cui il pubblico ufficiale concordi con un Esponente Aziendale un corrispettivo affinché il primo procrastini nel tempo l'evasione di una pratica di accertamento che potrebbe portare la comminazione di sanzioni amministrative per la Società medesima.

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, e al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, si corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (ad esempio, un magistrato, ovvero un cancelliere o altro funzionario).

Ai sensi dell'art. 321 cod. pen., le pene previste a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si applicano anche al soggetto che dà o promette la retribuzione in denaro o altra utilità.

Si consideri, a titolo esemplificativo, l'ipotesi in cui, nell'ambito di un processo civile di cui la Società è parte, un Esponente Aziendale versi denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché, in violazione dei termini processuali di legge, quest'ultimo acconsenta al deposito fuori termine di memorie o produzioni documentali della difesa della Società per evitare che quest'ultima incorra in decadenze.

E' opportuno sottolineare che tale fattispecie può realizzarsi, qualora la condotta sia posta in essere al fine di ottenere un vantaggio per la Società, anche nel caso in cui quest'ultima non rivesta la qualità di parte nel procedimento.

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)*

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a porre in essere un atto contrario ai doveri del suo ufficio, e tale offerta o promessa non venga accettata.

La fattispecie in esame può essere ravvisata nell'ipotesi in cui un Dipendente offra o prometta doni o regali ad un pubblico ufficiale affinché questi, ad esempio, ometta di denunciare all'autorità giudiziaria un'attività illecita posta in essere all'interno della Società.

A.2 AREE A RISCHIO

I Reati di cui alla presente Parte Speciale A trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio.

Nel già espresso intento della Società di perseguire la *best practice* nell'esercizio della propria attività operativa, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, così come sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte, ai fini della Parte Speciale A del presente Modello, nelle attività di seguito indicate.

1. Gestione dei rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti il Gruppo.

Il rischio teorico è legato alla presenza continua di contatti tra gli Esponenti Aziendali ed i Dipendenti della Società, ad esempio, con le Autorità di Vigilanza (Consob, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ecc.), quando tali rapporti (incluso l'invio di dati o informazioni) possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per il Gruppo stesso, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative.

2. Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e loro concreto impiego.

Il rischio teorico è collegato alle fasi in cui si realizza l'interazione tra l'ente pubblico finanziatore e gli Esponenti Aziendali, i Collaboratori Esterni e/o i Dipendenti, nonché all'ipotetico ricorso a comportamenti tali da indirizzare indebitamente gli esiti dell'assegnazione del finanziamento o la possibile distrazione delle somme dallo scopo per cui vengono erogate.

3. Espletamento di procedure e gestione dei rapporti correnti con gli enti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi e licenze da parte della P.A. per l'esercizio delle attività aziendali.

Il rischio teorico è legato alla presenza continua di contatti tra i Dipendenti della Società e i soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e all'ipotetica situazione in cui certi comportamenti della P.A. vengano indirizzati al fine di ottenere o facilitare, ovvero rimuovere ostacoli per, l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.

4. Assegnazione e gestione anche indiretta di specifici incarichi di consulenze esterne o di rappresentanza.

La rischiosità dell'attività è legata ad eventuali utilizzi distorti di tale strumento, finalizzati a veicolare denaro verso soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di influenzarne l'imparzialità e l'autonomia di giudizio.

5. Rapporti con le pubbliche autorità locali estere per conto della Società da parte degli agenti.

Il rischio teorico è collegato alle fasi in cui si realizza l'interazione tra la P.A. straniera ed i soggetti che interagiscono con essa per conto della Società, in considerazione dell'ipotetico ricorso a comportamenti tali da indirizzare indebitamente le decisioni dei pubblici funzionari stranieri.

6. Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.).

Il rischio teorico è quello dell'utilizzo di strumenti volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle verifiche/ispezioni, ovvero ad agevolare l'iter di perfezionamento delle autorizzazioni.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione della Società al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A. e nei rapporti con altri soggetti posti in essere dalla Società nell'espletamento dei compiti istituzionali, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari (Esponenti Aziendali e Collaboratori Esterni) nei confronti del Gruppo e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti, in generale, a conformarsi alle leggi vigenti ed a conoscere e rispettare tutte le procedure ed i regolamenti aziendali rilevanti, nonché i valori e le politiche di Gruppo.

Con riferimento alle regole aziendali, si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i principi contenuti nei seguenti documenti:

- (i) le procedure operative vigenti in materia di autorizzazioni e poteri di spesa ai fini della negoziazione e conclusione di contratti ed accordi gestiti centralmente, ovvero direttamente dai responsabili delle singole *business unit* della Società (si rimanda a quanto descritto nella *policy # 100*);
- (ii) le procedure operative interne volte a garantire la corretta regolamentazione ed il trasparente monitoraggio dell'affidamento di

specifici incarichi ai Collaboratori Esterni, nonché i relativi poteri di spesa (si rimanda a quanto descritto nella *policy # 103*);

- (iii) le procedure operative vigenti in materia di assegnazione delle forniture (si rimanda a quanto descritto nella *policy # 102*);
- (iv) le procedure operative poste a presidio del procedimento di valutazione ed approvazione delle richieste di investimento (si rimanda a quanto descritto nella *policy # 200*);
- (v) ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere nel Gruppo (si richiamano, a titolo esemplificativo, i regolamenti che disciplinano l'attività del Comitato per il controllo interno e del Comitato per la remunerazione);
- (vi) le procedure informative per l'assunzione e la formazione del personale (si richiamano, a titolo meramente esemplificativo, i moduli *MD-06-02*, *MD-06-03*, *MD-07-09* e *MD-06-12* in relazione ai programmi di formazione aziendale, nonché il modulo *MD-06-08* relativo alla formazione e all'affiancamento ai neoassunti);
- (vii) le procedure operative prescritte a tutela della rete aziendale (si richiama, a titolo esemplificativo, la *policy # 400*) e dell'utilizzo di *internet* nel documento programmatico sulla sicurezza adottato dalla Società (DPS).

I principi descritti nella presente Parte Speciale A si applicano, in via diretta, ai Dipendenti, agli Esponenti Aziendali e agli Organi Sociali della Società e, in forza di apposite clausole contrattuali, ai Collaboratori Esterni. Con riferimento a questi ultimi, deve essere resa nota, in particolare, l'adozione del Modello da parte della Società, la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi ivi contenuti costituirà per tali soggetti obbligo contrattuale.

In forza della presente Parte Speciale A è, dunque, fatto espresso divieto alle suddette categorie di soggetti di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di Reato;
- violare i principi e le procedure aziendali previste e/o richiamate nella presente Parte Speciale A.

2. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è vietato in particolare:

1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
2. offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo il cui valore non sia esiguo o sia eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).
3. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non può essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con le società del Gruppo o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizione di legge e, in ogni caso, non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la *brand image* del Gruppo. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. In ogni caso, qualora sorgano dubbi in merito alla legittimità di una spesa di cortesia, è opportuno richiedere sempre l'autorizzazione anche da parte del proprio superiore gerarchico diretto, il quale potrà darne comunicazione informativa all'OdV.

4. Le liberalità di carattere benefico o culturale eccedenti i valori sopra descritti ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizione legali; inoltre la funzione aziendale interessata predispone l'istruttoria e la sottopone all'Amministratore Delegato responsabile della Business Unit di riferimento, al Direttore Generale e al Presidente della Società. Di tali liberalità e/o contributi viene, inoltre, informato l'OdV;
5. accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera tali (o effettuati con modalità tali) da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello (ad esempio, assunzione di amici o parenti non professionalmente adeguati o seguendo procedure al di fuori di quelle normalmente poste in essere dalla Società);
6. eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti o dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso contrattualmente pattuito, alle caratteristiche del rapporto di consulenza o partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
7. riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione alla controprestazione dagli stessi eseguita;
8. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
9. destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

3. Ai fini dell'attuazione dei principi sopra enunciati, il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità e/o di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

4. Nell'ambito di tale sistema generale, gli strumenti organizzativi della Società (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) devono essere improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre Società del Gruppo);

- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

5. Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) ragionevole separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto preposto al suo controllo;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) evitare che, ove esistenti, i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su *target* di *performance* palesemente irraggiungibili.

A.3.1 Sistema di deleghe e procure

6. In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni rilevanti nelle Aree a rischio) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

7. Si intende per *delega* quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

8. Si intende per *procura* il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

9. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza vengono conferite delle procure di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

10. I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- d) tutti coloro (compresi i dipendenti o gli organi sociali delle altre Società del Gruppo) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso da parte della Società medesima;

- e) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- f) ciascuna delega deve definire in modo inequivoco i poteri del delegato, il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente ed, eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite;
- g) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- h) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

11. I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) le procure, sia speciali che generali, sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o, relativamente ai soggetti che svolgono la funzione di agente e/o procacciatore, come parti di specifico contratto di incarico di agenzia e/o procacciamento;
- b) le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici, ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extrabudget*, dai processi di determinazione dei poteri assuntivi, dai processi di monitoraggio delle operazioni rilevanti nell'ambito delle Aree a rischio da parte delle funzioni coinvolte;
- c) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- d) deve essere garantito un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere modificate e/o revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita originariamente la procura, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.);

- e) le procure indicano gli eventuali altri soggetti cui sono conferiti congiuntamente o disgiuntamente, in tutto o in parte, i medesimi poteri di cui alla procura conferita.

12. L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

A.4 SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Di ogni operazione rilevante individuata nell'ambito delle Aree a Rischio dovrà esser data debita evidenza.

Inoltre, ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo A.3, devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle regole ed ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività della Società in territorio italiano, sia all'estero:

1. ai Dipendenti, Organi Sociali e Collaboratori Esterni che, nello svolgimento delle funzioni o dei compiti ad essi facenti capo, intrattengono materialmente rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla medesima (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali, ovvero con clausola *ad hoc* nel relativo contratto per gli altri soggetti indicati). Ove necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta;
2. di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'OdV;
3. il reclutamento del personale avviene nel rispetto della prassi aziendale consolidata, che prevede una prima selezione ad opera della società di ricerca del personale di riferimento, ovvero, nel caso in cui la Società entri in possesso – per il tramite della voce “*Job opportunities*” attiva sul sito aziendale o mediante la procedura telefonica in uso – di candidature provenienti da soggetti con una professionalità adeguata al ruolo ricercato, direttamente dal

Responsabile della funzione Risorse Umane e dal Direttore Generale e, nel caso di personale di stabilimento, dal Direttore di Stabilimento insieme con il Direttore Generale.

Con riferimento all'assunzione dei candidati prescelti:

- (i) tutte le lettere di assunzione del personale che riveste la qualifica di dirigente o di quadro vengono firmate dal Presidente;
- (ii) tutte le lettere di assunzione di personale nell'ambito di una delle divisioni dei marchi della Società vengono firmate dall'Amministratore Delegato responsabile della divisione di riferimento.

Al momento dell'assunzione, viene richiesto a tutti i candidati prescelti il certificato degli eventuali carichi penali pendenti.

- 4. i contratti tra la Società e i Collaboratori Esterni devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- 5. i Consulenti, i Partner e i Fornitori devono essere scelti, nell'ambito delle deleghe/procure conferite al singolo procuratore e delle regole descritte nelle relative procedure aziendali vigenti, avendo riguardo unicamente alle competenze, esperienze, ai *curricula* degli stessi e il relativo rapporto deve essere instaurato e disciplinato con contratto scritto;
- 6. nei contratti con i Consulenti, con i Partner e i Fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione con cui i medesimi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o di *partnership*) e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto medesimo;
- 7. nei contratti con i Consulenti, i Partner e con i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse e/o penali);
- 8. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;

9. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali ai fini dell'ottenimento di concessioni autorizzazioni, licenze e denunce rivolte ad enti della P.A. devono essere complete e contenere solo elementi assolutamente veritieri;
 10. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività da parte di Partner, Consulenti o Fornitori, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
 11. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 ed alle altre normative dallo stesso richiamate, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere prontamente ed obbligatoriamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione aziendale coinvolta.
- 13.** Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di singole Società del Gruppo per lo svolgimento delle attività rilevanti nelle Aree a Rischio.

A.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività rilevanti nelle Aree a Rischio, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole e ai principi dettati dal presente Modello e dalle procedure operative interne adottate dalla Società (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato *reporting* verso gli organi deputati, ecc.).

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale.

E' riconosciuto espressamente all'ufficio dell'OdV il diritto di verificare periodicamente (attraverso i mezzi ritenuti più idonei e che possono comprendere sia controlli a campione sia l'acquisizione di attestazioni di conformità o di resoconti da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nella società controllate o collegata) la corrispondenza tra gli ordini di servizio e/o le approvazioni alle richieste di investimento e l'attività in concreto svolta dalla Società e dalle altre Società del Gruppo, con riguardo anche alle attività attinenti la gestione del patrimonio immobiliare del Gruppo.

L'OdV, inoltre, nell'ambito della verifica della corretta gestione delle risorse finanziarie, può operare controlli *ex post* a campione sulla regolare amministrazione delle spese legate ad iniziative in materia di tutela dell'ambiente e sicurezza.

Con riferimento ai Reati di cui alla presente Parte Speciale- A, la Società ha individuato più soggetti nel proprio organigramma aziendale a cui ha affidato il compito di informare l'OdV su eventuali eventi occorsi in Società che potrebbero, astrattamente, essere di interesse per l'OdV nella sua attività di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al Modello.

Il flusso informativo sarà ad evento ed, in ogni caso, una volta l'anno.

In particolare, il Sig. Martelli dovrà fornire all'OdV ogni informazione circa i nuovi finanziamenti e/o contributi pubblici ottenuti dalla Società, mentre il Sig. Quarta ed il Sig. Catellani circa eventuali verifiche, rispettivamente, dell'Agenzia delle Entrate o INPS/Inail/Ispettorato del Lavoro.

E', inoltre, compito dell'Organismo di Vigilanza della Società, sulla base di direttive emanate dall'OdV medesimo:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come sopra individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A. e nei confronti delle Autorità di Vigilanza;
Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai soggetti individuati nell'ambito dell'organigramma aziendale;

- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, dagli Esponenti Aziendali, dai Dipendenti e/o da terzi ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- d) indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.



PARTE SPECIALE "B"

REATI SOCIETARI

INDICE

PARTE SPECIALE "B"

	Pag.
B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)	78
B.2 AREE A RISCHIO	89
B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	90
B.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	95
B.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	95
B.4.2 Contratti	103
B.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	104

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "B".

B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale B, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

1. FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)*
- *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)*

La falsità nelle comunicazioni sociali è sanzionata da due diverse disposizioni incriminatrici – art. 2621 e 2622 cod. civ. – la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 cod. civ.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 cod. civ.) è costruita come un reato di danno.

L'ipotesi di Reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo, in modo idoneo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% (cinque per cento) o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1% (un per cento). In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10% (dieci per cento) da quella corretta.

Nelle due ipotesi da ultimo menzionate – c.d. falso sottosoglia o penalmente non rilevante – al contravventore è comunque applicata la

sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla direzione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

L'ipotesi di Reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo, in modo idoneo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori.

Entrambi i suddetti Reati si realizzano, dunque, (i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero (ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo, in definitiva, rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del Reato ovvero di terzi.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 cod. civ. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

La Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. Legge sulla Tutela del Risparmio) ha introdotto una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui

dalla falsità derivi un documento ad un numero rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali.

Soggetti attivi del Reato sono gli Esponenti Aziendali e il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari.

La fattispecie in esame si configura, a titolo esemplificativo, nel caso in cui si proceda ad una sottovalutazione delle attività, al fine di provocare la vendita delle azioni da parte del socio di minoranza ad un prezzo più basso.

- *Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)*

Tale ipotesi di Reato consiste nell'espone false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La natura tipica dei documenti in relazione ai quali la condotta delittuosa può essere posta in essere giova a delimitare il novero dei soggetti attivi del Reato, ancorché, in linea di principio, il medesimo si presenti quale reato comune (che può, quindi, essere commesso da "chiunque"), individuandoli in quei soggetti cui compete la redazione e trasmissione del prospetto (quali, ad esempio, gli amministratori nell'ambito di una operazione di sollecitazione all'investimento).

Quanto all'elemento oggettivo del Reato, si osserva che esso può oggi risultare integrato in entrambe le ipotesi – delittuosa e contravvenzionale – sia da una condotta commissiva (esposizione di false informazioni) sia da una condotta omissiva (occultamento di dati o notizie, la cui natura non è peraltro in alcun modo specificata dalla legge), richiedendosi per entrambe l'idoneità a indurre in errore i destinatari del prospetto.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla condotta di falsificazione od omissione di dati nel prospetto da pubblicare nell'ambito di una offerta

pubblica di acquisto, posta in essere al fine di impedire il raggiungimento da parte degli investitori di quel "fondato giudizio" sull'operazione richiesto dalle disposizioni del TUF.

- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)*

L'ipotesi di Reato di cui all'art. 2624 cod. civ. riguarda la falsificazione di attestazioni o nell'occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il Reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Sebbene i possibili autori di tale ipotesi di Reato siano i responsabili della società di revisione (reato proprio), i componenti degli Organi Sociali della Società e/o i Dipendenti della stessa possono, comunque, essere coinvolti a titolo di concorso. È, infatti, configurabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., degli Esponenti Aziendali o di altri soggetti della Società revisionata, qualora i medesimi abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Nonostante si tratti di un'ipotesi difficilmente realizzabile in pratica, la condotta criminosa in questione potrebbe ipotizzarsi nel caso in cui, ad esempio, un Esponente Aziendale collabori con la società di revisione in sede di valutazione dei cespiti patrimoniali in modo da occultarne le gravi perdite, così rappresentando una falsa situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società in modo da evitare un forte deprezzamento nel valore del titolo.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cod. civ.)*

Tale ipotesi di Reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° comma, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, 1° comma, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve, dunque, astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.

Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso in cui un amministratore della Società, nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per valutare e deliberare un'acquisizione societaria ad un prezzo eccessivo rispetto al reale valore della *target*, non comunichi agli altri consiglieri che sua moglie è proprietaria di una partecipazione di maggioranza nella società oggetto dell'acquisizione.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)*

Tale ipotesi di Reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del Reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale possono rispondere del Reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Tale fattispecie di Reato si configura, ad esempio, nel caso in cui l'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi la compensazione di un debito di un socio nei confronti della

Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, realizzando, in pratica, una restituzione indebita del conferimento.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)*

Tale ipotesi di Reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il Reato.

Come per la fattispecie sopra considerata, soggetti attivi del Reato sono gli amministratori. La legge, quindi, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale possono rispondere del Reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Tale Reato si configura, ad esempio, nel caso in cui l'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)*

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui gli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, procedano all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni emesse dalla società (o dalla società controllante), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che il Reato si estingue qualora il capitale sociale o le riserve vengano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Soggetti attivi del Reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Una delle ipotesi in cui tale fattispecie di Reato può ravvisarsi è rappresentata dall'acquisto di azioni proprie da parte della Società in assenza di utili distribuibili o altre eccedenze di bilancio disponibili, con conseguente riduzione del capitale reale senza una riduzione del capitale nominale.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)*

Tale ipotesi di Reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si tratta quindi di un Reato che può essere commesso con qualsiasi condotta che abbia come effetto quello di cagionare il danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il Reato.

Il Reato è punibile a querela di parte e soggetti attivi sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, tale fattispecie può configurarsi, a titolo esemplificativo, nel caso di esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si pensi all'ipotesi in cui dette operazioni vengano eseguite prima del termine di cui all'art. 2503, comma 1, cod. civ. (sempre che non ricorrano le eccezioni previste dal predetto articolo), ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)*

Tale ipotesi di Reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Tale fattispecie di Reato può ravvisarsi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui l'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi l'aumento di capitale sociale da liberarsi con un conferimento di beni sopravvalutati in misura rilevante.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)*

Tale ipotesi di Reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il Reato è perseguibile a querela della persona offesa. Inoltre, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il Reato.

Soggetti attivi del Reato sono esclusivamente i liquidatori.

Tale fattispecie delittuosa, presupponendo lo stato di liquidazione della Società, è oggi solo astrattamente configurabile.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

- *Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)*

Tale ipotesi di Reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci si applica la reclusione sino a un anno.

Le sanzioni sono, inoltre, raddoppiate ove si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea; in tal caso il Reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai Dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli Organi Sociali o alla società di revisione.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 cod. civ., che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
 - sulle attività di controllo del Collegio Sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-*bis* cod. civ., che prevedono il potere dei sindaci di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari;
 - sulle attività delle società di revisione, previste dalle leggi in materia, quali ad esempio quelle disciplinate dagli articoli da 2409-*bis* a 2409-*septies* cod. civ..
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)*

Tale ipotesi di Reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il Reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea, oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione

all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto.

4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

- *Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)*

Tale ipotesi di Reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche tale Reato si configura come reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Sulla portata di tale Reato per le società quotate e sulle misure da predisporre per evitarne il verificarsi, si rimanda anche a quanto riportato nella Parte Speciale "C".

La fattispecie può ravvisarsi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un Amministratore Delegato della Società diffonda al mercato la notizia falsa del prossimo raggiungimento di un accordo commerciale con altra società *leader* del settore: notizia, come tale, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante un titolo non quotato della Società (ad esempio, ove emesso, un titolo di tipo obbligazionario).

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)*

Tale fattispecie di Reato può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti

la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- o la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del Reato sono gli Esponenti Aziendali e il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari. Tale ipotesi si distingue dunque dal Reato comune previsto dall'art. 170-*bis* del TUF (rubricato "Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob"), non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-*ter* del Decreto, che sanziona il comportamento di "chiunque", fuori dai casi previsti dall'art. 2638 cod. civ., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

Tale fattispecie di Reato si configura, a titolo esemplificativo, nel caso di omissione delle dovute comunicazioni alla Consob in merito all'avvenuta acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli da parte dell'Autorità di Vigilanza.

B.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale B, le seguenti:

1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci, ovvero al pubblico in generale, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);
2. la predisposizione di prospetti informativi;
3. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui ai punti 1 e 2) relativi comunque alla Società ed al Gruppo;
4. la gestione dei rapporti con la società di revisione;
5. la predisposizione di comunicazioni alle Autorità di Vigilanza o altre Istituzioni pubbliche e la gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ecc.);
6. il compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione della Società al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Dipendenti, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti del Gruppo e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Consulenti ed i Partner, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti chiamati a collaborare con gli stessi – con riferimento alla rispettiva attività – devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi, che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- le regole di *corporate governance* adottate in recepimento del Codice di autodisciplina delle società quotate e della normativa societaria e regolamentare rilevante;
- Il Codice di *Internal Dealing*;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- le procedure amministrativo contabili per la formazione del bilancio di esercizio e consolidato e della semestrale;

- le istruzioni operative e le procedure adottate dalla Società in materia di pianificazione della contabilità generale e di contabilità industriale;
- il Codice di procedura per le Operazioni con Parti Correlate;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo vigente.

Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello, nonché i principi di comportamento descritti nei documenti sopra richiamati, che risultano ad essi riferibili in relazione all'attività svolta, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà per loro un obbligo contrattuale.

In particolare, nell'espletamento delle attività rilevanti nelle Aree a Rischio, gli Esponenti Aziendali ed i Dipendenti, in via diretta, ed i Consulenti e i Partner, per il tramite di apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé taluna delle fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- (ii) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- (iii) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure amministrativo contabili, nelle istruzioni operative e nelle procedure adottate dalla Società in

materia di pianificazione della contabilità generale e di contabilità industriale;

4. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- (ii) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;

5. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;
- (ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

6. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e del mercato, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione e nei confronti del mercato, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - (ii) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o del Gruppo;
 - (iii) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
7. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- (ii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possano essere distribuite per legge;
- (iii) acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- (iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- (v) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;

- (vi) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- 8. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, suscettibili di provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni o in un mercato regolamentato, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale "C";
- 9. assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

B.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

B.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo B.2, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali ed i Dipendenti che collaborano con questi ultimi sono tenuti a rispettare.

1. Con riferimento alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni, dirette ai soci ovvero al pubblico, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo, i Destinatari sono tenuti a rispettare le seguenti procedure.

1.A) il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari:

a) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa.

Sono elementi del sistema di controllo interno contabile:

- le procedure amministrativo – contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;

- il *risk assessment*;

- la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli chiave;

- il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni;

b) rilascia - in occasione della predisposizione degli atti e delle comunicazioni della Società indirizzate al mercato che espongono dati contabili relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo, ed ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infrannuali delle Società, nonché del bilancio consolidato di Gruppo - apposita dichiarazione scritta attestante la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili degli

atti e delle comunicazioni della Società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della Società stessa;

c) verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato del Gruppo e della relazione semestrale:

i. l'adeguatezza, in relazione alle caratteristiche dell'impresa, e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci o della relazione semestrale nel corso del periodo, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e delle altre Società del Gruppo;

ii. che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società e delle altre Società del Gruppo unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti, ovvero che la relazione intermedia sulla gestione, ove redatta, contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui all'art. 154-ter, comma 4, del TUF.

L'attestazione dovrà essere resa secondo il modello stabilito dalla Consob.

Con riferimento alle società controllate, tali attestazioni dovranno essere trasmesse in originale al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società, che a sua volta le trasmetterà in copia all'OdV.

1.B) Il Consiglio di Amministrazione della Società vigila affinché il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, per l'esercizio dei compiti attribuiti, disponga di adeguati poteri e mezzi, assicurando l'adeguata rispondenza dei ruoli e dei rapporti nell'ambito della struttura organizzativa della Società.

1.C) Ai fini e nell'ambito dell'espletamento delle sue attribuzioni al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società sono garantite le seguenti circostanze e riconosciute le facoltà di seguito indicate:

- ha una posizione di adeguato livello che gli assicuri l'autonomia e l'indipendenza necessarie per lo svolgimento del proprio incarico;
- ha libero accesso ad ogni informazione all'interno sia della Società che delle Società del Gruppo;

- dialoga periodicamente con gli Organi Sociali;
- ha facoltà di approvare le procedure aziendali quando esse abbiano impatto sul bilancio civilistico e consolidato e sui documenti soggetti ad attestazione;
- partecipa alla definizione ed all'organizzazione dei sistemi informativi che abbiano impatto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- ha facoltà di proporre modifiche strutturali alle componenti del sistema di controlli interni considerate inadeguate;
- segnala al Consiglio di Amministrazione l'eventuale mancata attuazione delle procedure o dei processi ritenuti adeguati e suggerisce le possibili contromisure da adottare e le eventuali necessità di spesa per l'assolvimento dell'incarico;
- organizza un'adeguata struttura nell'ambito dell'area di attività assegnatagli, utilizzando le risorse disponibili e, ove necessario, richiedendo l'implementazione delle risorse medesime;
- utilizza i sistemi informativi e per il controllo di gestione;
- ha facoltà di avvalersi della funzione di Internal Audit al fine di individuare i processi di competenza rientranti nell'ambito dell'incarico.

2. Nelle attività di predisposizione dei prospetti informativi dovranno essere osservate le seguenti procedure:

- acquisizione – ove una verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengono da fonti esterne – di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- accertamento dell'idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla predisposizione di tali documenti;
- obbligo per ogni Società, nella fase di raccolta degli elementi necessari alla predisposizione dei prospetti informativi, di rilasciare una dichiarazione di veridicità, correttezza, precisione e completezza in ordine alle informazioni e ai dati forniti, secondo gli stessi principi procedurali previsti al precedente punto 1 del presente paragrafo B.4.1.

Dovrà inoltre essere svolto, anteriormente all'avvio dei lavori per la predisposizione del prospetto, un idoneo programma di formazione di tutti i soggetti della Società coinvolti nell'attività in questione, finalizzato a rendere edotti gli stessi della normativa vigente in materia e delle fattispecie concrete integranti gli estremi del Reato di falso in prospetto, nonché a fornire adeguato supporto ed informazione tecnica ai fini dello svolgimento delle attività di competenza.

3. Nelle attività di predisposizione, gestione e divulgazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti la Società ed il Gruppo, è fatto obbligo ai Destinatari di attenersi a quanto previsto:

- nel Codice di *Internal Dealing* adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 28 aprile 2006 e successive integrazioni, con particolare riferimento alla procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da persone rilevanti;
- nelle regole di *corporate governance* adottate dalla Società in recepimento del Codice di autodisciplina delle società quotate e della normativa societaria e regolamentare rilevante;

4. Allo scopo di predisporre dei presidi idonei ad evitare la commissione di Reati Societari da parte della società di revisione, anche in ipotesi di tipo concorsuale con Esponenti Aziendali e Dipendenti, ed in conformità con quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti, nell'instaurazione e nella successiva gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti procedure e norme comportamentali.

4.A) Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle seguenti situazioni d'incompatibilità e, comunque, ove non rientranti in quelle di seguito descritte, delle situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni del Regolamento Emittenti in materia:

- detenzione di un interesse finanziario nella Società e/o nelle altre Società del Gruppo da parte:
 - (i) della stessa società di revisione incaricata o di coloro che fanno parte del relativo gruppo di revisione e della catena di comando,
 - (ii) dei soci e degli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, ovvero dei soci e degli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - (iii) di familiari stretti di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di

- revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione;
- sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni tra la Società e/o le altre Società del Gruppo, gli Esponenti Aziendali delle stesse, da un lato, e i seguenti soggetti, dall'altro lato:
 - (i) la società di revisione stessa, coloro che fanno parte del relativo gruppo di revisione e della catena di comando;
 - (ii) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - (iii) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione;
 - prestazione di lavoro autonomo o subordinato in favore della Società e/o le altre Società del Gruppo da parte di:
 - (i) coloro che fanno parte del relativo gruppo di revisione e della catena di comando;
 - (ii) soci e/o amministratori della società di revisione;
 - (iii) soci e/o amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - sussistenza di una delle seguenti situazioni, capaci di influire sul processo decisionale della società di revisione:
 - a) partecipazione al capitale della società di revisione da parte della Società;
 - b) partecipazione al capitale della società di revisione da parte di altra Società del Gruppo;
 - c) titolarità da parte di un Esponente Aziendale della Società di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione contabile.
 - partecipazione agli Organi Sociali o assunzione della funzione di direttore generale o Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari nella Società e/o in altra Società del Gruppo, a meno che non sia decorso almeno un triennio

dalla cessazione dei relativi incarichi o rapporti di lavoro, da parte dei seguenti soggetti:

- (i) coloro che fanno o hanno fatto parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - (ii) i soci e gli ex soci, gli amministratori e gli ex amministratori della società di revisione;
 - (iii) i soci e gli ex soci, gli amministratori e gli ex amministratori di un'entità della rete che lavora nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico.
- partecipazione agli Organi Sociali della Società o svolgimento in quest'ultima di funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa, da parte dei seguenti soggetti:
 - a) familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione;
 - b) familiari dei soci e degli amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

Sono fatte salve ulteriori cause di incompatibilità, qualora, in relazione a circostanze diverse da quelle rappresentate ai punti precedenti, possa comunque risultare compromessa, in casi specifici, l'indipendenza del revisore.

Tali cause di incompatibilità saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato per il Controllo Interno in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione.

- 4.B) Una volta rispettati tali criteri d'incompatibilità, nell'ambito della gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno altresì essere osservate i seguenti principi:
- identificazione del personale all'interno della funzione Amministrazione della Società, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;
 - garanzia della possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'OdV al fine di verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
 - osservanza del divieto di attribuire alla società di revisione o ad altre società appartenenti alla medesima rete nonché ai soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate, o che la controllano ovvero

che sono sottoposte a comune controllo, alcuno dei seguenti servizi della Società:

- tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;
- servizi attuariali;
- gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- prestazione di difesa giudiziale;
- altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia ed, in particolare, alle norme regolamentari di cui al Regolamento Emittenti;
- osservanza del divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della Società con funzioni di direzione e supervisione, ai soci, ed agli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società legate a quest'ultima da rapporto di controllo, cariche negli Organi Sociali della Società o del Gruppo, ovvero di stipulare con i medesimi soggetti dei contratti di lavoro autonomo o subordinato aventi ad oggetto funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un triennio:
 - i) dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico; ovvero
 - ii) dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano (secondo la nozione di controllo fornita dall'art. 93 del TUF);
- preventiva autorizzazione da parte del Comitato per il Controllo Interno della Società per l'attribuzione alla stessa società di revisione di qualunque incarico, comunque ricompreso nelle attività di revisione contabile, ma diverso dall'incarico conferito ai sensi dell'art. 155, comma 1, lettere a) e b) del TUF.

5. Nelle attività relative alla predisposizione di comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e altre Istituzioni pubbliche e nella gestione dei rapporti con le stesse, deve essere assicurato il rispetto:

- a) delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali soggetti;
- b) degli obblighi di trasmissione ai medesimi dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore, ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità di Vigilanza (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

In conformità a quanto sopra, la Società adotta procedure per la gestione e il controllo delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza, in adempimento delle quali:

- a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto a), con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
- c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità di Vigilanza, una adeguata collaborazione da parte delle funzioni aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle predette Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse funzioni aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità di Vigilanza, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;
- d) il responsabile incaricato di cui al precedente punto c) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità di Vigilanza, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV nonché agli altri uffici delle funzioni aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

6. Nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi sia con parti correlate, poste in essere dalla Società

direttamente ovvero per il tramite di una società appartenente al Gruppo, è fatto obbligo agli Esponenti Aziendali di attenersi a quanto prescritto:

- a) nel Codice di procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 15 febbraio 2005 e successive integrazioni;
- b) nelle ulteriori regole di *corporate governance* adottate dalla Società in recepimento del Codice di autodisciplina delle società quotate e della normativa societaria e regolamentare rilevante.

B.4.2 Contratti

Nei contratti con i Consulenti, i Partner e con i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello (es. clausole risolutive espresse e/o penali).

B.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del Reati in materia di falsità nelle comunicazioni sociali, prospetti e relazioni;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale o Dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni;
- c) con riferimento alle altre attività rilevanti nelle Aree a Rischio:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle istruzioni operative e delle procedure interne;
 - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e al mercato e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari delle Autorità medesime;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati Societari;
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale o Dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Con riferimento ai Reati di cui alla presente Parte Speciale - B, la Società ha individuato più soggetti nel proprio organigramma aziendale a cui ha

affidato il compito di informare l'OdV su eventuali eventi occorsi in Società che potrebbero, astrattamente, essere di interesse per l'OdV nella sua attività di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al Modello.

Il flusso informativo sarà ad evento ed, in ogni caso, una volta l'anno.

In particolare, i Sig.ri Quarta e Vultaggio dovranno comunicare all'OdV ogni segnalazione pervenuta dal Collegio Sindacale della Società o dalla società di revisione.



PARTE SPECIALE "C"

MARKET ABUSE

INDICE
PARTE SPECIALE "C"

	Pag.
C.1 LE FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO AMMINISTRATIVO DI MARKET ABUSE (art. 25- <i>sexies</i> del Decreto e art. 187- <i>quinquies</i> del TUF)	109
C.1.1 Le Informazioni Privilegiate	114
C.2 AREE A RISCHIO	116
C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	117
C.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	122
C.4.1 Principi procedurali	122
C.4.2 Contratti	131
C.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV	132

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "C".

C.1 LE FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO AMMINISTRATIVO DI MARKET ABUSE (art. 25-*sexies* del Decreto e art. 187-*quinquies* del TUF)

La presente Parte Speciale C si riferisce alle fattispecie di Reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I-*bis* del TUF, rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato", e specificamente alle disposizioni di cui ai capi II (sanzioni penali) e III (sanzioni amministrative).

In virtù di tali disposizioni, infatti, l'Ente può incorrere in responsabilità sia nel caso in cui vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio i Reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), sia ove le condotte poste in essere non integrino tali fattispecie di reato ma si configurino come illeciti amministrativi (secondo quanto previsto agli artt. 187-*bis* TUF per l'abuso di informazioni privilegiate e 187-*ter* TUF per la manipolazione del mercato).

Nel caso in cui le condotte illecite integrino gli estremi dei Reati di cui ai suddetti artt. 184 e 185 del TUF, la responsabilità dell'ente troverà fondamento nell'art 25-*sexies* del D. Lgs. 231/01; nel caso in cui, invece, le condotte siano da ricondurre alle ipotesi di illecito amministrativo di cui agli artt. 187-*bis* 187-*ter* del TUF, l'ente sarà responsabile *ex art.* 187-*quinquies* TUF.

In particolare, l'art. 25-*sexies* del Decreto ha ampliato le categorie dei Reati della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto stesso, includendovi le fattispecie normative di cui al suddetto capo II della Parte V, Titolo I-*bis* del TUF e prevedendo, in relazione alla commissione di tali Reati, l'applicabilità all'Ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote (cioè circa un milione e mezzo di euro). Quando l'Ente è responsabile in relazione ad una pluralità di Reati commessi con un'unica azione od omissione, ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica, peraltro, la sanzione pecuniaria prevista per la fattispecie più grave aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro).

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione potrà, infine, essere aumentata fino ad un importo pari a dieci volte tale prodotto o profitto.

Si descrivono, qui di seguito, le singole fattispecie di Reato contemplate dall'art. 25-*sexies* del Decreto:

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)*

La fattispecie punisce chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averle apprese nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica (cd. *insiders primari*):

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari² (ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea), utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni);
- c) raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

² Per "strumenti finanziari" si intendono: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

La norma punisce, inoltre, i cd. *criminal insider*, ossia i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra (è il caso, ad esempio, del "pirata informatico" che, a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive* e le utilizzi a scopi speculativi).

A titolo esemplificativo, tale Reato può configurarsi nel caso in cui il Responsabile della funzione Finanza della Società, abusi di un'informazione privilegiata relativa alla Società medesima disponendo, nell'interesse o vantaggio della stessa, operazioni su azioni della Società.

- *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)*

La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea) (c.d. aggioaggio negoziativo).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, preme ribadire che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

A titolo esemplificativo, tale Reato può configurarsi nel caso in cui il Responsabile della funzione Finanza della Società impartisca ordini di compravendita relativi ad uno o più specifici strumenti finanziari o a contratti derivati, in prossimità della fine delle negoziazioni in modo da alterarne il prezzo finale (trattasi, in tal caso, di manipolazione negoziativa).

La Legge Comunitaria 2004, ha introdotto il sistema del cd. "doppio binario" per cui, come sopra anticipato, alle ipotesi penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato descritte, possono aggiungersi per le medesime condotte ipotesi di illecito amministrativo, secondo quanto previsto dagli artt. 187-*bis* e 187-*ter* della Parte V, Titolo I-*bis*, capo III del TUF.

Le prime sono accertate e sanzionate dalla magistratura penale, le seconde direttamente ed autonomamente dalla Consob.

Atteso quanto sopra, con riferimento a tali ipotesi di illecito amministrativo ed in aggiunta alla responsabilità personale di colui che materialmente ha compiuto l'illecito, la Società può essere dichiarata responsabile in virtù di quanto previsto all'art. 187-*quinquies* TUF per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Le definizioni degli illeciti amministrativi relativi all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato riprendono quelle delineate nelle rispettive fattispecie penali ma hanno una portata più ampia ed inoltre se ne distinguono richiedendo, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa e non necessariamente il dolo.

A tale titolo l'Ente può essere ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (con sanzioni che possono arrivare, rispettivamente, fino a quindici milioni di euro e fino a venticinque milioni di euro, ed essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo)³.

L'articolo 187-*quinquies* del TUF non distingue, ai fini dell'onere della prova, il caso in cui l'autore della condotta illecita cui è collegata la responsabilità amministrativa dell'ente sia un soggetto apicale o, invece, in posizione subordinata, prevedendo in entrambe le ipotesi l'onere probatorio in capo alla persona giuridica.

Si descrivono qui di seguito le fattispecie previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del TUF:

³ Si ricorda, inoltre, che l'ente sarà anche responsabile in solido nel pagamento di sanzioni amministrative con diritto di regresso (*ex art. 195, comma 9, del TUF*) nonché responsabile civilmente, in via sussidiaria, per il pagamento della multa e dell'ammenda in caso di insolvibilità della persona fisica condannata (*ex art. 197 c.p.*).

- *L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)*

La disposizione di cui all'art. 187-bis TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli *insiders* primari già punite come reato dall'art. 184 TUF (ossia da "chiunque" sia "in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio"), sia quelle realizzate dagli *insiders* secondari (o *tippees*, cioè coloro che direttamente o indirettamente abbiano ottenuto dagli *insiders* primari accesso all'informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisca rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli *insiders* primari.

L'unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli *insiders* secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa ("la sanzione prevista al comma 1" dell'art. 187-bis "si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti").

Si sottolinea, inoltre, che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.

- *L'illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF).*

La disposizione di cui all'art. 187-ter TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o "siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari", a prescindere quindi dagli effetti (laddove l'art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano "concretamente idonee" ad alterare i prezzi). Anche in questo caso il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale.

La definizione dell'illecito amministrativo relativo alla manipolazione di mercato risulta dunque più dettagliata rispetto all'illecito penale e comprende:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) gli altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Il comma 4 dell'articolo in esame prevede che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostra di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato, sulla base delle valutazioni compiute dalla Consob ai sensi dell'articolo 40 ("*Criteri per l'ammissione delle prassi*") del Regolamento Mercati.

C.1.1 Le Informazioni Privilegiate

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'*insider trading* e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, artt. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento Emittenti.

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF, si ritengono di carattere privilegiato le informazioni aventi le seguenti caratteristiche (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- di carattere preciso, nel senso che:
 - i) deve trattarsi di informazioni inerenti a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno (il riferimento è ai casi in cui la notizia è in via di formazione e riguarda eventi non ancora verificatisi, si pensi al caso caratterizzato dalla notizia che una società quotata stia per lanciare un'offerta pubblica di acquisto, oppure il caso riguardante un piano strategico di riposizionamento produttivo di una società emittente titoli quotati nei mercati regolamentati italiani);
 - ii) deve trattarsi di informazioni specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata,

in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;

- non ancora rese pubbliche;
- concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani o uno o più strumenti finanziari negoziati sul mercato dei capitali (il riferimento riguarda sia le cd. *corporate information*, cioè le informazioni relative a fatti generati o provenienti dalla società emittente relativi, ad esempio, alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente, sia le cd. *market information*, cioè le informazioni relative a fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla *market position* dell'emittente);
- *price sensitive* secondo l'investitore ragionevole, nel senso che deve trattarsi di un'informazione che, se resa pubblica, presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Il recepimento della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato ha apportato rilevanti innovazioni al sistema informativo previsto dal TUF e dalla Consob per le società quotate.

La Consob, infatti, nell'ambito del Regolamento Emittenti, conformemente alle previsioni normative introdotte nel Titolo III, Capo I artt. 114 e segg. del TUF, ha disciplinato le modalità e i termini delle comunicazioni al pubblico dei flussi informativi aventi ad oggetto fatti *price sensitive* da quest'ultimo previste.

In relazione a tali modifiche, la Consob⁴ ha, inoltre, fornito indicazioni ed interpretazioni sul corretto adempimento di tali obblighi informativi, in parte riportati nel successivo capitolo C.4.1.

⁴ Cfr., in particolare, la Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006.

C.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale C, le seguenti:

7. gestione dell'informativa pubblica (rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari, agenzie di *rating*, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati);
8. gestione di Informazioni Privilegiate relative alla Società, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di *asset* significativi, operazioni di *merger & acquisition*;
9. redazione dei documenti contabili e dei prospetti informativi concernenti la Società e le altre Società del Gruppo, destinati al pubblico per legge o per decisione della Società;
10. in astratto, acquisizione/vendita/emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, sui mercati regolamentati.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione della Società al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti, già definiti nella Parte Generale:

- Esponenti Aziendali e i Dipendenti chiamati a collaborare con i primi,
- Collaboratori Esterni.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati e degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi procedurali e i comportamenti che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato e di illecito amministrativo contemplate nella presente Parte Speciale.

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari, con riferimento a e/o sulla base di Informazioni Privilegiate assunte in funzione della propria posizione all'interno del Gruppo o per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo, e relative, direttamente o indirettamente, alla Società e/o alle altre Società del Gruppo, ovvero ad altre società emittenti e/o ai titoli da queste emesse, di:

- 1) utilizzare Informazioni Privilegiate assunte per negoziare, direttamente o indirettamente, titoli quotati, comunque per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la Società o le altre Società del Gruppo;
- 2) rivelare a terzi le Informazioni Privilegiate, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le parti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;

- 3) raccomandare o indurre un soggetto ad effettuare, sulla base di Informazioni Privilegiate, acquisti, vendite ed altre operazioni sugli strumenti finanziari;
- 4) diffondere con modalità inadeguate un'informazione Privilegiata in violazione della disciplina vigente in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette ad obblighi di comunicazione;
- 5) diffondere informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, al fine di muovere il prezzo dei titoli, contratti derivati, o attività sottostanti verso una direzione che favorisca un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione;
- 6) effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo - cd. *wash trades* (operazioni fittizie). Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato;
- 7) inserire ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi) - cd. *placing orders with no intention of executing them* (inserimento di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli). Una variante di questo comportamento, parimenti vietata, consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo;
- 8) al di fuori di ipotesi legittime e conformi alle regole di mercato come i cd. *cross order*, agire di concerto con altri soggetti (es. intermediari, soggetti con un elevato numero di partecipazioni sul titolo), immettendo simultaneamente ordini di acquisto e di vendita aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi - cd. *improper matched orders* (ordini abbinati in modo improprio);
- 9) effettuare una o più operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per fornire l'apparenza di un'attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario - cd. *painting the tape* (artefare il quadro delle operazioni);
- 10) acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni con lo scopo di alterare il

prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato – cd. *marking the close* (ossia, segnare il prezzo in chiusura. Tale comportamento, che in genere può essere posto in essere in qualsiasi giorno di negoziazione, è infatti, spesso, associato ai giorni in cui scadono contratti derivati o ai giorni in cui vengono calcolate, annualmente o trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni);

- 11) acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato allo scopo di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
- 12) effettuare operazioni sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali – cd. *colluding in the after market of an initial public offer* (colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico);
- 13) abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante;
- 14) concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del *rating* degli strumenti finanziari emessi – cd. *creation of a floor in the price pattern* (costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi). Tale comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa;
- 15) concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati – cd. *trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market* (vale a dire, operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato. Ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. Si tenga presente che le

- operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);
- 16) concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi - cd. *concealing ownership* (celare la proprietà). Tale comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato;
 - 17) diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse - cd. *dissemination of false or misleading market information through media, including internet, or by any other means* (diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo);
 - 18) aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo, ingannando così gli altri operatori del mercato, i quali in virtù del risultante effetto sul prezzo sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti; il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati - cd. *pump and dump* (letteralmente, gonfiare e scaricare);
 - 19) prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo - cd. *trash and cash* (screditare e incassare);
 - 20) agire di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette - cd. *opening a position and closing it immediately after its public disclosure* (aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico);
 - 21) realizzare un'inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio di Informazioni Privilegiate relative alle società stessa;

- 22) realizzare operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;
- 23) cancellare ordini per quantitativi importanti pochi secondi prima del termine dell'asta a chiamata elettronica determinando una significativa variazione del prezzo teorico dell'asta e, quindi, del prezzo dell'asta;
- 24) vendere tutti i titoli che si possiedono in portafoglio per investire la liquidità ricavata su uno specifico strumento finanziario.

C.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

C.4.1 Principi procedurali

Coerentemente con la normativa regolamentare Consob, il sistema di *corporate governance* e la disciplina dell'*internal dealing* e le procedure adottate dalla Società per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni, devono essere rispettate le disposizioni di seguito descritte.

1. *Obblighi informativi e divulgazione dell'informativa esterna*

Si riassumono di seguito gli obblighi informativi previsti a carico dei seguenti soggetti:

- emittenti quotati e soggetti che li controllano (di seguito "i Soggetti Obbligati");
- Esponenti Aziendali;
- emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine;
- soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 TUF (vale a dire che detengono azioni in misura superiore al due per cento del capitale sociale di un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine, o emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere) o che partecipano ad un patto previsto dall'art. 122 TUF (vale a dire, ad un patto parasociale avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano).

Per quanto attiene agli obblighi relativi alle comunicazioni previsti dall'art. 114 TUF a carico dei Soggetti Obbligati, concernenti le Informazioni Privilegiate di cui all'art. 181 TUF valgono i principi di seguito richiamati.

- Gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114 TUF a carico dei Soggetti Obbligati, concernenti le Informazioni Privilegiate di cui all'art. 181 TUF che riguardano direttamente o indirettamente la Società, sono ottemperati quando al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento "*sebbene ancora non formalizzati*", il pubblico sia stato informato senza indugio (ai sensi dell'art. 66, comma 1, Regolamento Emittenti).

Come precisato dalla Consob⁵, la dizione "non ancora formalizzati" si riferisce a eventi o circostanze comunque già verificatesi, in relazione alle quali manca tuttavia la definitiva ufficializzazione.

La decisione di procedere alla pubblicazione delle Informazioni Privilegiate comporta la verifica dell'idoneità delle notizie ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari, tramite criteri idonei a garantire la massima trasparenza.

In particolare, quando sussistano ragionevoli dubbi circa l'idoneità delle citate informazioni ad influenzare sensibilmente l'andamento delle quotazioni, la Società dovrà, in presenza degli altri elementi caratterizzanti l'informazione da comunicare, provvedere senza indugio ad informare il pubblico, secondo le modalità previste dall'art. 66 del Regolamento Emittenti, assicurando in ogni caso che l'informazione sia sufficientemente completa da consentire di valutare adeguatamente l'effettiva influenza della notizia sul prezzo degli strumenti finanziari.

La pubblicazione di tali informazioni deve avvenire mediante invio di un comunicato alla società di gestione del mercato, che lo metterà a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa nonché alla Consob (ai sensi dell'art. 66, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti).

A tal riguardo, i Soggetti Obbligati dovranno assicurare che:

- a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;
- b) ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico venga a questo comunicata senza indugio;
- c) la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate ed il *marketing* delle attività dei Soggetti Obbligati non devono essere combinate tra di loro in modo da risultare fuorvianti (*ex art. 66, comma 6, lett. c)*, del Regolamento Emittenti). La Consob⁶ ha precisato che il termine "*marketing*" include, nella fattispecie considerata, qualsiasi tipologia di attività promozionale;
- d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori ed in tutti gli Stati membri in cui gli strumenti finanziari della Società sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

⁵ Con Comunicazione n. DME/6027054 del 28 marzo 2006 cit..

⁶ Con Comunicazione n. DME/6027054 del 28 marzo 2006 cit..

La Società dovrà, inoltre, pubblicare i comunicati diffusi dalla stessa sul proprio sito Internet, ove disponibile, entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione e conservarlo sul medesimo per almeno due anni (ai sensi dell'art. 66, comma 5, del Regolamento Emittenti); la corretta tenuta del sito Internet dell'emittente implica tra l'altro il rispetto delle seguenti modalità procedurali:

- a) riportare i dati e le notizie nelle pagine web secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione della comunicazione finanziaria agli investitori, evitando, in particolare di perseguire finalità promozionali;
- b) indicare in chiaro, in ciascuna pagina web, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
- c) assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;
- d) diffondere nel più breve tempo possibile un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito;
- e) mettere a disposizione del pubblico tramite Internet i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicurare che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
- f) indicare, con riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale o di una sua sintesi, esplicitando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato integrale.

La Società dovrà altresì comunicare al pubblico, secondo le modalità appena descritte:

- a) le proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato, nella relazione semestrale, nonché le informazioni e le situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquistato un sufficiente grado di certezza;
- b) le deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il

bilancio consolidato, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali (*ex art. 66, comma 7, del Regolamento Emittenti*).

Inoltre, qualora, in presenza di notizie di pubblico dominio, non diffuse con le modalità indicate dall'art. 66 del Regolamento Emittenti (cd. *rumor*) concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, od operazioni di finanza straordinaria relative alla Società, il prezzo degli stessi strumenti dovesse variare rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, i Soggetti Obbligati devono pubblicare, con le modalità prescritte, un comunicato circa la veridicità delle stesse notizie, integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa (ai sensi dell'art. 66, comma 8, del Regolamento Emittenti).

- I Soggetti Obbligati hanno facoltà di ritardare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al mercato, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali, al fine di non pregiudicare i loro interessi legittimi (*ex art. 66-bis del Regolamento Emittenti, che trova la propria fonte normativa nel comma 3 dell'art. 114 TUF*).

Sono circostanze rilevanti che legittimano tale facoltà quelle in cui la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente stesso, ovvero dar luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.

In particolare, la Consob identifica due fattispecie specifiche che rientrano senza dubbio tra tali circostanze rilevanti:

- a) la prima è rappresentata dall'ipotesi in cui vi siano delle negoziazioni in corso e vi sia il rischio che la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito, ovvero la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, e la comunicazione al pubblico delle informazioni rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, pregiudicando la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;
- b) la seconda fattispecie riguarda il caso di decisioni adottate o contratti conclusi dall'organo amministrativo di un'emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi; il ritardo può essere ammesso a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione combinata con il

simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

- I Soggetti Obbligati che si avvalgono del ritardo della comunicazione devono osservare le procedure necessarie e idonee a garantire la riservatezza delle informazioni e comunicare senza indugio le Informazioni Privilegiate nel momento in cui tale riservatezza dovesse venire meno (*ex art. 66-bis* comma 3, del Regolamento Emittenti). Tali soggetti sono, inoltre, tenuti a comunicare senza indugio alla Consob il ritardo e le motivazioni (*art. 66-bis*, comma 4, del Regolamento Emittenti). A seguito di tale comunicazione, ovvero avuta notizia in altro modo di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, la Consob (*ex art. 66-bis*, comma 5, del Regolamento Emittenti) può obbligare i soggetti interessati a procedere alla comunicazione e, in caso di loro inottemperanza, provvedere a spese degli interessati.
- I Soggetti Obbligati devono, inoltre, dare integrale comunicazione al pubblico di tutte quelle Informazioni Privilegiate che, intenzionalmente o meno, abbiano trasmesso, nell'esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, a terzi non soggetti ad alcun obbligo di riservatezza (*ex art. 114*, comma 4, del TUF); la comunicazione deve avvenire simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.
- La Consob può, anche in via generale, richiedere ai Soggetti Obbligati, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 del TUF o che partecipano a un patto previsto dall'art. 122 del TUF, come sopra individuati, che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione al pubblico.
In caso di inottemperanza l'Autorità può provvedere direttamente a spese del soggetto inadempiente (*ex art. 114* comma 5, del TUF, dapprima sostituito dall'art. 14 Capo III della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e poi modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 195).
- I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nella Società, i dirigenti che hanno regolare accesso alle

Informazioni Privilegiate di cui all'art. 181 del TUF e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detiene azioni in misura pari al dieci per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona (ai sensi dell'art. 114 comma 7, del TUF).

In particolare, i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori e le "persone rilevanti" della Società (di cui al successivo paragrafo 3), i componenti degli organi amministrativi e di controllo della società del Gruppo la cui partecipazione rappresenti più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale di quest'ultima, devono comunicare alla Consob ed alla Società le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone a loro strettamente legate, entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data in cui l'operazione è stata effettuata. La Società sarà tenuta quindi, a comunicare, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, le informazioni al pubblico (ai sensi dell'art. 152-*octies*, commi 1, 2 e 3, del Regolamento Emittenti)

Al contrario, i soggetti che detengono almeno il dieci per cento del capitale avente diritto di voto della Società devono effettuare tale comunicazione alla Consob e quindi comunicare le informazioni al pubblico entro quindici giorni dalla loro effettuazione. Essi possono, tuttavia, delegare la Società alla pubblicazione dell'informazione ma debbono in tal caso effettuare la comunicazione alla Società ed alla Consob con adeguato anticipo per consentire il rispetto dei termini indicati dall'art. 152-*octies*, commi 4 e 5, del Regolamento Emittenti.

Il Regolamento Emittenti estende i suddetti obblighi informativi alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni (art. 152-*septies*, comma 2).

Sono esenti dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni effettuate da soggetti rilevanti e persone a loro strettamente collegate:

- (i) operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno (per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti);
- (ii) operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

(iii) operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

- Al di là delle ipotesi in cui gli obblighi di comunicazione sono espressamente previsti da norme di legge, ogniqualvolta i Soggetti Obbligati volontariamente diffondano al pubblico dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione della Società, al fine di evitare asimmetrie informative, gli stessi sono tenuti ad effettuare la relativa comunicazione alla Consob secondo le modalità di cui all'art. 66 del TUF, in modo da garantire la più compiuta diffusione presso la generalità del pubblico; quest'ultimo obbligo informativo deve essere adempiuto anche in occasione degli incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, laddove nell'ambito di tali incontri vengano presi in esame dati relativi alle prospettive aziendali e le delegazioni delle predette organizzazioni non abbiano assunto alcun vincolo di riservatezza (ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del Regolamento Emittenti).

Si ritiene opportuno segnalare, infine, alcune norme che prevedono a carico degli emittenti ulteriori obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob.

- Per quanto attiene alla comunicazione al pubblico, si rimanda, in particolare, alle disposizioni della normativa vigente disciplinanti:
 - a) l'informazione su operazioni straordinarie (Capo II, Sezione IV, artt. 70 e seguenti del Regolamento Emittenti);
 - b) l'informazione periodica (Capo II, Sezione V, artt. 77 e seguenti del Regolamento Emittenti);
 - c) le altre informazioni (Capo II, Sezione VI, artt. 84 e seguenti del Regolamento Emittenti).
- Per quanto attiene alle comunicazioni verso la Consob, si rimanda, in ordine alle medesime materie, alle seguenti disposizioni:
 - a) informazioni su operazioni straordinarie (Titolo II, Capo III, Sezione I, artt. 90 e seguenti del Regolamento Emittenti);
 - b) informazione periodica (Titolo II, Capo III, Sezione II, artt. 96 e seguenti del Regolamento Emittenti);
 - c) altre informazioni (Titolo II, Capo III, Sezione III, articoli 98 e seguenti del Regolamento Emittenti; Titolo III, Capo I, Sezione I, artt. 117 e seguenti del Regolamento Emittenti).

2. Il trattamento delle Informazioni Privilegiate

Il trattamento delle Informazioni Privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne adottate dalla Società che devono prevedere:

- compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle Informazioni Privilegiate (i "Responsabili");
- le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i Responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
- i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali, da individuarsi sentite le funzioni societarie competenti e sottoposti al parere del OdV;
- le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata delle stesse all'interno o all'esterno della Società;
- le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
- l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche Informazioni Privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse Informazioni Privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione.

3. Informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "persone rilevanti"

La gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "persone rilevanti" deve avvenire nel rispetto di procedure interne che, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, devono delimitare:

- l'ambito di applicazione all'interno della Società e del Gruppo;
- l'ambito dei soggetti interessati ("persone rilevanti") e delle "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti";
- la tipologia delle operazioni interessate;
- la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;
- la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;

- il flusso delle comunicazioni;
- l'ambito delle operazioni esenti;
- le modalità di diffusione delle informazioni e lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far pervenire alla Società.

4. Controlli sull'andamento dei titoli azionari

Nei giorni di mercato aperto devono essere effettuati controlli *ex post* o contemporaneamente sull'andamento dei titoli azionari della Società, volti a segnalare eventuali punti di rischio (rilevando, ad esempio, il quantitativo di azioni vendute rispetto al numero di acquirenti alla data ora in cui è avvenuto l'acquisto).

5. Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione

Le procedure interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto del regolamento CE n. 2273/2003 (recante le modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari) e della normativa di cui agli artt. 132 del TUF e 15, 73 e 144-*bis* del Regolamento Emittenti, e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto, altresì, delle prassi di mercato ammesse.

6. Informativa all'OdV nei casi dubbi

In ogni caso dubbio, prima di compiere un'operazione *price sensitive* relativa a strumenti finanziari quotati della Società o comunque idonea ad avere effetti favorevoli per la stessa o per il Gruppo, è necessario informare l'OdV.

7. Formazione

La Società predispone un programma di formazione-informazione periodica dei Destinatari della presente Parte Speciale sui Reati e gli illeciti amministrativi di *market abuse* e sulle relative prassi e procedure aziendali in essere.

8. Derogabilità alle procedure in caso di urgenza

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, deve essere inviata immediata informazione all'OdV e deve essere sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

C.4.2 Contratti

Nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

C.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di abuso di mercato sono i seguenti:

- d) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate e/o procedure relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- e) proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei Reati e degli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale;
- f) con riferimento al trattamento delle Informazioni Privilegiate, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del Reato di abuso di informazioni privilegiate;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi Esponente Aziendale o Dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- g) con riferimento alle altre attività rilevanti nelle Aree a Rischio, l'OdV:
 - svolge verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolge verifiche periodiche sulle corrette modalità di effettuazione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza;
 - valuta periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
 - esamina eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale o Dipendente ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Con riferimento ai Reati di cui alla presente Parte Speciale - C, la Società ha individuato più soggetti nel proprio organigramma aziendale a cui ha affidato il compito di informare l'OdV su eventuali eventi occorsi in

Società che potrebbero, astrattamente, essere di interesse per l'OdV nella sua attività di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al Modello.

Il flusso informativo sarà ad evento ed, in ogni caso, una volta l'anno.

In particolare, il Sig. Martelli dovrà comunicare all'OdV ogni comunicazione, segnalazione o denuncia proveniente dalle competenti autorità di vigilanza del mercato (Consob o Borsa Italiana).



PARTE SPECIALE "D"

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO ED
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

INDICE

PARTE SPECIALE "D"

	Pag.
D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25- <i>octies</i> del Decreto)	137
D.2 AREE A RISCHIO	144
D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	145
D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	148
D.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni nell'ambito delle Aree a Rischio	148
D.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV	151

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "D".

D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-*octies* del Decreto)

La presente Parte Speciale D si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (di seguito, tutti ricompresi nella definizione "Reati di Riciclaggio"), di cui all'art. 25-*octies* del Decreto.

Si consideri che con le nuove norme antiriciclaggio fissate dal Decreto Lgs. 231/2007 (di seguito il "Decreto Antiriciclaggio") e dal Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito in Legge 6 agosto 2008, n° 133), sono state apportate nuove modifiche alle disposizioni sia in relazione all'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore che in relazione alla gestione di flussi finanziari.

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare siano poste in essere nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono, dunque, qui di seguito brevemente descritti.

Con l'approvazione della Legge 15 Dicembre 2014, n.186, in vigore dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto nell'ordinamento italiano, all'art.648-ter.1 del codice penale, il delitto di autoriciclaggio.

Con l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dell'autoriciclaggio, il legislatore sembra aver soddisfatto un duplice obiettivo:

- i. punire l'utilizzazione di proventi illeciti nell'economia "legale", in quanto capace di danneggiare l'ordine economico, la concorrenza e il risparmio.
- ii. impedire l'occultamento dell'origine illecita dei proventi delittuosi e, quindi, il relativo ostacolo alle attività di accertamento da parte delle Autorità in merito alla commissione dei reati che hanno originato tali proventi.

- *Ricettazione (art. 648 cod. pen.)*

La norma punisce il fatto di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare i medesimi: ai fini della sussistenza del Reato, tali condotte devono essere poste in essere in modo consapevole, cioè con la rappresentazione della provenienza da un qualunque delitto. La ricettazione presuppone che un altro reato sia stato commesso (il c.d. reato presupposto).

Conviene specificare che non si richiede che il delitto rientri nel novero dei delitti contro il patrimonio o comunque lesivi del patrimonio, essendo punita la ricettazione di cose provenienti da qualsiasi delitto.

L'acquisto viene inteso in senso lato comprensivo di ogni negozio, a titolo gratuito od oneroso, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente; la ricezione fa riferimento a qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto (anche diversa, dunque, dalla compravendita), che si realizzi anche solo in via temporanea o per mera compiacenza. L'occultamento, infine, indica il nascondimento materiale del bene ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, idonea a far sì che altri ricetti un bene proveniente da delitto.

La punibilità di ricettazione non è, peraltro, esclusa per il semplice fatto che l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (art. 648, ultimo comma).

L'ipotesi di Reato in oggetto è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimila trecentoventinove euro. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

Tale fattispecie di Reato può configurarsi, ad esempio, qualora la Società proceda consapevolmente all'acquisto di prodotti con segni distintivi contraffatti.

- *Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma penale punisce l'autore della condotta illecita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da mille e trentadue euro a quindicimila quattrocentonovantatré euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Tale fattispecie di Reato può configurarsi, ad esempio, nel caso in cui la Società esporti denaro di provenienza illecita all'estero, al fine di

ottenerne il cambio con moneta estera e, quindi, ostacolarne l'identificazione della provenienza.

- *Autoriciclaggio (art.648-ter cod.pen.)*

Come detto, la Legge 15 dicembre 2014, no. 186 ha introdotto altresì il Reato di autoriciclaggio.

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A differenza del Reato di riciclaggio (o ricettazione), il Reato in esame è un reato cosiddetto "proprio" e a struttura monosoggettiva (laddove riciclaggio e impiego sono plurisoggettivi). Può, infatti, essere integrato esclusivamente da chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto che ha generato "denaro, beni, o altre utilità". Fuori da questa ipotesi, la condotta potrà essere riconducibile alla ricettazione, al riciclaggio o all'impiego.

Sotto il profilo dell'oggetto, il reato generatore dell'utilità deve essere un delitto "non colposo": dunque, un qualunque delitto doloso suscettibile di produrre un profitto economico.

Con riferimento alla condotta, invece, brevemente si rileva che:

- i. la "sostituzione" indica il fatto di rimpiazzare denaro, beni o altre utilità "sporchi", e cioè con caratteristiche tali da far risalire alla loro origine illecita con denaro o altri beni "puliti". La giurisprudenza in materia di riciclaggio ritiene che anche la condotta di trasformazione del denaro (contante) in "moneta scritturale", conseguenza del deposito su di un conto corrente ad altri intestato, costituisca un'operazione di sostituzione.
- ii. il "trasferimento" si sostanzia, invece, secondo la giurisprudenza in materia di riciclaggio tanto nel trasferimento giuridico nel caso di beni immobili o mobili particolari - e cioè nel passaggio da un soggetto ad un altro con un mutamento di intestazione - quanto nel materiale spostamento del bene: si pensi, in tale ultimo caso, alle movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi dei trasferimenti elettronici dei fondi (reti swifts, etc.) ovvero anche mediante operazioni di compensazione.

- iii. per "impiego", in giurisprudenza, si intende ogni utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche o finanziarie; concetto più ampio dunque di quello di investimento, con la conseguenza che viene considerato integrato il reato anche quando l'utilità proveniente dal reato sia indiretta, come nell'ottenimento di crediti elargiti grazie alla costituzione di garanzie effettuata con illeciti proventi.

La norma prevede un ulteriore elemento riduttivo in termini di sfera di operatività, che - come commentato in seguito - è di rilevante importanza ai fini di cui al D. Lgs. 231/2001. La locuzione "in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa" implica, infatti, di per se stessa che non ogni impiego, sostituzione o trasferimento della risorse derivanti dal delitto costituisca condotta penalmente rilevante ai fini di cui qui si tratta.

Il quarto comma dell'art. 648 ter.1. c.p. introduce, infine, una clausola sulla cui esatta portata già si discute in dottrina: si esclude infatti che le condotte di "mera utilizzazione e di godimento personale" possano integrare un fatto di autoriciclaggio. Tuttavia, tale clausola, ad una prima lettura, parrebbe avere scarsa incidenza quanto alla responsabilità degli enti, dato che l'investimento di denaro nell'Ente o dell'Ente non pare poter essere mai considerato nei termini di mera utilizzazione o di godimento personale.

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da mille e trentadue euro a quindicimila quattrocentonovantatré euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La fattispecie di Reato in oggetto può configurarsi, ad esempio, nel caso di pagamento di una fornitura da parte della Società con denaro della cui illecita provenienza la stessa aveva piena conoscenza.

Descritte le fattispecie rilevanti di cui alla presente Parte Speciale D, si sottolinea che la normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le relative pratiche delittuose, vietando, tra l'altro, l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal citato Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a cinquemila euro. Il trasferimento può, tuttavia, essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
3. l'obbligo da parte di medesimi soggetti di cui al precedente punto 2. di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia ("UIF") o da qualsiasi altra autorità competente;
4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o, comunque, delle situazioni in relazione alle quali tali soggetti fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare

che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

- a) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
 - banche;
 - poste italiane;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- b) i professionisti, tra i quali si indicano:
 - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni;
- c) i revisori contabili;
- d) altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
 - recupero di crediti per conto terzi;
 - trasporto di denaro contante;
 - gestione di case da gioco;
 - offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, la Società non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio. Conseguentemente, l'art. 25-*octies* del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita") può applicarsi alla Società.

In considerazione di quanto sopra, ai sensi di quanto previsto dal Decreto, per i Reati di Riciclaggio si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a

cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Considerato che l'importo di una quota può variare da circa duecentocinquanta euro a circa mille e cinquecentoquarantaneuro, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa un milione e mezzo di euro.

Per la commissione di tali Reati si applicano, inoltre, all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

D.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati sopra descritti, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale D, le seguenti:

1. rapporti con i Collaboratori Esterni a livello nazionale e transnazionale;
2. relazioni con controparti, diverse dai Collaboratori Esterni, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo della propria attività;
3. flussi finanziari in entrata;
4. rapporti infragruppo.

Con specifico riferimento al Reato di autoriciclaggio, preme sottolineare che l'identificazione delle aree a rischio dovrà tener conto del fatto che la commissione dello stesso necessita - a differenza del riciclaggio - di due distinti fatti illeciti:

- a. la commissione di un delitto non colposo che ha generato la provvista (denaro, beni o altre utilità);
- b. l'impiego, la sostituzione, il trasferimento della provvista in modo da ostacolarne concretamente la provenienza illecita.

Pertanto, in tale ambito, le potenziali aree a rischio risiedono in tutti i processi aziendali ove maggiormente si annida il rischio che possano essere realizzate condotte (i) atte al compimento di un reato non colposo e, successivamente (ii) all'occultamento di proventi illeciti derivanti da tale reato non colposo (ad es.: gestione dei conti correnti, gestione della contabilità e del bilancio, definizione e approvazione delle operazioni straordinarie, operazioni intercompany, etc.).

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione della Società al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Dipendenti e Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Collaboratori Esterni ed i Dipendenti, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali ed i Dipendenti che collaborano con essi, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi – che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello – contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

1. regole di *corporate governance* adottate dalla Società;
2. le procedure operative poste a presidio del procedimento di identificazione, valutazione, autorizzazione ed approvazione delle richieste di investimento (si rimanda a quanto descritto nella *policy # 200*);
3. le procedure operative vigenti in materia di autorizzazioni e poteri di spesa ai fini della negoziazione e conclusione di contratti ed accordi

gestiti centralmente, ovvero direttamente dai responsabili delle singole *business unit* della Società (si rimanda a quanto descritto nella *policy # 100*);

4. le procedure operative vigenti in materia di assegnazione delle forniture, con particolare riguardo al processo di selezione dei Fornitori (si rimanda a quanto descritto nella *policy # 102*);
5. le procedure operative interne volte a garantire la corretta regolamentazione ed il trasparente monitoraggio dell'affidamento di specifici incarichi ai Collaboratori Esterni, nonché i relativi poteri di spesa (si rimanda a quanto descritto nella *policy # 103*);
6. ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi ivi contenuti costituirà per tali soggetti obbligo contrattuale.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, i Dipendenti ed i Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori, clienti e Partner, anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici), dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

D.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni nell'ambito delle Aree a Rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo D.2), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare.

1. Con riferimento all'instaurazione e gestione dei rapporti con i Collaboratori Esterni a livello nazionale e transnazionale, i Destinatari sono tenuti a rispettare le seguenti procedure:

1.A) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei Collaboratori Esterni, sia commerciali che finanziari;

1.B) verificare il rispetto delle procedure contenute nelle procedure operative adottate dalla Società, così come indicate nel precedente paragrafo D.3;

1.C) verificare che i Collaboratori Esterni non abbiano sede o residenza, ovvero qualsiasi altro collegamento, con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro ("GAFI"); qualora i Collaboratori Esterni siano in qualche modo collegati ad uno di tali paesi, sarà necessario che le decisioni attinenti i rapporti con essi ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato responsabile della divisione aziendale interessata e del Direttore Generale, sentito l'OdV;

1.D) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi / *joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;

1.E) verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence, ecc.).

2. Con riferimento alle attività legate alle relazioni con le controparti, diverse dai Collaboratori Esterni, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo della propria attività, i Destinatari sono tenuti a:

2.A) procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti di acquisto necessari allo sviluppo della propria attività, anche all'estero;

- 2.B) verificare che i soggetti di cui al precedente punto 2.A) non abbiano sede o residenza, ovvero qualsiasi altro collegamento, con paesi considerati come non cooperativi dal GAFI; qualora tali soggetti risultino in qualche modo collegati a taluno di tali paesi, sarà necessario che le decisioni attinenti i relativi rapporti ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato responsabile della divisione aziendale interessata e del Direttore Generale, sentito l'OdV.
3. Con riferimento ai flussi finanziari in entrata, i Destinatari sono tenuti a rispettare le seguenti procedure:
- 3.A) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata, che tengano conto, tra l'altro, della sede legale della controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito interessati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- 3.B) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a cinquemila euro, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- 3.C) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a cinquemila euro.
4. Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo 4, ai precipui fini di evitare la commissione del Reato di autoriciclaggio, con riferimento alle operazioni ovvero flussi in entrata e in uscita, ai Destinatari è vietato:
- 4.A) effettuare pagamenti agli amministratori di emolumenti non deliberati ovvero deliberati, ma in misura sproporzionata all'attività;
- 4.B) effettuare pagamenti agli amministratori (o loro parenti) per non meglio precisate attività di consulenza;
- 4.C) effettuare pagamenti di consulenze a società che si trovano in paesi black list o off-shore;

- 4.D) effettuare finanziamenti soci provenienti da società fiduciarie o esterovestite;
- 4.E) effettuare reiterati prelievi a titolo di rimborso finanziamento soci non deliberati dal CdA;
- 4.F) effettuare movimentazione eccessiva del conto di cassa senza una descrizione analitica delle operazioni compiute nel mastrino di cassa o nel libro giornale;
- 4.G) effettuare sponsorizzazioni o donazioni per importi sensibili a Fondazioni o Onlus non meglio individuate;
- 4.H) effettuare operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate in contropartita con società che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con il business della Società;
- 4.I) stipulare contratti con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con la Società;
- 4.L) acquistare un ingente ammontare di strumenti finanziari a elevata liquidità seguito dalla richiesta di prestiti garantiti dagli stessi strumenti finanziari;
- 4.M) effettuare frequenti operazioni di investimento a lungo termine in strumenti finanziari immediatamente seguite dalla richiesta di liquidare la posizione e di trasferire i relativi proventi.

5. Con riferimento ai rapporti infragruppo, i Destinatari sono tenuti a verificare il livello di adeguamento delle altre Società del Gruppo rispetto alla predisposizione di adeguati presidi antiriciclaggio.

6. Infine, sempre con riferimento al Reato di autoriciclaggio, stante la necessità di commissione di un reato non colposo per la configurabilità di tale Reato, come indicato nel precedente Articolo D1, le aree a rischio e i relativi presidi posti a tutela della commissione di tale Reato sono, evidentemente, trasversali a tutto il presente Modello per tutti quei Reati previsti nel Modello stesso. Si rimanda, pertanto, ai presidi indicati nelle relative Parti Speciali per ciascuno dei Reati previsti nel Modello (a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazione a delinquere in relazione ai Reati tributari, corruzione e/o concussione, truffa e altri reati contro la P.A.) la cui commissione porterebbe alla creazione di una provvista di denaro, beni o oltre utilità da impiegare, sostituire o trasferire a mente dell'art. 648-ter cod. pen..

D.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le procedure operative aziendali relative ai comportamenti da seguire nello svolgimento delle attività nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure operative aziendali già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza sul rispetto della normativa vigente in materia di Reati di Riciclaggio, l'OdV può procedere con ispezioni e controlli, da effettuare anche con l'ausilio di strutture interne alla società o di strutture esterne (utilizzando, in tal caso, le risorse finanziarie messe a disposizione per lo svolgimento dell'incarico), nella misura e con l'estensione ritenuta necessaria per poter validamente attestare il rispetto della legge.

In tale ottica deve essere creato un coordinamento tra le strutture di controllo già esistenti attraverso flussi di informazione tra l'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione incaricata del Controllo Contabile nel corso dell'esercizio, che potranno attivarsi sia attraverso specifiche comunicazioni sia attraverso la partecipazione dei diversi soggetti agli incontri periodici che hanno luogo nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività.

Inoltre, con riferimento ai Reati di cui alla presente Parte Speciale - D, la Società ha individuato più soggetti nel proprio organigramma aziendale a cui ha affidato il compito di informare l'OdV su eventuali eventi occorsi in Società che potrebbero, astrattamente, essere di interesse per l'OdV nella sua attività di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al Modello.

Il flusso informativo sarà ad evento ed, in ogni caso, una volta l'anno.

In particolare, i Sig.ri Quarta, Vultaggio e Bagni dovranno comunicare all'OdV, ad ogni evento, (a) l'elenco delle transazioni con fornitori, clienti o consulenti con sede in Paesi considerati come non cooperanti (cd *black list*) dal GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di

denaro), nonché (b) contratti ove siano state concordate provvigioni e/o aliquote maggiori dal consueto.



PARTE SPECIALE "E"

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

INDICE

PARTE SPECIALE "E"

	Pag.
E.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25- <i>septies</i> del Decreto)	159
E.2 AREE A RISCHIO	161
E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	163
E.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	165
E.4.1 Le politiche aziendali in tema di sicurezza	165
E.4.2 Il processo di pianificazione	166
E.4.3 L'organizzazione del sistema	167
E.4.3.1 Compiti e responsabilità	167
E.4.3.2 Informazione, formazione, addestramento	175
E.4.3.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione	178
E.4.3.4 Documentazione	178
E.4.3.5 Monitoraggio e riesame	180
E.4.4 I contratti di appalto	181
E.4.5 Contratti	182
E. 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV	183

DEFINIZIONI:

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "E" e quelle qui di seguito indicate:

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione: i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Testo Unico sulla Sicurezza (come di seguito definito) facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione (come di seguito definito).

Cantiere Temporaneo o Mobile o Cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati nell'allegato X del Testo Unico sulla Sicurezza (come di seguito definito), ovvero, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

Committente: il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione secondo quanto disposto dagli artt. 88 e segg. del Testo Unico sulla Sicurezza (come di seguito definito).

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (come di seguito definito) tra l'altro, di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori (come di seguito definiti), anche autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (come di seguito definiti), assicurandone la coerenza con il primo.

Coordinatore per la Progettazione: il soggetto, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (come di seguito definito), di redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (come di seguito definiti) e di predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel

cui ambito i Lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o dell'Unità Produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Dirigente: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente per ogni attività di costruzione e manutenzione contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente (come in seguito definiti) che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Fascicolo dell'Opera: il fascicolo predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione, eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del Committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza.

Lavoratori: persone che, così come individuate dal Testo Unico sulla Sicurezza (come in seguito definito), indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società.

Medico Competente: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Testo Unico sulla Sicurezza (come in seguito definito) incaricato dal Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al

fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria (come in seguito definita) ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Testo Unico sulla Sicurezza.

POS o Piano Operativo di Sicurezza: il documento redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, coerentemente con il PSC (come di seguito definito) del singolo Cantiere interessato.

Preposto: il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori: le persone fisiche o giuridiche che, su affidamento, progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggianno, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per la Società.

PSC o Piano di Sicurezza e Coordinamento: il documento redatto dal Coordinatore per la Progettazione contenente l'organizzazione e valutazione dei rischi nel Cantiere.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: i reati di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Responsabile dei Lavori: il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera o di una parte della procedura.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Testo Unico sulla Sicurezza (come in seguito definito), designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (come in seguito definito).

Sorveglianza Sanitaria: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai

fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

Testo Unico sulla Sicurezza: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81-
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Unità Produttiva/e: gli stabilimenti o le strutture della Società finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Nell'ambito della Società sono state individuate n. 3 Unità Produttive.

E.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

Si provvede, qui di seguito, a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Testo Unico sulla Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- *Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)*

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui un soggetto, in violazione delle norme vigenti in materia di infortuni e sicurezza sul lavoro, compie un atto da cui deriva la morte di una persona.

La fattispecie si configura, dunque, ogniqualvolta si verifichi il decesso di un Dipendente o di un terzo nell'ambito dello svolgimento di un'attività lavorativa per conto della Società, e tale evento dannoso sia stato causato dalla mancata adozione da parte della Società stessa delle opportune misure di sicurezza.

- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)*

Il Reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Tale fattispecie ricorre, ad esempio, nel caso in cui un Dipendente incorra in infortunio nell'utilizzo di una apparecchiatura, in relazione alla quale la Società non ha adottato i necessari dispositivi di sicurezza.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate – ossia, omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime – gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra duecentocinquanta e mille quote (si consideri, a tal riguardo, che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di duecentocinquantotto e un massimo di mille cinquecentoquarantanove euro).

E' opportuno precisare che, affinché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società, l'art. 5 del Decreto esige che i Reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società medesima (ad esempio, in termini di risparmio di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei Reati sopra indicati, la Società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

E.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di Reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori da cui discende l'evento dannoso (morte o lesione), e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Pertanto, le aree ritenute più specificamente a rischio per la Società si ricollegano tutte a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale E del Modello, le seguenti:

1. gestione delle emergenze presso le varie Unità Operative della Società;
2. rispetto della normativa in materia di sicurezza a livello capillare (e, quindi, presso tutte le Unità Operative della Società);
3. gestione e monitoraggio dell'esecuzione di contratti di appalto, fornitura e/o somministrazione presso i locali della Società;
4. gestione e monitoraggio degli appalti che comportano l'installazione di cantieri temporanei o mobili;
5. sistema di deleghe e poteri in materia di sicurezza.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione della Società al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree a Rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;

- c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento alle attività connesse a:
 - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - contratti di appalto;
 - valutazione dei rischi delle interferenze e stesura del DUVRI;
 - Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piani Operativi di Sicurezza;
- d) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
 - attribuzioni di compiti e poteri;
 - attività del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente;
 - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei Lavoratori;
- e) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
 - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- f) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
 - misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, e relativi provvedimenti disciplinari;
 - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- g) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- h) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà della Società che ad eventuali cambiamenti nell'attività, secondo quanto indicato al successivo paragrafo E.4.3.5.

E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Dipendenti, dai Fornitori e Partner della Società, nonché, nella misura in cui non rientrano in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al paragrafo E.4.3.1 della presente Parte Speciale ("Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio ed in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, ciascuno per le parti di proprio interesse:

- organigramma aziendale;
- CCNL di riferimento;
- Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti allegati per ciascuna Unità Produttiva della Società;
- Piano di gestione delle emergenze;
- procedure operative per il procedimento di identificazione, valutazione, autorizzazione ed approvazione delle richieste di investimento - Ambiente e Sicurezza (*policy # 200*);

- Manuale della Qualità, Ambiente, Igiene e Sicurezza ("MQEHS");
- procedure ed istruzioni operative adottate dalla Società in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardino, a titolo esemplificativo:
 - a. la valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
 - b. la gestione della sicurezza del lavoro e della salute;
 - c. la gestione dei Cantieri;
 - d. la Sorveglianza Sanitaria;
 - e. la gestione degli approvvigionamenti;
 - f. la consegna di aree a terzi;
 - g. i Dispositivi di Protezione Individuali ("D.P.I.");
- ogni altra normativa interna adottata dalla Società in relazione al sistema di salute e sicurezza dei Lavoratori o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

Ai Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello e da parte della Società, nonché i principi di comportamento descritti nei documenti sopra richiamati, che risultano ad essi riferibili in relazione all'attività svolta, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà per loro un obbligo contrattuale.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

E.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, così come individuate al precedente paragrafo E.2, anche e soprattutto attraverso l'espletamento delle attività connesse alle voci di cui alle lett. da a) a g), si prevedono i seguenti principi procedurali, fermo restando che l'attuazione degli stessi è contenuta nelle procedure aziendali indicate, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo E.3.

E.4.1 Le politiche aziendali in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali ed i Dipendenti e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte dalla Società e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società stessa, nell'ottica generale di garantire la salute e sicurezza di tutti i Lavoratori e dei terzi.

Sulla base della suddetta politica, la Società dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- i. responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, del Datore di Lavoro e di ciascuno dei Lavoratori, nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali e Dipendenti;
- ii. impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali ed i Dipendenti;
- iii. impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- iv. impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico-finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;

- v. impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- vi. impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso i RLS, anche al fine di procedere ad un'opportuna consultazione preventiva in relazione all'individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive, nonché programmazione di riunioni periodiche con gli stessi;
- vii. impegno a promuovere la collaborazione con le autorità competenti (es. INAIL, ASL, etc.), al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- viii. impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali, al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- ix. impegno a definire e diffondere all'interno della Società gli obiettivi di salute e sicurezza dei Lavoratori ed i relativi programmi di attuazione;
- x. impegno ad un riesame periodico delle politiche per la salute e sicurezza adottate e del relativo sistema di gestione attuato, al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

Il Datore di Lavoro, in stretta collaborazione con il RSPP, applica i contenuti delle politiche per la salute e sicurezza dei Lavoratori ed è il responsabile dei contenuti, dell'emanazione, dell'attuazione e dell'aggiornamento delle stesse.

Tali politiche aziendali sono riesaminate con cadenza almeno annuale in base ai risultati derivanti dall'attività di del monitoraggio del sistema. Il riesame, il cui esito non dovrà comportare necessariamente delle modifiche alla suddetta politica, potrà inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.

E.4.2 Il processo di pianificazione

Al fine di dare attuazione alle politiche per la salute e sicurezza dei Lavoratori di cui al paragrafo E.4.1, la Società, nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:

- a) definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema;
- b) predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo,

l'individuazione delle funzioni e delle strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;

- c) definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- d) individua e disciplina le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

E.4.3 L'organizzazione del sistema

E.4.3.1 Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dell'organo direttivo, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori.

Inoltre, devono essere documentati e resi noti a tutti i livelli aziendali i nominativi degli RSPP e degli ASPP, degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente.

Si riportano, qui di seguito, alcuni degli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro di ciascuna Unità Produttiva della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1. valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari (ad esempio, rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi); a tal proposito, nella scelta operata, il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico- strutturali previsti dalla legge;
2. elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione

dei Rischi con data certa (da custodirsi presso la Società o la singola Unità Produttiva) contenente:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei D.P.I. adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il RLS, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori;

3. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono, poi, attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati.

Tali compiti, previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di:

- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
- b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei D.P.I., sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui al successivo paragrafo E.4.3.2;
- f) comunicare all'INAIL e/o all'Ispettorato del Lavoro, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e/o informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Testo Unico sulla Sicurezza;
- h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno di ciascuna Unità Produttiva specifiche funzioni a ciò deputate.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente esaurienti informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

II Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed il Responsabile

del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

1. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
2. a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
3. a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
4. a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
5. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Testo Unico sulla Sicurezza;
6. a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP o gli ASPP di ogni Unità Produttiva verificano la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

1. collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità

- organizzative del lavoro;
2. programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
 3. istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
 4. fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
 5. comunicare per iscritto, in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Testo Unico sulla Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
 6. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alle necessità di valutazione di rischi;
 7. partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

II Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Tra l'altro, il RLS:

1. accede ai luoghi di lavoro;
2. è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi ed all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
3. è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
4. è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

5. promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
6. partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Testo Unico sulla Sicurezza;
7. riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e dei DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il Committente

Il Committente (e dunque, a titolo esemplificativo, gli Amministratori Delegati responsabili di ciascuna divisione della Società ed i soggetti responsabili della singola Unità Produttiva che assumano tale ruolo in virtù dell'affidamento di appalti), tra l'altro:

1. si attiene, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e dell'organizzazione del Cantiere, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Testo Unico sulla Sicurezza per la tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro;
2. prevede nel progetto, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori e/o delle fasi di lavoro che si debbono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori e/o delle fasi di lavoro;
3. valuta, nella fase di progettazione dell'opera il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera;
4. designa il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione nei Cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici;
5. verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori (purché l'incarico risulti comunque attribuito a persona capace e competente).

Il Responsabile dei Lavori

E' il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera o di una parte della procedura. Ad esso, se nominato, competono gli obblighi che il Testo Unico sulla Sicurezza pone in capo al Committente.

Il Coordinatore per la Progettazione

Tra gli altri compiti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza, il Coordinatore per la Progettazione provvede a:

1. redigere, durante la fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
2. predisporre il Fascicolo dell'Opera.

Il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori

Tra gli altri compiti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza, il Coordinatore per l'Esecuzione provvede a:

1. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2. verificare l'idoneità del POS, assicurandone la coerenza con il PSC, adeguare il PSC ed il Fascicolo dell'Opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in Cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
3. organizzare tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
4. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in Cantiere;

5. segnalare al Committente e al Responsabile dei Lavori l'eventuale inosservanza di disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza in tema di rispetto delle misure generali di tutela e di prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei Lavoratori autonomi dal Cantiere o la risoluzione del contratto;
6. sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
7. segnalare al RSPP territorialmente competente la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Committente. Il RSPP segnala, all'occorrenza, tali criticità all'OdV.

I Lavoratori

È cura di ciascuno dei Lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza ed alla propria salute, nonché alla sicurezza ed alla salute delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

1. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
2. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
3. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
4. segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone, comunque, notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
5. non rimuovere né modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
6. non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la

sicurezza propria o di altri Lavoratori;

7. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
8. sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
9. contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti, altresì, ad avvalersi di macchinari nonché di dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I Fabbricanti ed i Fornitori vendono, noleggiando e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori e montatori di impianti, di attrezzature di lavoro o di altri mezzi tecnici devono attenersi, per quanto di loro competenza, alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

E.4.3.2 Informazione, formazione, addestramento

Informazione

L'informazione che la Società, anche attraverso ciascuna Unità Produttiva, destina agli Esponenti Aziendali deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema per la salute e sicurezza dei Lavoratori adottato dalla Società;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e

l'importanza di agire in conformità con le politiche aziendali e le procedure di cui rispettivamente ai paragrafi E.3 ed E.4.1, e con ogni altra prescrizione relativa al sistema per la salute e sicurezza dei Lavoratori adottato dalla Società, nonché ai principi ad essei riferibili indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità, e dei rischi cui è esposto ciascun Esponente Aziendale, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- a) rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del Decreto;
- b) procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) Servizio di Prevenzione e Protezione (nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente).

In merito alle attività di sicurezza che determinano l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono consultati preventivamente e tempestivamente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione ed Addestramento

La Società fornisce adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del Testo Unico sulla Sicurezza sono facilmente comprensibili e consentono di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal proposito si specifica che:

- a) il RSPP ed il Medico Competente, ove presente, partecipano alla stesura del piano di formazione;
- b) la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- c) la formazione deve essere adeguata ai rischi specifici connessi alla mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;
- d) ognuno dei Lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni

formative rese obbligatorie dalla normative di legge quali, ad esempio, quelle relative a:

- i. l'uso delle attrezzature di lavoro,
 - ii. l'uso dei D.P.I.,
 - iii. la movimentazione manuale di carichi,
 - iv. l'uso dei videoterminali,
 - v. la segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora,
 - vi. ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- e) i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessaria, per il nuovo incarico;
- f) gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (ad esempio, gli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- g) devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- h) i neo assunti - in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione - non possono essere adibiti in autonomia ad attività operative ritenute sensibilmente a rischio infortuni, se non dopo l'acquisizione da parte loro di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa, mediante un periodo di adeguata formazione da fornire a seguito dell'assunzione e per il periodo, caso per caso, necessario ai fini dell'acquisizione delle qualifiche specifiche per lo svolgimento di una data attività.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.

E.4.3.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo

di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito, la Società deve dotarsi di un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

- a) *dal basso verso l'alto*: il flusso dal basso verso l'alto è garantito mediante appositi canali di comunicazione che la Società mette a disposizione dei Lavoratori, affinché ciascuno di essi abbia la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;
- b) *dall'alto verso il basso*: il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla Società per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro. A tale scopo la Società stessa garantisce agli Esponenti Aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:
 - nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
 - modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
 - i contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
 - ogni altro aspetto avente ad oggetto o comunque connesso alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

E.4.3.4 Documentazione

Al fine di contribuire all'implementazione ed al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, la Società assicura che vengano adeguatamente conservati, sia su supporto informatico che cartaceo, e aggiornati i seguenti documenti:

- a) la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente;
- b) il registro degli infortuni da predisporre per ogni Unità Operativa;
- c) il registro degli esposti, da predisporre nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutogeni;
- d) il Documento di Valutazione dei Rischi, in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di

miglioramento;

- e) la documentazione relativa ai contratti di appalto: Piano di Sicurezza e Coordinamento; Fascicolo dell'Opera; verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC; Piani Operativi di Sicurezza.

La Società è altresì tenuta ad assicurare che, per ogni Unità Operativa:

1. il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché i Dirigenti coinvolti nella gestione degli aspetti connessi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, vengano nominati formalmente;
2. venga data evidenza documentale delle visite dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente ed, eventualmente, dal RSPP;
3. venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
4. venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
5. vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchinari, attrezzature e D.P.I. forniti da Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori;
6. venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
7. tutta la documentazione relativa alle attività di cui al paragrafo E.4.3.2 (Informazione, formazione ed addestramento) venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

Con riguardo alle procedure aziendali, così come individuate a titolo esemplificativo al precedente paragrafo E.3, la Società ne assicura un costante monitoraggio, assicurando una revisione ed un riesame delle stesse in particolare laddove si verifichi un incidente o un'emergenza, tenendo conto, tra l'altro, delle segnalazioni ricevute dai Lavoratori nell'attuazione dei flussi informativi secondo quanto previsto dal paragrafo E.4.3.3.

E.4.3.5 Monitoraggio e riesame

Monitoraggio

La Società, al fine di garantire l'efficienza del sistema adottato per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, predispone un piano di monitoraggio dello stesso.

A tale scopo la Società:

- a) assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione della salute e della sicurezza in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
- c) compie un'approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

La Società può prevedere che, laddove il monitoraggio abbia ad oggetto aspetti che richiedono competenze specifiche, lo stesso sia affidato a competenti risorse esterne.

La Società assicura che vengano tempestivamente posti in essere tutti gli eventuali opportuni interventi correttivi, secondo quanto previsto dalle procedure adottate dalla Società medesima.

Riesame

Al termine dell'attività di monitoraggio, il sistema adottato dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori è sottoposto ad un riesame almeno annuale da parte del RSPP, con la supervisione del Datore di Lavoro, al fine di accertare che il sistema stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il riesame del sistema potrà essere determinato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- a) i risultati delle verifiche interne ed esterne;
- b) lo stato delle azioni correttive e preventive intraprese;
- c) le azioni da intraprendere a seguito dei precedenti riesami effettuati;
- d) i cambiamenti di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative agli aspetti ambientali ed alla sicurezza del lavoro e la tutela della salute in

generale;

- e) circostanze rilevanti emerse nel corso della riunione periodica di cui all'art. 35 del Testo Unico sulla Sicurezza.

Gli esiti di tale attività di riesame, in un'ottica di costante miglioramento del sistema per la salute e sicurezza dei Lavoratori adottato dalla Società, potranno determinare delle variazioni a:

- a) politiche e pianificazione degli obiettivi di cui ai precedenti paragrafi E.4.1 e E.4.2;
- b) struttura organizzativa adottata dalla Società in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) ogni altro elemento rilevante nell'ambito del sistema di gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

E.4.5 I contratti di appalto

Nei contratti di appalto, intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione, devono essere osservati i principi di seguito indicati.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui all'art. 26 del Testo Unico Sicurezza, gli adempimenti previsti in capo al Datore di Lavoro, in conformità alle procedure aziendali, sono i seguenti:

1. la verifica, con il supporto delle Unità Produttive interessate, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto;
2. la messa a disposizione degli appaltatori di informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
3. la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
4. il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al

fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente, qualora siano presenti interferenze, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 e segg. cod. civ.), di appalto (art. 1655 e segg. cod. civ.) e di subappalto (art. 1656 e segg. cod. civ.), devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi all'attività oggetto dello specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

E.4.6 Contratti

Nei contratti con Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti ed Installatori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del presente Modello e che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello stesso.

E.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto sono i seguenti:

1. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale E e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto. Con riferimento a tale punto, l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale E e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche, ogniqualvolta vengano rilevate violazioni significative delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
2. proporre e collaborare alla predisposizione delle politiche aziendali relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale E. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società, con il coinvolgimento del RSPP di riferimento, istituisce a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali, accertate o presunte, legate allo stato dei luoghi o allo svolgimento dell'attività lavorativa.

A tal fine, la Società ha individuato più soggetti nel proprio organigramma aziendale a cui ha affidato il compito di informare l'OdV su eventuali eventi occorsi in Società che potrebbero, astrattamente, essere di interesse per l'OdV nella sua attività di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al Modello.

Il flusso informativo sarà ad evento ed, in ogni caso, una volta l'anno.

In particolare, i Sig.ri Bazzani e Levoni dovranno (a) comunicare all'OdV gli esiti degli audit effettuati dalla Società in materia di sicurezza ovvero i verbali, (b) trasmettergli ogni aggiornamento sulle ispezioni effettuate dalle autorità competenti (inclusi i verbali AUSL) e il report annuale della riunione sulla sicurezza ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 81/2008.

Sarà cura del RSPP di riferimento informare l'OdV delle azioni correttive opportune.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi della collaborazione di tutte le risorse competenti nell'ambito della Società ed, in particolare, del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, del Medico Competente e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso.



PARTE SPECIALE "F"

**REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
E REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

INDICE

PARTE SPECIALE "F"

	Pag.
F.1 LE FATTISPECIE DEI REATI INFORMATICI E DEI REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	189
F.1.1 REATI INFORMATICI (art. 24- <i>bis</i> del Decreto)	189
F.1.2 REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25- <i>nonies</i> del Decreto)	197
F.2 AREE A RISCHIO	199
F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	200
F.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	202
F.4.1 Contratti	205
F. 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV	206

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "F", come di seguito indicate:

Credenziali: l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un *account* (generalmente *UserID* e *Password*).

Codice dell'Amministrazione Digitale o CAD: il Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, entrato in vigore il 1 gennaio 2006 e contenente disposizioni finalizzate ad assicurare e regolare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione all'interno della P.A., nei rapporti tra P.A. e privati, disciplinando, in alcuni limitati casi, anche le modalità di utilizzo del Documento Informatico (come di seguito definito) nei documenti tra privati.

Dati Informatici: qualunque rappresentazione di fatti, informazioni, o concetti, idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Reati Informatici: i Reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto.

Documento/i Informatico/i: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

DPS: il Documento Programmatico sulla Sicurezza adottato dalla Società, nel quale sono descritte le misure minime di sicurezza e le attività coordinate finalizzate ad implementare la politica di sicurezza del sistema.

Firma Elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

L.A. o Legge sul Diritto d'Autore: Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore.

Password: sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo.

Peer to Peer: meccanismo di condivisione di contenuti digitali tramite una rete di *personal computer*, di regola utilizzati per scambio di *file* con contenuti audio, video, dati e *software*.

Postazione di Lavoro: postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.

Reati Informatici: i reati di cui all'art. 24-bis del Decreto.

Reati in Violazione del Diritto d'Autore: i reati di cui all'art. 25-nonies del Decreto.

Sicurezza Informatica: l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.

Sistemi Informativi: l'insieme della rete, dei sistemi, dei *data base* e delle applicazioni aziendali.

Spamming: invio di un numero rilevante messaggi indesiderati, normalmente attuato attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

Virus: programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

F.1 LE FATTISPECIE DEI REATI INFORMATICI E DEI REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Come già anticipato nella Parte Generale, paragrafo 1.1, la Legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, ha esteso l'applicazione della normativa del D. Lgs. 231/01 all'ambito dei Reati in materia informatica.

La suddetta legge, oltre alle modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale, ha, infatti, introdotto, nel novero delle fattispecie di Reato rilevanti ai sensi del Decreto, l'art. 24-bis, recante la previsione di nuove fattispecie di Reato in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati, posti in essere da soggetti facenti parte dell'organizzazione dell'ente medesimo.

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha, inoltre, esteso la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto ai "delitti in materia di violazione del diritto d'autore" (art. 25-novies) configurabili ogni qualvolta venga commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente i reati previsti dagli articolo 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis, 17-ter, 171-septies e 171-octies della Legge sul Diritto d'Autore.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati, contemplati nella presente Parte Speciale - F, così come indicati agli artt. 24-bis e 25-novies del Decreto.

A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di Reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le aree di rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

F.1.1 REATI INFORMATICI (art. 24-bis del Decreto)

- ***Falsità in Documenti Informatici (art. 491-bis cod. pen.)***

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche sia le falsità materiali, in atti pubblici o in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico.

In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o da chi risulta dalla firma (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Affinché la condotta risulti punibile ai sensi del codice penale, è necessario che il Documento Informatico:

- a) sia sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lett. Q, del Codice dell'Amministrazione Digitale). In caso contrario, il documento non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può a discrezione del Giudice soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, comma 1-*bis*, del CAD);
- b) la firma elettronica con la quale il Documento Informatico viene firmato sia "qualificata", ossia basata su una procedura che permetta di identificare in modo univoco il titolare, attraverso mezzi di cui il firmatario deve detenere il controllo esclusivo, e la cui titolarità è certificata da un soggetto terzo. Qualunque tecnologia che permetta tale identificazione univoca rientra nel concetto di "firma elettronica qualificata". Nel caso in cui la firma elettronica sia considerata "semplice" (cioè non qualificata), può non avere efficacia probatoria e sarà il giudice che, per attribuire tale efficacia, dovrà tenere conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità del documento informatico.

A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di colui che falsifica documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati con la Pubblica Amministrazione, ovvero la

condotta di colui che altera informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

- ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui taluno abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

A tal riguardo, si sottolinea che la norma penale punisce l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando all'accesso al sistema non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio dell'altrui *personal computer*, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di *file*, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie di Reato si realizza, altresì, nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il Reato potrebbe, pertanto, essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

- ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)***

Tale Reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto

da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

Il legislatore ha introdotto tale Reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici.

Per mezzo dell'art. 615-*quater* cod. pen., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-*quater* cod.pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Potrebbe rispondere del Reato, ad esempio, il Dipendente della Società che comunichi ad un altro soggetto (B) la *Password* di accesso alle caselle *e-mail* di un proprio collega (C) allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando ciò possa avere un determinato interesse per la Società.

- ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)***

Tale Reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un Dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della Società.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)***

Tale ipotesi di Reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il Reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della Società, nel caso in cui un Dipendente impedisca una determinata

comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

- ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)***

Questa fattispecie di Reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies cod. pen. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva (dolo generico).

Il Reato si integra, ad esempio, a vantaggio della Società, nel caso in cui un Dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)***

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il soggetto deve agire dolosamente, per cui il danneggiamento colposo non è reato.

A titolo esemplificativo, rientrano in questa fattispecie di Reato le seguenti tipologie di condotte poste in essere da un Dipendente:

- a) attività finalizzate all'interruzione del servizio di un server o di un sistema applicativo remoto;

- b) sostituzione delle pagine web principali di un sito web istituzionale o di un soggetto terzo;
 - c) utilizzo di vulnerabilità note dei sistemi applicativi o delle banche dati a supporto di un sito web istituzionale o di un soggetto terzo al fine di acquisire informazioni attraverso codice appositamente predisposto.
 - d) l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della Società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo
- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)***

Tale Reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale fattispecie si distingue dalla precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il Reato sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale fattispecie di Reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della Società medesima.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)***

Questo Reato si realizza quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del

sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis cod. pen.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)***

Questo Reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-*quater* cod. pen. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter cod. pen, quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

- ***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)***

Questo Reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale Reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei Reati Informatici sopra descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno del dato/informazioni/programma/sistema informatico o telematico, possa determinare un interesse o vantaggio per la Società.

Pertanto, nell'ambito della descrizione delle singole fattispecie criminose, si è tenuto conto di tale rilevante aspetto per l'elaborazione dei casi pratici proposti.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati Informatici, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, da 100 a 500 quote (e dunque - considerato che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1549 - da un minimo di circa Euro 26.000 ad un massimo di circa Euro 800.000) e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

F.1.2 REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-*nonies* del Decreto)

L'art. 25-*novies* contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-*septies* e 171-*octies*) quali ad esempio l'importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa. Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 171 ter, 171 *septies* e 171 *octies* L.A.

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 25 *novies* del Decreto ritenute prima facie rilevanti per la CGA, previste dagli artt. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3, e 171 bis L.A.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A.)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

(i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione

dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.A.)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il Reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale Reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

F.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale F del Modello, le seguenti:

1. tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
2. gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
3. gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza e consultato il responsabile della funzione Sistemi Informativi, dal Consiglio di Amministrazione della Società al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Informatici.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
2. Istruzione operativa Regolamentazione accessi IT – Policy n. 400 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Istruzione operativa Approvazione di richieste di Investimento – Policy n. 200 e successive modifiche ed integrazioni;
4. Documento Programmatico di Sicurezza e relativi allegati, redatto ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e relativo Allegato B, contenente le regole e le procedure adottate dalla Società in tema di Sicurezza Informatica che riguardino, a titolo esemplificativo:
 - corretto utilizzo di internet e della posta elettronica;

- controllo degli accessi logici alle risorse informatiche;
- gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni e reazione ai medesimi;
- sicurezza della rete e delle comunicazioni.

Con riguardo alla documentazione di cui al punti 2., 3. e 4., si sottolinea come la Società abbia attribuito la massima rilevanza alla corretta individuazione e adozione di misure adeguate di sicurezza – di natura organizzativa, fisica e logica – in modo da minimizzare il rischio di accessi non autorizzati, di alterazione, di divulgazione, di perdita o di distruzione delle risorse informatiche.

L'insieme organico di documenti sopra descritti - che determina, per le diverse aree di intervento, le regole a cui gli Esponenti Aziendali nonché i soggetti esterni, in funzione del rapporto che li lega alla Società devono conformarsi – deve regolamentare rispettivamente:

- governo della sicurezza delle informazioni (relativo ad esempio, alla segnalazione e la risposta agli incidenti di sicurezza delle informazioni, alla formazione e sensibilizzazione per la sicurezza delle informazioni, etc.);
- controlli di sicurezza specifici per tipologia di *asset* informativo (relativi ad esempio alla selezione di contromisure per piattaforme e sistemi, applicazione, *database*, etc.);
- controlli di sicurezza indipendenti dalla tipologia di *asset*, volti ad indirizzare i comportamenti e le azioni operative degli Esponenti Aziendali (ad esempio in relazione al corretto utilizzo di internet e della posta elettronica, alla gestione dei diritti di accesso alle risorse informatiche, alla tracciabilità degli eventi, etc.).

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo F.4, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi sopra menzionati al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 *bis* e 25-*nonies* del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner e Fornitori, del pari Destinatari della presente Parte Speciale, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e da parte della Società, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

F.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla Società, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo F.3.

In particolare:

1. è vietato connettere ai sistemi informatici della Società, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del Responsabile del CED;
2. è vietato in qualunque modo modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
3. è vietato procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
4. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
5. è vietato ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
6. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
7. è vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi

al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;

8. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
9. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
10. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
11. è proibito mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
12. è vietato lo Spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;
13. è vietato inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.
14. è vietato acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
15. è vietato accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;

La Società si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

1. informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
2. utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
3. non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri

- superiori gerarchici secondo le indicazioni contenute nelle policy aziendali;
4. prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
 5. far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
 6. informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
 7. impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
 8. informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
 9. impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
 10. limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
 11. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
 12. dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
 13. impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
 14. limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di Virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare – in presenza di accordi

- sindacali – presidi volti ad individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli “indici di anomalia” e predisposizione di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;
15. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società medesima;
 16. qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
 17. prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
 18. limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
 19. prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi *software* e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.
 20. provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale.

F.4.1 Contratti

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

F.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 24 *bis* e 25 *nonies* del Decreto sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 *bis* del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) incontrare periodicamente il Responsabile dell'Information Technology nonché il Responsabile del CED;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Con riferimento ai Reati di cui alla presente Parte Speciale - F, la Società ha individuato un soggetto nel proprio organigramma aziendale (il Sig. Pinotti) a cui ha affidato il compito di informare l'OdV su eventuali eventi occorsi in Società che potrebbero, astrattamente, essere di interesse per l'OdV nella sua attività di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al Modello.

Il flusso informativo sarà ad evento ed, in ogni caso, una volta l'anno.



PARTE SPECIALE "G"

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

INDICE

PARTE SPECIALE "G"

	Pag.
G.1 LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	211
G.2 AREE A RISCHIO	214
G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: REGOLE E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	216
G.4 REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	217
G. 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV	220

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "G", come di seguito indicate:

Reati di Criminalità Organizzata: i Reati di cui all'art. 24-*ter* del Decreto.

G.1 LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Come già anticipato nella Parte Generale, paragrafo 1.1, la Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24-ter.

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416-bis c.p. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416-ter c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Con la L. 236/2016, entrata in vigore il 7 gennaio 2017, è stato introdotto l'art. 601 bis del codice penale ("Traffico di organi prelevato da persona vivente") a cui è stata quindi estesa la disciplina dell'articolo 416, comma 6, c.p. ("Associazione per delinquere").

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 416-ter e 630 del codice penale, all'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p, nonché di cui all'art. 601-bis del codice penale

Si fornisce, pertanto, una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti per la Società, previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che (a) il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione per questo categoria di reati è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità (b) in relazione al reato di cui all'art. 416-

bis c.p., è configurabile solo il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

• **Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)**

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- 1) un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) l'indeterminatezza del programma criminoso;
- 3) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

La norma è volta, infine, a reprimere anche l'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

• ***Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)***

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le pene sono aumentate:

- per coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione;
- nel caso in cui l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito;
- allorché le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Entrambi i reati appena descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di Criminalità Organizzata, possono essere di natura pecuniaria, da 400 a 1000 quote (e dunque - considerato che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, variano tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1549 - da un minimo di circa Euro 103.000 ad un massimo di circa Euro 1.550.000) ovvero di natura interdittiva, previste per una durata non inferiore ad un anno.

G.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale G del Modello, le seguenti:

4. le attività aziendali di selezione del personale;
5. le attività aziendali di selezione dei fornitori;
6. attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia e all'estero;
7. compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
8. predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali;
9. gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali nell'ambito del Gruppo;

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza e consultato il responsabile della funzione Internal Audit, dal Consiglio di Amministrazione della Società al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Informatici.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- c) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- d) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- 5. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
- 6. Procedura operativa PO-07-06 – Valutazione Fornitori;
- 7. Istruzione operativa Assegnazione Forniture – Policy n. 102;
- 8. Istruzione Operativa Assegnazione Consulenze – Policy n. 103;
- 9. Istruzione Operativa Poteri Spesa – Policy n. 100 e n. 200.

Con riguardo alla documentazione di cui al punti 2., 3., 4.e 5, si sottolinea come la Società abbia attribuito la massima rilevanza alla corretta individuazione e adozione di misure adeguate di sicurezza – di natura organizzativa, fisica e logica – in modo da minimizzare il rischio di commissione dei Reati di cui all’art. 24 *ter* del Decreto.

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo G.4, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi sopra menzionati al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui all’art. 24 *ter* del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner e Fornitori, del pari Destinatari della presente Parte Speciale, ai medesimi deve essere resa nota l’adozione del Modello e da parte della Società, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

G.4 REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla Società, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo G.3.

In particolare:

21. ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione al Responsabile della funzione Internal Audit e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
22. ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso;
23. i responsabili delle singole unità operative, sulla base di regole stabilite dal management aziendale, garantiscono che venga attuata un'adeguata vigilanza all'interno delle strutture aziendali, tale da

- consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone o mezzi autorizzati;
24. i responsabili delle singole unità operative, anche in virtù di eventuali segnalazioni ricevute, devono valutare, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, l'opportunità di attivare sistemi informatici e di videosorveglianza idonei ad assicurare la registrazione di ciascun ingresso nell'aree aziendali, sempre nel rispetto della normativa a tutela della privacy.
25. E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, di segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

La Società si impegna, a sua volta, a:

1. utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:
 - professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - parità di trattamento;
 - affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.A tale ultimo riguardo, la Società assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti:
 - casellario giudiziario;
 - certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.
2. garantire che il personale della Società sia informato circa i rischi specifici di infiltrazione criminale mediante la diffusione di notizie sulle forme di criminalità presenti sul territorio raccolte utilizzando:
 - relazioni periodiche, ove reperibili, provenienti dalle istituzioni pubbliche competenti;
 - rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
 - statistiche ISTAT;
 - studi criminologici eventualmente richiesti ad esperti qualificati;
 - rilevazioni delle camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni antiracket, nonché ogni altro soggetto pubblico che svolga funzioni similari nell'ambito delle diverse aree territoriali;
 - informazioni ricevute e/o reperite da pubbliche istituzioni e/o soggetti qualificati;

3. fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti.
4. garantire agli Esponenti Aziendali l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di criminalità infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una sana crescita economica del Gruppo.
5. nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i Fornitori, ad attuare efficacemente le procedure aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri.
6. valutare periodicamente, per il tramite delle funzioni competenti, l'adeguatezza dei comparti di qualificazione esistenti, al fine di stabilire eventuali integrazioni in relazione ad attività che, per ragioni legate all'area geografica in cui le stesse devono essere espletate o ad altre circostanze da cui emerga un più elevato rischio di infiltrazione criminale, necessitino di un più approfondito monitoraggio dei Fornitori da selezionare.
7. nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, anche in relazione alle attività svolte per le altre società del Gruppo, porre in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali – nell'ambito delle rispettive competenze:
 - non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
 - custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.
8. Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, anche in relazione alle attività svolte per le altre società del Gruppo, fare in modo che gli Esponenti Aziendali - nell'ambito delle rispettive competenze:
 - non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
 - non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su

- una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

G.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 24 *ter* del Decreto sono i seguenti:

- d) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 *ter* del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati di Criminalità Organizzata, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- e) collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- f) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- c) incontrare periodicamente il Responsabile dell'Internal Audit, il Responsabile delle Risorse Umane e il consulente legale incaricato dalla Società per il supporto in merito al Decreto;

- d) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



PARTE SPECIALE "H"

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

INDICE

PARTE SPECIALE "H"

	Pag.
H.1 LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	224
H.2 AREE A RISCHIO	228
H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: REGOLE E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	229
H.4 REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	230
H. 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV	232

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "H", come di seguito indicate:

Reati contro l'Industria e il Commercio: i Reati di cui all'art. 25-*bis* 1 del Decreto.

H.1 LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Come già anticipato nella Parte Generale, paragrafo 1.1, la Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha esteso l'applicazione della normativa del D. Lgs. 231/01 all'ambito dei Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1.)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto, altresì, all'interno dei Reati di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" di cui all'art. 25-bis del Decreto le fattispecie di "*contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*" (di seguito, i "delitti di contraffazione") e di "*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*", previste rispettivamente dagli art. 473 c.p. e art. 474 c.p..

Si descrivono brevemente, qui di seguito, le fattispecie contemplate dall'art. 25-bis 1 e 25-bis del D. Lgs. 231/01 che, *prime facie*, risultano astrattamente configurabili in relazione all'attività svolta dalla Società.

H.1.1. Reati contro l'industria e il commercio

- *Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)*

Risponde del delitto di turbata libertà dell'industria e del commercio ai sensi dell'art. 513 c.p. chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio. Tale norma ha ad oggetto la tutela del libero esercizio dell'industria, ossia di qualsiasi forma di organizzazione che tenda a concentrare l'attività produttiva, e del commercio, inteso come esercizio abituale dell'acquisto e della rivendita dei beni a scopo di guadagno: rientrano, pertanto, nell'ambito di protezione della norma tutti i tipi di attività economica che rispettino i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabiliti dall'art. 2082 c.c. per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

In particolare la condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a:

1. impedire, ossia a contrastare anche temporaneamente o parzialmente l'esercizio dell'attività industriale o commerciale;
2. turbare, ossia alterare il regolare e libero svolgimento dell'attività industriale o commerciale.

La fattispecie in oggetto prevede alternativamente l'uso della violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti. In relazione alla prima, deve farsi riferimento all'art. 392 co.2 c.p. il quale prevede in generale che *"agli effetti della legge penale si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa venga danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione"*.

Con riferimento alla definizione di mezzi fraudolenti, invece, non essendo previsto alcunché dalle norme del codice penale, devono intendersi tali tutti i mezzi che sono in concreto idonei a trarre in inganno la vittima (es. artifici, raggiri e menzogne).

La condotta tipica nella prassi si manifesta attraverso atti di concorrenza sleale, intendendosi per tali quelli commessi da colui che ai sensi dell'art. 2598 c.c.:

- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con altre attività di un concorrente;
- diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Ai fini della rilevanza penale e, quindi, delle configurabilità del Reato è comunque necessario che i suddetti comportamenti siano idonei concretamente a impedire o turbare l'esercizio dell'attività industriale o commerciale e che siano posti in essere con violenza o quantomeno con mezzi fraudolenti. In caso contrario rimangono sanzionabili solo ai sensi dell'art. 2599 c.c. e 2600 c.c. attraverso un provvedimento giudiziario volto ad inibire il comportamento sleale, ad eliminarne gli effetti e a liquidare il risarcimento dei danni provocati (con possibile pubblicazione della sentenza).

A titolo esemplificativo, il suddetto Reato potrebbe configurarsi in astratto qualora la Società adotti politiche di commercializzazione o pubblicizzazione particolarmente aggressive e condotte attraverso raggiri o simulazioni al fine di sviare la clientela di un determinato competitor o attraverso lo storno di dipendenti o di clientela altrui mediante pratiche scorrette.

- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*

L'art. 515 c.p. sanziona penalmente chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Soggetto attivo del Reato in esame può essere qualsiasi persona, purché commetta il fatto nell'esercizio di un'attività commerciale od in uno spaccio aperto al pubblico. La condotta consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore. Non è necessario che lo scambio avvenga a titolo di compravendita. Il Reato, infatti, può realizzarsi nell'esecuzione di qualunque contratto che comporti la consegna di una cosa mobile.

La diversità della cosa dichiarata o pattuita può essere tale per essenza, per provenienza, per qualità o per quantità.

È richiesto il dolo generico, essendo sufficiente che il soggetto abbia agito con la consapevolezza e volontà di consegnare una cosa diversa da quella pattuita. L'errore esclude il dolo.

Il reato si consuma con la consegna della cosa mobile o del documento che la rappresenta.

Per espressa previsione legislativa la norma ha carattere sussidiario.

A titolo esemplificativo, il suddetto Reato potrebbe configurarsi in astratto qualora la Società consegni ad un Cliente un prodotto che

presenti qualità prestazionali diverse da quelle configurate e pattuite nel relativo accordo commerciale.

H.1.2. I reati di contraffazione (art. 25 bis d. lgs. 231/2001)

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*

L'art. 473 c.p. sanziona penalmente:

- a. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali;
- b. chiunque, senza essere incorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La norma ha ad oggetto la tutela di segni distintivi o di prodotti industriali, ossia di:

- marchi: segni (emblema, figura, denominazione etc.) destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata impresa;
- brevetti: attestati con i quali è concesso il diritto all'uso esclusivo di una invenzione o di una scoperta;
- disegni industriali: rappresentazione figurativa di qualsiasi bene o prodotto industriale;
- modello industriale: archetipo di una scoperta o di una nuova applicazione industriale (es. modelli ornamentali e modelli di utilità).

La condotta criminosa consiste nella falsificazione del segno distintivo in modo tale da ingenerare confusione nella distinzione dei segni e può quindi consistere nella:

- contraffazione, ossia nella creazione di cosa del tutto simile ad un'altra in modo da trarre in inganno sulla sua essenza;
- alterazione, ossia nella modificazione dell'aspetto, della sostanza o della natura di una cosa.

La condotta viene penalmente sanzionata anche nel caso di utilizzo commerciale o industriale dei marchi o dei segni distintivi già falsificati e, quindi, anche non di contraffazione o alterazione *strictu sensu*.

Il Reato potrebbe configurarsi in relazione all'utilizzo da parte della Società di segni distintivi già registrati da altre società operanti nello stesso ambito di attività e per commercializzare un prodotto avente peculiari caratteristiche. Tale condotta, creando confusione nei prodotti, potrebbe avvantaggiare la Società inducendo i clienti ad acquistare prodotti che già ritengono di conoscere.

H.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati ed alle condotte criminose indicate nel precedente paragrafo 1, la Società ha proceduto alla mappatura delle Aree a Rischio rilevanti ai fini della presente Parte Speciale H.

Tale mappatura ha consentito di evidenziare le aree ritenute più specificamente a rischio che risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale H, le seguenti:

1. Commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti della Società (nuovi ovvero già esistenti) e relativa informativa ai Clienti;

Il rischio teorico è legato all'adozione da parte della Società di politiche di commercializzazione o pubblicizzazione particolarmente aggressive e condotte attraverso raggiri o simulazioni al fine di sviare la clientela di un determinato *competitor* mediante pratiche scorrette.

2. Assunzione di nuovi dipendenti;

Il rischio potenziale è insito nell'adozione da parte della Società di politiche di assunzione particolarmente aggressive che comportino lo storno di dipendenti di un determinato *competitor* nonché nell'utilizzo di banche dati introdotte da nuovi assunti e di proprietà di società concorrenti da cui gli stessi provengono.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza e consultato il responsabile della funzione Internal Audit, dal Consiglio di Amministrazione della Società al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro l'Industria e il Commercio.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- e) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- f) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- 10. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
- 11. Istruzione Operativa Poteri Spesa – Policy n. 100 e n. 200;
- 12. le procedure operative approvate dal CDA che regolamentano le modalità di comunicazione delle informazioni privilegiate verso l'esterno;
- 13. le procedure operative prescritte a tutela della rete aziendale e dell'utilizzo di internet nel documento programmatico sulla sicurezza adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (DPS).

Con riguardo alla documentazione di cui ai punti 2., 3. e 4., si sottolinea come la Società abbia attribuito la massima rilevanza alla corretta

individuazione e adozione di misure adeguate di sicurezza – di natura organizzativa, fisica e logica – in modo da minimizzare il rischio di commissione dei Reati di cui all’art. 25 *bis* 1 del Decreto.

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo F.4, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi sopra menzionati al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui all’art. 25 *bis* 1 del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner e Fornitori, del pari Destinatari della presente Parte Speciale, ai medesimi deve essere resa nota l’adozione del Modello e da parte della Società, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

H.4 REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla Società, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo H.3.

In particolare è vietato:

26. usare nomi o segni distintivi per la commercializzazione dei prodotti della Società che siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altre società concorrenti;
27. imitare i prodotti di un concorrente che abbiano caratteristiche peculiari e specifiche tali da poter essere considerate proteggibili dalla normativa oggetto della presente Parte Speciale;
28. compiere qualsiasi atto idoneo a creare confusione tra i prodotti della Società e i prodotti di un concorrente;
29. diffondere notizie e/o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;

30. utilizzare marchi diversi da quelli espressamente autorizzati dalla Società per la commercializzazione e pubblicizzazione dei propri prodotti;
31. utilizzare segni distintivi già registrati da altre società per commercializzare e pubblicizzare i prodotti;
32. utilizzare banche dati introdotte da nuovi assunti e di proprietà di società concorrenti da cui gli stessi provengono;
33. informare espressamente i neo assunti circa l'illiceità di introdurre nella Società ed utilizzare banche dati appartenenti a banche concorrenti da cui il neo assunto proviene;
34. utilizzare nomi o segni distintivi per la commercializzazione dei prodotti che non siano stati previamente oggetto di valutazione da parte delle funzioni competenti a svolgere indagini relative alla potenziale idoneità degli stessi a confondere la clientela;
35. diffondere notizie su società concorrenti, attraverso la stampa, internet ovvero qualsiasi altro mezzo di comunicazione senza preventiva autorizzazione;
36. inserire nella carta intestata, nei documenti contenenti i prodotti della Società, nelle brochure pubblicitarie, nel sito internet e in qualsiasi altro supporto cartaceo o informatico simboli o segni grafici prima che non sia stata verificata la non registrazione dei medesimi nonché l'inconfondibilità degli stessi attraverso indagini e consultazioni di mercato e banche dati messe a disposizione dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti;
37. inserire nella carta intestata, nei documenti contenenti i prodotti della Società, nelle brochure pubblicitarie, nel sito internet e in qualsiasi altro supporto cartaceo o informatico simboli o segni grafici prima che non sia stata ottenuta espressa autorizzazione dalle funzioni competenti.

La Società, al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale "H". e, di conseguenza, anche al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

1. predisporre un registro di tutti i marchi e i segni distintivi concessi in uso alla Società da parte di altre società (anche del Gruppo di appartenenza) o da altri soggetti che ne sono titolari;
2. accertare l'inconfondibilità dei segni distintivi utilizzati per commercializzare e pubblicizzare i prodotti;
3. consultare le banche dati messe a disposizione dall'Ufficio Italiano Brevetti - anche tramite consulenti esterni - prima dell'utilizzo a scopi commerciali di segni o simboli grafici che possano costituire marchi già registrati.
4. evitare la diffusione di informazioni o di apprezzamenti che possano essere lesivi delle attività commerciali dei competitor;
5. sviluppare e commercializzare i prodotti previa consultazione delle banche dati messe a disposizione dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti ogni volta che si intendano utilizzare nuovi segni o simboli grafici;
6. predisporre un elenco di tutti i marchi e i segni distintivi utilizzati (e, pertanto, utilizzabili) dalla Società per la commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti;
7. controllare i contenuti del sito internet, delle brochure pubblicitarie e su altri eventuali supporti informatici o cartacei attraverso i quali sono commercializzati e/o pubblicizzati i prodotti.

H.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25 *bis* 1 del Decreto sono i seguenti:

- g) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 *bis* 1 del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati contro l'Industria e il Commercio, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- h) proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni

devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- i) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- e) incontrare periodicamente il Responsabile dell'Internal Audit, il Responsabile delle Risorse Umane e il consulente legale incaricato dalla Società per il supporto in merito al Decreto;
- f) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



PARTE SPECIALE "I"

REATI AMBIENTALI

INDICE

PARTE SPECIALE "I"

	Pag.
I.1 LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI	238
I.2 AREE A RISCHIO	254
I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: REGOLE E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	256
I.4 REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	258
I.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV	262

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "I", come di seguito indicate:

Cod. Amb. o Codice dell'Ambiente: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

Commerciante di Rifiuti: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere Rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei Rifiuti.

CER: codice di identificazione dei Rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione.

CSR: concentrazioni soglia di rischio.

Datore di Lavoro: è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Dipendenti, o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Deposito Temporaneo: il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.

Detentore di Rifiuti: il Produttore di Rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Dichiarazione Ambientale: la dichiarazione ambientale redatta annualmente dalla Società ed adottata in tutti gli stabilimenti al fine di descrivere gli adempimenti ambientali cogenti per la Società medesima e le misure/attività di controllo implementate al fine di conformarsi alla normativa vigente in materia.

Discarica: area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito

temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" richiamato dall'art. 182 Cod. Amb.).

Gestione di Rifiuti: le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante o Intermediario.

Intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei Rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei Rifiuti.

Miscelazione di Rifiuti: unione di Rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione o differenziazione.

Produttore di Rifiuti: il soggetto la cui attività produce Rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti Rifiuti.

Reati Ambientali: i reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto Pericoloso: rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

SISTRI: il sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti, di cui all'art. 188 bis comma 2, lett. a) del Cod. Amb., istituito ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009.

I.1 LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI

Come già anticipato nella Parte Generale, paragrafo 1.1, il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-undecies sui Reati Ambientali.

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi, le seguenti fattispecie di reato (suddivise per macroaree):

a) Codice Penale

- art. 727 bis "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette",
- art. 733 bis "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto".

b) D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "T.U. Ambiente":

- art. 137 - Scarichi di acque reflue industriali (Sanzioni penali);
- art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- art. 257 - Omessa bonifica dei siti;
- art. 258, comma 4 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- art. 259, comma 1 - Traffico illecito di rifiuti;
- art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- art. 260 - bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri;
- art. 279, comma 5 - Emissioni nell'aria (Sanzioni);

c) L. 7 febbraio 1992 n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di

mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”:

- art. 1, comma 1 e 2;
- art. 2, comma 1 e 2;
- art. 3 – bis, comma 1;
- art. 6, comma 4;

d) L. 28 dicembre 1993 n. 549 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”:

- art. 3, comma 6 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;

e) D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202, emesso in attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni:

- art. 8, comma 1 e 2 - Inquinamento doloso;
- art. 9, comma 1 e 2 - Inquinamento colposo.

Si fornisce, pertanto, una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti, anche solo a titolo di concorso nel reato, per la Società:

• ***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)***

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, é punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

• ***Scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D. Lgs. 152/2006)***

1. *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, é punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*
2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena é dell'arresto da tre mesi a tre anni.*
3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, é punito con l'arresto fino a due anni.*
4. *Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 é punito con la pena di cui al comma 3.*
5. *Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, é punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*
6. *Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*
7. *Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
8. *Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101,*

commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente."

La disposizione in esame contiene 14 fattispecie penali. Nella generalità dei casi trattasi di reati di c.d. pericolo astratto o presunto, per la cui sussistenza non è richiesta dalla fattispecie incriminatrice alcuna specifica e concreta idoneità lesiva, né che la condotta abbia posto in pericolo il

bene protetto, con la conseguenza che non vale ad escludere l'illiceità del fatto tipico la constatata mancanza, in concreto, di un pericolo per l'ambiente.

Si tratta di fattispecie di reato che possono essere poste in essere da "chiunque"; di fatto, però, posto che la disciplina penale è imperniata sulla natura industriale delle acque, si tratta di reati propri dell'imprenditore o comunque di colui che esercita l'attività artigianale o produttiva del servizio. Fanno eccezione le fattispecie penali rivolte al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane (art. 137, comma 6) e al gestore del servizio idrico integrato (art. 137, comma 7).

La tutela penale contravvenzionale si articola su quattro tipologie di reato:

- a) scarico senza autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa o revocata;
- b) superamento dei valori limite contenuti in alcune tabelle allegate al TUA o dei valori più restrittivi fissati dalle regioni, province autonome o autorità amministrative;
- c) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di prescrizioni o provvedimenti delle autorità competenti o di divieti posti in altre disposizioni statali o regionali;
- d) violazione degli obblighi di conservazione dei dati relativi ai controlli in automatico o di loro comunicazione e dell'obbligo di consentire l'accesso agli insediamenti produttivi ai soggetti incaricati del controllo.

• **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006)**

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i

rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata é punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica é destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale é realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, é punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), é punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236."

Il comma 1 dell'articolo in commento contempla, tra le possibili forme di gestione illecita dei rifiuti (propri o prodotti da terzi), la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione, qualora poste in essere al di fuori dei prescritti meccanismi di controllo da parte della PA ed in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.

L'illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. E' un reato di pericolo astratto, in quanto il legislatore punisce l'esercizio di attività al di fuori del preventivo controllo della pubblica amministrazione anche nel caso in cui in concreto le varie attività vengano svolte nel rispetto dell'ambiente.

Il comma 2 sanziona penalmente l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti ove commesso da titolari di imprese o responsabili di enti. L'illecito ha natura contravvenzionale e può avere ad oggetto sia rifiuti propri che prodotti da terzi.

Il comma 3 punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata. Per aversi discarica è necessaria una stabilità, se non una vera e propria abitudine nella condotta di abbandono dei rifiuti in una determinata area a ciò destinata, non essendo viceversa riconducibile a tale concetto un comportamento occasionale di abbandono, sussumibile questo nell'ambito delle ipotesi di cui all'art. 255 comma 1 e 256 comma 2. La discarica si differenzia anche dal deposito incontrollato presentando carattere di definitività.

La gestione della discarica, invece, costituisce un'attività successiva alla realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore o da altri soggetti e consiste nell'attivazione di una organizzazione di persone e cose diretta al funzionamento della discarica medesima.

L'illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa e integra la più grave delle ipotesi contravvenzionali previste in tema di rifiuti.

Il comma 4, che sembrerebbe rappresentare una circostanza attenuante, costituisce invece un'autonoma fattispecie incriminatrice che sanziona la condotta di chi, avendo ottemperato all'obbligo di sottoporre l'esercizio di una delle attività menzionate nei primi tre commi del medesimo articolo al preventivo vaglio amministrativo, non si adegua poi ai modelli di comportamento imposti dal provvedimento autorizzativo ovvero tenga una condotta non osservante dei requisiti e delle richieste contenute nelle iscrizioni o comunicazioni. Anche l'illecito in esame è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Il comma 5 configura un illecito volto a sanzionare la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.

Tale fattispecie integra un'ipotesi di reato comune, posto che il divieto si rivolge a tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di rifiuti.

L'attività di miscelazione è da intendersi come unione di rifiuti, con la conseguenza di rendere ardua o impossibile la diversificazione dei differenti rifiuti mescolati.

Detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la miscelazione non consentita dei rifiuti.

Il comma 6 contempla due illeciti - uno di natura penale ed uno di natura amministrativa - con i quali si attribuisce rilevanza alla violazione della disciplina dettata in materia di deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi.

I commi 7, 8 e 9 contemplano una serie di illeciti amministrativi che risultano integrati con la violazione di obblighi procedurali riferiti a figure professionali precise che possono essere ritenute responsabili della loro inosservanza.

• ***Omessa bonifica dei siti (Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006)***

"1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1."

La disposizione in esame punisce con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento

delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito di apposito procedimento amministrativo.

La norma incrimina, altresì, colui che autore del potenziale inquinamento o scopritore di inquinamento pregresso commesso da altri, ometta di darne comunicazione alle autorità preposte.

Il comma 2 contempla una circostanza aggravante, punita con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

La formula "sostanze pericolose" va riferita ai rifiuti indicati come tali nell'allegato D; per le sostanze contenute in scarichi idrici, il riferimento è da intendersi alle tabelle cui rinvia l'art. 137; viceversa, non si rinvengono definizioni o classificazioni di sostanza pericolose per l'aria nel D. Lgs. 152/2006.

• *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006)*

"1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro é relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative é calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo

parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193."

La disposizione in esame contempla una molteplicità di illeciti, ora di natura penale ora di natura amministrativa, per lo più incentrati sulla violazione di adempimenti prescritti dalla legge, in particolare, sulla violazione degli obblighi di presentazione della comunicazione annuale al catasto (comma 1), di tenuta dei registri di carico e scarico (comma 2), di compilazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti.

La norma attribuisce, altresì, rilevanza alle ipotesi di falsificazione dei suddetti formulari, nonché alla predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti contenenti false indicazioni o all'uso di detti certificati falsi.

La condotta tipica descritta al comma 1 può alternativamente concretizzarsi nell'omissione della prescritta comunicazione al catasto o nell'effettuazione della stessa in modo incompleto o inesatto.

Il comma 2 configura un'ipotesi di illecito proprio sussistendo l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in capo a specifiche categorie di soggetti: coloro che sono tenuti alla comunicazione annuale al catasto, nonché i produttori di rifiuti non pericolosi.

Le condotte alle quali detto comma attribuisce rilevanza sono l'omessa tenuta dei registri e l'incompleta compilazione degli stessi.

Entrambe le condotte risultano punibili, indifferentemente, a titolo di dolo o colpa.

Il comma 3 prevede la riduzione della sanzione nel caso in cui si tratti di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiori a 15 dipendenti da computare secondo quanto indicato nello stesso comma.

Il comma 4 configura distinti illeciti, sanzionando quattro diverse condotte:

- a) trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza del prescritto formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti;
- b) trasporto di rifiuti pericolosi in assenza del prescritto formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti;
- c) predisposizione del certificato di analisi, fornendo false indicazioni natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- d) utilizzo di un certificato falso nel corso di un trasporto.

In tutte le suddette ipotesi, l'illecito assume natura di reato proprio, potendo essere commesso solo dai soggetti aventi una determinata qualifica.

Il comma 5, nell'ultima parte, contempla un illecito autonomo che prevede l'applicabilità della sanzione amministrativa nell'ipotesi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

• **Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006)**

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto."

La disposizione in esame incrimina il traffico illecito di rifiuti, ovvero la spedizione di rifiuti, ai fini dello smaltimento o del recupero, fuori dallo Stato di appartenenza dell'impresa produttrice, in violazione delle regole statuite dal regolamento CE n. 259/1993, sostituito dal regolamento CE n. 1013/2006.

Si tratta di una norma penale in bianco che rinvia per la delimitazione del contenuto alla disciplina contenuta in norme diverse da quella incriminatrice.

Ai sensi del regolamento CE n. 1013/2006 costituisce spedizione illegale, qualsiasi spedizione transfrontaliera effettuata a) senza previa notifica alle autorità competenti, b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti; c) con l'autorizzazione delle autorità competenti ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; d) in modo non materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; e) in modo che il recupero o lo smaltimento dei rifiuti risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale e f) in contrasto con gli articoli del regolamento stesso.

• Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 D.Lgs. n. 152/2006)

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce

abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti é punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.”

La disposizione incrimina le forme più gravi di gestione abusiva dei rifiuti, realizzate in forma continuativa e organizzata ed aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico di ingiusto profitto.

Il delitto non è strutturato in forma associativa, pertanto, potrebbe essere compiuto anche da una sola persona che riesca a gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Ai fini della configurabilità dell'illecito, tuttavia, è necessario che le operazioni siano effettivamente realizzate.

Il delitto può anche essere commesso nell'ambito di attività autorizzate, qualora le modalità o le tipologie di rifiuti trattati violino in tutto o in parte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o alti limiti di legge.

• **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri (Art. 260 bis D. Lgs. n. 152/2006)**

“1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile

approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione é imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente

alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie."

La disposizione in esame contempla una serie di illeciti amministrativi a carico dei soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI che non ottemperino alle varie prescrizioni da esso imposte.

Il legislatore ha previsto l'applicazione di una sanzione penale per due sole fattispecie concernenti il corretto funzionamento del SISTRI: l'omissione, da parte del trasportatore, di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda area movimentazione e, ove richiesto, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Al comma 8 è, altresì, prevista l'incriminazione del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda area movimentazione fraudolentemente alterata.

• ***Emissioni nell'aria (Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006)***

"1. Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività è punito con la pena dell'arresto da due mesi a

due anni o dell'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8, é punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, é punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro.

2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo é punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, é punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 5, é punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni é punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere é sempre disposta in caso di recidiva."

Il comma 1 contiene tre distinte fattispecie incriminatrici, assolutamente autonome per oggetto, presupposti e regime sanzionatorio: installazione o esercizio abusivi di un impianto o di un'attività, continuazione abusiva dell'attività o dell'esercizio dell'impianto, modifica occulta dell'impianto.

Il comma 2 riunisce due fattispecie contravvenzionali in precedenza (DPR 203/1988) previste separatamente. La prima incrimina il gestore la cui attività o impianto producono emissioni atmosferiche superiori ai "valori limite"; trattasi di un reato a pericolo astratto incentrati sul superamento della soglia; la seconda fattispecie si riferisce all'inosservanza delle prescrizioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico.

Il comma 3 sanziona il gestore che mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività in mancanza della prescritta comunicazione preventiva.

Il reato presuppone l'esistenza dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto e si consuma scaduto il termine entro il quale va fatta la comunicazione.

Il comma 4 incrimina l'omessa comunicazione all'autorità competente dei dati relativi alle emissioni: la contravvenzione sussiste anche nel caso in cui il gestore abbia raccolto i dati, ma non li abbia comunicati all'autorità. Ai sensi del comma 5, nei casi di superamento dei limiti tabellari, si applica la pena non obblazionabile dell'arresto fino ad un anno, se detta violazione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Detta fattispecie costituisce un'aggravante.

Il comma 6 sanziona penalmente la violazione dell'obbligo per i gestori di adottare, fino alla pronuncia dell'autorità competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni.

I.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati ed alle condotte criminose indicate nel precedente paragrafo 1, la Società ha proceduto alla mappatura delle Aree a Rischio rilevanti ai fini della presente Parte Speciale I.

Tale mappatura ha consentito di evidenziare le aree ritenute più specificamente a rischio che risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale I, analiticamente evidenziate nella Dichiarazione Ambientale che la Società ha adottato per ciascun stabilimento in cui viene svolta la propria attività.

Tale documento consiste in una check list degli adempimenti ambientali cogenti, dove vengono indicati quelli applicabili, l'attività di controllo svolta, lo stato di conformità alla normativa vigente, i documenti di riferimento e i soggetti coinvolti.

L'obiettivo principale della Dichiarazione Ambientale, aggiornata con frequenza annuale o in caso di modifiche significative, è quello di istituire un sistema di controllo degli aspetti ambientali permanente ed organico, finalizzato a prevenire non conformità normative.

Tale valutazione consente di:

- 1) riesaminare le specifiche realtà ed attività operative, con riferimento alla normativa cogente in campo ambientale e ai rischi per l'ambiente.
- 2) individuare le misure di prevenzione e/o protezione per l'ambiente, programmandone conseguentemente l'attuazione, il miglioramento ed il controllo per verificarne l'efficacia.

La Dichiarazione Ambientale diviene, pertanto, il riferimento dell'organizzazione e di tutti i soggetti che intervengono e partecipano nelle attività aventi effetti sull'ambiente.

La Dichiarazione Ambientale richiama eventuali documenti amministrativi e di conformità agli aspetti ambientali cogenti gestiti e conservati dalle unità amministrative della Società a ciò deputate.

Data l'importanza e la particolarità della materia trattata nella presente Parte Speciale, la Società ha optato per considerare come "Aree a Rischio" ai fini del Decreto tutte le attività di gestione degli aspetti ambientali considerati nella Dichiarazione Ambientale e, in particolare:

- g) Gestione materie prime (prodotti chimici) e inquinamento del suolo
- h)** Gestione rifiuti: deposito Temporaneo di rifiuti presso il luogo di produzione; selezione e affidamento in appalto delle attività di gestione dei rifiuti;
- i) Gestione impianti di climatizzazione
- j) Gestione prelievi e scarichi idrici
- k) Gestione emissioni in atmosfera
- l) Gestione rumore esterno

Le aree e le attività maggiormente esposte a rischio in relazione all'ambiente sono le medesime aree per le quali la Società, attraverso il proprio sistema di gestione ambientale, si è adeguata alle previsioni normative di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- m) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- n) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- 14. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
- 15. le politiche aziendali in materia ambientale con particolare riferimento alla Dichiarazione Ambientale, così come, di anno in anno, aggiornata;
- 16. Il sistema di gestione ambientale (SGA) implementato in tutti i siti produttivi della Società;
- 17. Le Norme UNI EN ISO 14001:2004 e le Norme UNI EN ISO 9001:2008

Con riguardo alla documentazione di cui ai punti 2., 3. e 4., si sottolinea come la Società abbia attribuito la massima rilevanza alla corretta individuazione e adozione di misure adeguate di sicurezza – di natura

organizzativa, fisica e logica – in modo da minimizzare il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto.

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo I.4, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi sopra menzionati al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto.

Ai Destinatari del presente Modello è espressamente richiesto di:

- a. considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- b. contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- c. valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente;
- d. conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
- e. utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- f. astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- g. rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione dell'ambiente osservando altresì le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti;
- h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Società;
- i. segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell'ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai responsabili competenti.

I.4 REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

1. Nella presente Parte Speciale, i comportamenti, le azioni e procedure aziendali cui si fa riferimento si intendono sempre attuati in conformità allo standard UNI EN ISO 14011:2004 e UNI EN ISO 9001:2008 nonché al sistema di gestione ambientale adottato dalla Società che ne ha ottenuto la relativa certificazione.

Tale standard, la cui adozione non esime in ogni caso la Società e ciascun Esponente Aziendale dal rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individua gli adempimenti essenziali affinché venga predisposta un'adeguata politica aziendale, vengano pianificati obiettivi specifici per il perseguimento della suddetta politica, siano intraprese azioni – migliorative e correttive - per garantire la costante conformità al sistema di gestione adottato in tema ambientale.

Fermo restando il completo richiamo di tale Parte Speciale al suddetto sistema di gestione ambientale e alla Dichiarazione Ambientale approvata, si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici volti a prevenire la commissione dei Reati Ambientali.

- *In relazione alla gestione dei prelievi e scarichi idrici e della gestione delle materie prime e ai possibili impatti sulla biodiversità, la Società:*
 - A) predispone una periodica valutazione degli impatti ambientali delle proprie attività e dei rischi connessi;
 - B) ricerca soluzioni per minimizzare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente delle sue attività, anche in maniera più stringente di quanto stabilito dalle disposizioni di legge;
 - C) adotta un approccio preventivo, ascoltando direttamente il punto di vista delle principali associazioni ambientaliste e le esigenze espresse dalle istituzioni del territorio dove sino presenti i propri stabilimenti;
 - D) in tema di biodiversità, e in particolare di avifauna, si impegna ad adottare i più moderni dispositivi per minimizzare gli eventuali impatti negativi dei propri stabilimenti (es. utilizzo di dissuasori);
 - E) riserva piena attenzione alle segnalazioni di impatti negativi delle proprie installazioni, e si rende disponibile per accertamenti e valutazioni e, nel

caso, per la sperimentazione e l'eventuale adozione di misure di mitigazione;

F) ricerca la messa a punto di sistemi di protezione coerenti con l'ambiente circostante i propri impianti;

G) permette, sulla base di programmi scientifici concordati con istituti e associazioni di comprovata affidabilità, l'utilizzo dei propri impianti per finalità di tutela e incremento della biodiversità, nei limiti della sicurezza degli impianti medesimi;

H) Con specifico riguardo alle attività di progettazione e installazione di nuovi stabilimenti, assicura che il processo si articola nelle seguenti fasi:

- previsione di possibili soluzioni tecniche e misure cautelative volte a limitare l'impatto che avrà lo stabilimento sull'ambiente circostante, in relazione al sistema aria-acqua-suolo;

- effettuazione di indagini preliminari che accertino la natura del sito su cui sorgerà lo stabilimento stesso e che diano informazioni inerenti l'eventuale presenza di habitat protetti;

- verifica su tutte le prescrizioni formulate dall'autorità che ha concesso l'autorizzazione all'apertura dello stabilimento;

- inserimento, se del caso, nelle specifiche e/o capitolato particolare della fornitura/appalto eventuali indicazioni integrative volte al rispetto dell'ambiente.

- *In relazione alla Gestione dei Rifiuti, la Società:*

A) dedica particolare attenzione alla Gestione dei Rifiuti, adoperandosi per uno smaltimento orientato al recupero, al reimpiego e al riciclaggio dei materiali, al fine di garantire un maggior grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. A tal fine:

- gestisce i rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti;

- gestisce i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientale;

B) definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla Gestione delle diverse tipologie rifiuti - pericolosi e non pericolosi - al fine di operare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

C) provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di rifiuti sulle base delle rispettive attribuzioni;

D) affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei Fornitori. A tal riguardo, in particolare:

- assicura che i Fornitori che svolgano attività di Gestione dei Rifiuti siano sottoposti a costante monitoraggio;
- assicura che in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero; (c) la localizzazione dell'impianto e (d) il metodo di trattamento o recupero;
- assicura che in sede di affidamento delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) data di validità dell'autorizzazione; (b) tipologia e targa del mezzo; (c) codici CER autorizzati;

E) garantisce che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti e che gli stessi siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti). A tal fine prevede in apposite procedure e istruzioni operative:

- le istruzioni per la tenuta, la compilazione e l'archiviazione del registro di carico scarico e del formulario di identificazione;
- la nomina di referenti all'interno delle singole unità operative della Società, e le responsabilità ai medesimi attribuita in tema di corretta tenuta, compilazione e archiviazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti;
- i controlli sulla restituzione della IV copia del formulario di identificazione controfirmato e datato;

- i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla Gestione dei Rifiuti;
- la segnalazione da effettuare alle Direzioni competenti e all'Organismo di Vigilanza, se del caso, su eventuali anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati;

F) in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale, compila accuratamente e regolarmente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;

G) istituisce presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei rifiuti ed in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali tempo per tempo vigenti.

H) si impegna a garantire che le procedure aziendali relative alla gestione dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle Direzioni aziendali competenti (es. Direzione Sicurezza Aziendale) al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di interventi normativi in materia ambientale;

I) vigila costantemente sulla corretta Gestione dei Rifiuti segnalando eventuali irregolarità alle Direzioni competenti (si pensi ad esempio ad una manomissione dei documenti di classificazione, sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.) al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità.

- *In relazione alle emissioni in atmosfera, la Società:*

A) garantisce che nessuna attività che comporti emissioni in atmosfera venga esercitata in assenza della prescritta autorizzazione o in violazioni dei limiti prescritti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti o dalle autorità competenti;

B) monitora nonché riduce quanto più possibile le proprie emissioni dirette e indirette, nei limiti degli obblighi di sicurezza, continuità ed economicità del servizio elettrico;

C) garantisce che le comunicazioni relative ai valori di emissioni vengano trasmesse in modo corretto e veritiero alle autorità competenti;

D) rispetta le disposizioni normative tempo per tempo vigenti in tema di utilizzo, manutenzione e dismissione di apparecchiature contenenti sostanze dannose per l'ozono stratosferico;

e) monitora costantemente le emissioni di gas dannosi per l'ozono stratosferico e limitare l'utilizzo di apparecchiature che contengono tali sostanze, fino alla completa sostituzione delle stesse con tecnologie eco-sostenibili.

I.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto sono i seguenti:

- j) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 *bis* 1 del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Ambientali, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- k) collaborare - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- l) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- g) incontrare periodicamente il Responsabile del Dipartimento Qualità e Ambiente e il consulente legale incaricato dalla Società per il supporto in merito al Decreto;

h) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

A tal fine, la Società ha individuato un soggetto nel proprio organigramma aziendale a cui ha affidato il compito di informare l'OdV su eventuali eventi occorsi in Società che potrebbero, astrattamente, essere di interesse per l'OdV nella sua attività di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al Modello.

Il flusso informativo sarà ad evento ed, in ogni caso, una volta l'anno.

In particolare, il Sig. Levoni dovrà (a) comunicare all'OdV gli esiti degli audit effettuati dall'ARPA (o altra autorità competente) in materia ambientale, (b) illustrare all'OdV la Dichiarazione Ambientale per tutti gli stabilimenti della Società.



PARTE SPECIALE "L"

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI

INDICE

PARTE SPECIALE "L"

	Pag.
L.1 LA FATTISPECIE DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI	267
L.2 AREE A RISCHIO	268
L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: REGOLE E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	269
L.4 REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	269
L.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV	270

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "G", come di seguito indicate:

Reato di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi Irregolari : il Reato di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto.

L.1 LA FATTISPECIE DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI

Con il D. Lgs. n.109/2012 il catalogo dei reati-presupposto di cui al Decreto è stato ulteriormente ampliato con l'inserimento dell'art. 25 duodecies, che contempla il delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La disposizione punisce il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze in via alternativa lavoratori stranieri:

- a. privi del permesso di soggiorno;
- b. il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo;
- c. il cui permesso sia stato revocato o annullato

Il fatto impegna la responsabilità della Società ai sensi del Decreto solo ove sia commesso nella forma aggravata che si sostanzia se i lavoratori occupati:

- a. sono in numero superiore a tre;
- b. sono minori in età non lavorativa;
- c. sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento, sostanziantesi in situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

A seguito della riforma che ha interessato il reato in esame, il delitto è oggi punibile solo a titolo di dolo, ovvero quando il datore di lavoro occupi un soggetto con la consapevolezza che questi sia privo del permesso richiesto.

Non rilevano pertanto le ipotesi in cui, per negligenza ed imperizia, il datore di lavoro ometta di accertare la regolarità dei documenti del soggetto straniero, prima di adibirlo al lavoro.

Per quanto riguarda la nozione di datore di lavoro, cui la fattispecie in esame fa riferimento, è possibile richiamarsi a quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: è quindi datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

La norma incriminatrice ha peraltro riguardo a tutti i cittadini extracomunitari che, per qualsiasi motivo, non abbiano un permesso di soggiorno e non soltanto ai lavoratori extracomunitari clandestini, perché entrati in Italia senza visto o perché il loro visto sia scaduto.

Nella vigenza della precedente formulazione della norma non sono mancate interpretazioni secondo cui il Legislatore farebbe riferimento all'instaurazione a qualsiasi titolo di un rapporto lavorativo, qualunque sia la tipologia di lavoro subordinato instaurato (quindi anche il rapporto di lavoro in prova) e indipendentemente da qualunque delimitazione temporale dell'attività (quindi anche il lavoro di un giorno).

La presenza di pronunce che hanno ritenuto sussistente la responsabilità di colui che nei fatti si avvalga delle prestazioni lavorative, in concorso con colui che è formalmente titolare del rapporto di lavoro induce ad adottare un atteggiamento prudentiale per quanto riguarda l'identificazione delle Aree a Rischio di cui al paragrafo che segue.

L.2 AREE A RISCHIO

In relazione al Reato ed alle condotte criminose indicate nel precedente paragrafo 1, la Società ha proceduto alla mappatura delle Aree a Rischio rilevanti ai fini della presente Parte Speciale L.

In via preliminare si evidenzia come la Società non impiega alle proprie dipendenze lavoratori stranieri né minori di età. Pertanto, il rischio di commissione del Reati di cui alla presente Parte Speciale L è pressoché inesistente.

Ciò premesso, la mappatura ha consentito di evidenziare che l'area eventualmente a rischio di commissione del Reato in esame sia quella relativa all'assunzione di nuovo personale da parte del dipartimento Risorse Umane della Società.

Eventuali integrazioni della suddetta Area a Rischio potranno essere disposte, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza e consultato il responsabile della funzione Internal Audit, dal Consiglio di Amministrazione della Società al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi del Reato in esame.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- o) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- p) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso mandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi esistenti in materia, per le parti di proprio interesse.

L.4 REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla Società, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi di cui al precedente paragrafo L.3.

In particolare è vietato:

38. impiegare a qualunque titolo in Italia per motivi di studio e/o lavoro cittadini di paesi terzi privi delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso e la permanenza in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno per motivi di studio e/o lavoro);
39. assegnare a cittadini di paesi terzi privi di regolare contratto di lavoro nelle varie forme previste dall'ordinamento alcun incarico o prestazione da svolgersi in una delle sedi della Società in Italia.

La Società, al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale "L". e, di conseguenza, anche al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

1. verificare, preliminarmente alla stipula dei contratti di collaborazione, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di paesi terzi in Italia (in particolare visto e permesso di soggiorno per motivi di studio e/o lavoro);
2. verificare durante l'intero periodo di vigenza dei contratti di impiego dei cittadini di paesi terzi in Italia il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;
3. segnalare alle autorità pubbliche competenti eventuali violazioni della normativa in materia di ingresso e impiego di cittadini di paesi terzi in Italia;
4. assicurare a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza;
5. disporre l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi in ogni caso gli obblighi di denuncia alle pubbliche autorità, nel caso in cui vengano meno le condizioni ed i requisiti di cui sopra in capo ad un dipendente della Società

L.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25 *duodecies* del Decreto sono i seguenti:

- m) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 *duodecies* del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sul Reato in esame, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- n) proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- o) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- i) incontrare periodicamente il Responsabile dell'Internal Audit, il Responsabile delle Risorse Umane e il consulente legale incaricato dalla Società per il supporto in merito al Decreto;
- j) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

A tal fine, la Società ha individuato un soggetto nel proprio organigramma aziendale (Sig. Catellani) a cui ha affidato il compito di informare l'OdV su eventuali eventi occorsi in Società che potrebbero, astrattamente, essere di interesse per l'OdV nella sua attività di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al Modello.

Il flusso informativo sarà ad evento ed, in ogni caso, una volta l'anno.



PARTE SPECIALE "M"

REATO DI CORRUZIONE PRIVATA

INDICE

PARTE SPECIALE "M"

	Pag.
M.1 LA FATTISPECIE DEL REATO DI CORRUZIONE PRIVATA	275
M.2 AREE A RISCHIO	277
M.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: REGOLE E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	281
M.4 REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	284
M.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV	286

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella Parte Speciale "A".

M.1 LA FATTISPECIE DEL REATO DI CORRUZIONE PRIVATA

Come già anticipato nella Parte Generale, paragrafo 1.1, la Legge 6 novembre 2012, n. 160 (c.d. "Legge Anticorruzione") ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-ter, comma 1, lett. s)-bis relativo al Reato di Corruzione Privata di cui all'art. 2635 c.c..

Tale norma punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori che, a seguito della dazione o anche solo della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla società.

La stessa pena è prevista anche per il soggetto c.d. corruttore, ossia colui che dà o promette denaro o altre utilità.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti, in particolare, una eventuale responsabilità può sorgere in capo all'ente, sempre che ne abbia tratto interesse o vantaggio, nel caso in cui un soggetto apicale o un soggetto sottoposto alla vigilanza dello stesso commetta il reato di cui all'articolo 2635, c.c. Tale ipotesi di reato è, pertanto, contemplata nel novero dei reati presupposto esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva.

La dazione o la promessa di denaro o altra utilità deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Affinché si integri il reato di corruzione tra privati, dal compimento o dall'omissione dell'atto deve inoltre derivare un documento (anche di natura non patrimoniale) nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

Il suddetto reato è perseguibile a querela della parte offesa salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili nell'ipotesi di commissione del reato di corruzione tra privati, queste possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria da un minimo di quattrocento quote fino ad un massimo di seicento quote (.

Il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38 ("Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"), in vigore dal 14 aprile 2017 apporta, come anticipato, importanti modifiche al reato di corruzione tra privati introdotto dalla legge 190/2012.

I soggetti punibili sono stati ampliati e ricomprendono ora tutti quanti svolgono funzioni direttive ed anche coloro che pongono in essere la condotta per **interposta persona**. La condotta punita è stata estesa, oltre che alla sollecitazione e ricezione, anche all'accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità non dovuti. La finalità del reato è quella di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi dell'ufficio o di fedeltà e non è più richiesta la prova di un danno per la società. E' rimasta invece la procedibilità a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza.

Il provvedimento inoltre introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Il nuovo articolo 2635-bis c.c. introduce una punizione nei confronti di chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private⁷.

⁷ «Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.»

In questo caso l'elemento di novità è riferito alla volontà del legislatore di contrastare e punire anche forme indirette di innesco di fenomeni corruttivi: l'istigazione alla corruzione, anche per interposta persona identifica condotte concrete (e purtroppo diffuse) che vorrebbero mascherare e sminuire la sostanza del reato.

Si introduce poi la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote per i fatti di istigazione alla corruzione passiva di cui al primo comma dell'art. 2635 bis c.c., quale nuovo reato presupposto.

Sebbene il reato di corruzione tra privati sia ricompreso dal Decreto tra i c.d. reati societari (oggetto della Parte Speciale "A"), la Società ha deciso di adottare una Parte Speciale ad hoc in considerazione della peculiarità di tale fattispecie di reato, della tipologia di attività rientranti tra le Aree a Rischio e della complessità del sistema di controllo volto a presidiarle.

M.2 AREE A RISCHIO

In relazione al Reato ed alle condotte criminose indicate nel precedente paragrafo 1, la Società ha proceduto alla mappatura delle Aree a Rischio rilevanti ai fini della presente Parte Speciale M.

Tale mappatura ha consentito di evidenziare le aree ritenute più specificamente a rischio tenendo considerazione del fatto che la norma in esame punisce le condotte corruttive che arrechino un danno al patrimonio sociale, e punisce pertanto la corruzione solamente nel caso in cui determini appunto un nocumento al patrimonio sociale, e non invece la corruzione in quanto tale.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio ai fini della presente Parte Speciale M sono quelle che riguardano i rapporti tra la Società e le società terze con cui questa entra in contatto nello svolgimento della propria attività aziendale, rappresentate a titolo esemplificativo da clienti, fornitori, consulenti, istituti di credito, media, concorrenti, ecc.

In particolare, nell'ambito di tali rapporti è possibile distinguere tra processi diretti, che possono consentire la materializzazione del beneficio

derivante dall'accordo corruttivo, e processi concorrenti o strumentali, che sono funzionali alla formazione della promessa o della dazione di denaro o altra utilità, necessaria all'esecuzione dell'attività corruttiva.

Le aree a rischio relative a processi diretti potenzialmente a rischio del Reato in esame, nell'ambito dell'attività della Società, sono le seguenti:

q) Gestione del processo di acquisizione di nuova clientela

In tale ambito, è possibile ipotizzare il caso in cui l'Amministratore Delegato della Società corrompa il responsabile acquisti di un'altra società, ottenendo così un'importante fornitura di beni/servizi.

In tale fattispecie, l'intento corruttivo è quello di accaparrarsi nuovo lavoro, offrendo qualsivoglia utilità al responsabile acquisti della società cliente, astrattamente secondo il seguente schema:

- i. il responsabile acquisti stipula un contratto di fornitura per conto della sua società a favore di Panariagroup per un corrispettivo superiore ai valori di mercato;
- ii. tale incremento di corrispettivo non trova alcuna giustificazione sotto il profilo della qualità del bene/servizio offerto, delle relative tempistiche o delle modalità di esecuzione;
- iii. la differenza tra il corrispettivo ed i valori di mercato viene riversata dalla Panariagroup a favore del responsabile acquisti.

Nel caso di specie, ipoteticamente, Panariagroup (società corruttrice), tramite l'atto corruttivo, consegue un vantaggio, consistente nell'acquisizione della fornitura di beni/servizi; la società di cui fa parte il responsabile acquisti (società corrotta), invece, subisce un danno dal comportamento fraudolento del suo responsabile acquisti, in quanto paga un bene/servizio per un corrispettivo superiore al mercato, senza alcuna giustificazione economica.

r) Gestione della clientela acquisita

Similarmente al caso precedente, in tale ambito, è possibile ipotizzare il caso in cui l'Amministratore Delegato della Società corrompa l'amministratore delegato o direttore generale di una società già cliente ai fini del consolidamento del rapporto di clientela.

Nel caso di specie, l'intento corruttivo è finalizzato non ad ottenere un nuovo cliente ma a mantenere un cliente già esistente ed ad ottenere nuovi lavori/commesse.

s) Partecipazione a gare indette da soggetti privati;

In tale ambito, è possibile ipotizzare il caso in cui l'Amministratore Delegato della Società corrompa un soggetto facente parte della commissione di valutazione di una gara privata lanciata per assegnare un importante appalto d'opera o di fornitura di beni da parte di una società.

Nel caso di specie, per effetto dell'atto corruttivo ipoteticamente commesso da Panariagroup, la medesima vince una gara privata, aggiudicandosi l'appalto.

Al contrario, la società che ha indetto la gara privata subisce un danno, in quanto non viene selezionata la migliore offerta.

t) Rispetto della concorrenza;

L'ambito di tale area a rischio è facilmente configurabile in qualsiasi atto di concorrenza sleale posto in essere dalla Società.

A titolo esemplificativo, è possibile ipotizzare le seguenti fattispecie:

- i. l'Amministratore Delegato della Società corrompe il presidente del collegio sindacale di una società concorrente al fine di acquisire informazioni riservate su tale società.

Nel caso di specie, la Società acquisisce informazioni riservate sul proprio concorrente (società corrotta, che subisce un danno) per il tramite del collegio sindacale. Lo strumento di corruzione, in tale esempio, potrebbe concretizzarsi nella promessa al soggetto corrotto di assegnazione di ulteriori incarichi nei collegi sindacali del gruppo cui la Società appartiene.

- ii. l'Amministratore Delegato della Società corrompe il responsabile commerciale di una società concorrente al fine di impedire che quest'ultima partecipi ad una gara privata/pubblica.

Nel caso di specie, è evidente il vantaggio della società corruttrice e lo svantaggio, in termini di perdita di chance, della società corrotta, per la mancata partecipazione ad una gara privata/pubblica.

u) Selezione dei Fornitori

In tale ambito, è possibile ipotizzare il caso in cui l'Amministratore Delegato della Società corrompa il responsabile commerciale di un'altra società, ottenendo così un'importante sconto sulla fornitura di beni/servizi.

In tale fattispecie, l'intento corruttivo è quello di acquisire la fornitura di beni e servizi a condizioni economiche più vantaggiose rispetto agli standard di mercato.

Trattasi di una fattispecie speculare a quella descritta nella precedente lettera a). Infatti in tal caso lo schema corruttivo risulta essere il seguente:

- i. l'Amministratore Delegato della Società stipula un contratto di fornitura con la società di cui fa parte il responsabile commerciale corrotto per un corrispettivo inferiore ai valori di mercato;
- ii. tale riduzione di corrispettivo non trova alcuna giustificazione sotto il profilo della qualità del bene/servizio offerto dalla Società, delle relative tempistiche o dalle modalità di esecuzione;
- iii. una parte della differenza tra il corrispettivo ed i valori di mercato viene riversata dalla Società a favore del responsabile commerciale.

Nel caso di specie, ipoteticamente, Panariagroup (società corruttrice), tramite l'atto corruttivo, consegue un vantaggio, consistente nell'applicazione di condizioni economiche vantaggiose per una fornitura di beni/servizi; la società di cui fa parte il responsabile commerciale (società corrotta), invece, subisce un danno dal comportamento fraudolento del suo responsabile commerciale, in quanto fornisce un

bene/servizio per un corrispettivo inferiore al mercato, senza alcuna giustificazione economica.

Di contro, le aree a rischio relative a processi strumentali, nell'ambito dell'attività della Società, sono le seguenti:

- a) richieste di finanziamento e rinegoziazione di un debito a banche e istituti di credito;
- b) eventuali richieste di certificazioni e/o accreditamenti a società di certificazione.

M.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi del Reato di Corruzione tra Privati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- i. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- ii. fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso mandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nelle procedure e nei regolamenti aziendali, per le parti di proprio interesse, di seguito elencati:

- le regole di *corporate governance* adottate in recepimento del Codice di autodisciplina delle società quotate e della normativa societaria e regolamentare rilevante;
- il Codice di *Internal Dealing*;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- le procedure amministrativo contabili per la formazione del bilancio di esercizio e consolidato e della semestrale;
- le istruzioni operative e le procedure adottate dalla Società in materia di pianificazione della contabilità generale e di contabilità industriale;
- il Codice di procedura per le Operazioni con Parti Correlate;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo vigente.

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo M.4, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi sopra menzionati al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-ter, comma 1 lett. s)-bis del Decreto.

In particolare, i Destinatari, nei limiti delle competenze e della partecipazione alle Aree a Rischio considerate nella presente Parte Speciale, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- a. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie prevista dal suddetto Reato di corruzione tra privati;
- b. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ai sensi dell'art. 25-ter,

- comma 1 lett. s)-bis del Decreto, possano potenzialmente diventarlo;
- c. non generare situazioni che possano indurre un soggetto che agisca per conto di una società - con cui la Società entri direttamente o indirettamente in relazione - ad anteporre il proprio interesse personale a quello sociale, dando luogo a situazioni di conflitto potenziale;
 - d. assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nel rispetto dei principi di documentabilità e verifica delle operazioni;
 - e. astenersi dall'offrire denaro o altre liberalità in favore di un terzo volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione del business aziendale;
 - f. non accordare vantaggi di qualsiasi natura verso una controparte italiana o straniera che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre la controparte ad assicurare un qualsivoglia vantaggio in favore della Società;
 - g. astenersi dal riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore di Consulenti, Partner e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione rispettivamente al tipo di controprestazione richiesta o incarico da svolgere e prassi vigenti.

Ai Destinatari è inoltre vietato di:

- a. promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di persone fisiche o giuridiche o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possano comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- b. distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalle policy aziendali (vale a dire ogni forma di omaggio eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio in favore di persone fisiche o giuridiche o a loro familiari da parte di uno dei Destinatari del presente Modello che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. ;
- c. effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Partner e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in

relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore.

M.4 REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla Società, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo M.3.

Con riferimento alle Aree a Rischio relative ai processi diretti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente paragrafo M.2, i principi e le regole procedurali specifiche si sovrappongono e, in taluni casi si eguagliano, a quelli indicati nella Parte Speciale "A" a cui, pertanto, si rimanda.

Con riferimento, invece, alle Aree a Rischio relative ai processi strumentali alla commissione del Reato in esame, si provvede, qui di seguito, ad indicare le specifiche procedure e regole che gli Esponenti Aziendali ed i Dipendenti che collaborano con questi ultimi sono tenuti a rispettare.

Nella gestione dei rapporti con banche e istituti di credito in materia di finanziamenti, la Società:

- i. prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che definisca i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte e assicuri la tracciabilità dei contatti intrapresi con le controparti al fine di monitorare eventuali condotte volte a: (i) influenzare l'istruttoria posta in essere dall'istituto di credito, propedeutica alla erogazione del finanziamento e alla determinazione dei termini e condizioni del relativo rapporto contrattuale; (ii) richiedere modifiche indebite e di favore rispetto alle condizioni di restituzione del finanziamento contrattualmente stabilite;
- ii. effettua controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali, in entrata ed uscita, finalizzati a verificare altresì il corretto svolgimento dei processi di erogazione del credito; con conseguente obbligo di segnalazione all'OdV in caso di eventuali anomalie riscontrate.

Nella gestione dei rapporti con società di certificazione la Società:

- i. prevede che i contatti con gli esponenti aziendali di società di certificazione vengano gestiti esclusivamente da soggetti che abbiano il potere di rappresentare la Società o soggetti da loro delegati al fine di poter preventivamente valutare l'idoneità di tali soggetti all'espletamento dell'incarico;
- ii. dispone altresì che i suddetti rapporti siano limitati allo scambio di informazioni da considerarsi necessarie sulla base delle previsioni contrattuali pattuite per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza;
- iii. si impegna a fornire ai medesimi un'adeguata attività di informazione e formazione sui rischi concernenti la gestione di tali rapporti e rendere i controlli più efficaci in virtù della trasparenza e tracciabilità della gestione.

Nell'ambito dei rapporti con Clienti, Consulenti, Partner e Fornitori devono inoltre rispettarsi i seguenti principi procedurali specifici:

- i. i contratti sottoscritti tra la Società da un lato, e i Consulenti, *Partner* e Fornitori, dall'altro lato, devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- ii. i contratti con i Consulenti, *Partner* e Fornitori devono contenere clausole *standard* che richiama il rispetto dei principi comportamentali previsti in materia di corruzione tra privati all'interno del presente Modello, al fine di prevenire la responsabilità della Società ai sensi del Decreto in relazione alla fattispecie di reato sopra indicata;
- iii. i Consulenti, *Partner* e Fornitori devono essere scelti con procedure basate su metodi trasparenti e meritocratici;
- iv. nei contratti con i Consulenti, *Partner* e Fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società), di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei Reati previsti dal Decreto;
- v. nei contratti con i Consulenti, i *Partner* e Fornitori, ove il potere negoziale della Società lo consenta, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli

stessi dei principi contenuti nel Modello e della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei Reati di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse o penali).

Inoltre, la Società:

- i. dovrà garantire una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, avendo riguardo, da un lato, ai poteri autorizzativi dei processi di vendita e, dall'altro, ai poteri autorizzativi di spesa;
- ii. dovrà prevedere una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell'ambito dell'organizzazione delle vendite, in particolare tra responsabilità nei rapporti con il cliente, responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni/tempi di pagamento (e relative penali), responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di controversie;
- iii. dovrà adottare criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, di modo che qualunque anomalia possa essere agevolmente rilevata;
- iv. dovrà pianificare attività di *benchmarking* al fine di raffrontare i valori economici di mercato.

M.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25-ter, comma 1, lett. s)-bis del Decreto sono i seguenti:

- p) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-ter, comma 1, lett. s)-bis del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sul Reato di Corruzione Privata, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

A tal fine la Società dovrà comunicare all'OdV:

- i. le operazioni di vendita superiori del 30% al prezzo medio del relativo prodotto;
 - ii. tutte le operazioni di incasso al di sotto dei termini standard di pagamento (ad esempio, fatture pagate a vista, o fatture pagate a 30 giorni, per importi superiori ad Euro 30.000,00).
- q) collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- r) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- k) incontrare periodicamente il Responsabile dell'Internal Audit, le Direzioni commerciali, il Responsabile dell'Ufficio Acquisti, il Responsabile del Personale e il consulente legale incaricato dalla Società per il supporto in merito al Decreto;
- l) accedere a tutta la documentazione per lo svolgimento dei propri compiti.